



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza**

---

## **LA RILEVANZA PENALE DEL METODO MAFIOSO**

Tesi di Laurea di:

**Dario TIL ENNI SCAGLIONE**

Relatrice:

**Chiar. ma Prof.ssa Maria Teresa COLLICA**

---

**ANNO ACCADEMICO 2017/2018**

*Alla mia famiglia,  
porto sicuro in cui potrò sempre  
rifugiarmi dalle tempeste della vita.*

*“La mafia non è affatto invincibile;  
è un fatto umano e come tutti i fatti umani  
ha un inizio e avrà anche una fine.  
Piuttosto, bisogna rendersi conto  
che è un fenomeno terribilmente serio  
e molto grave;  
e che si può vincere non pretendendo  
l’eroismo da inermi cittadini,  
ma impegnando in questa battaglia  
tutte le forze migliori delle istituzioni”.*

*GIOVANNI FALCONE*



## INDICE

INTRODUZIONE	1
--------------	---

### CAPITOLO I

#### IL METODO DELL'ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

1. La genesi dell'art. 416-bis c.p.	6
2. La struttura oggettiva dell'associazione di tipo mafioso: l'organizzazione	13
2.1. La partecipazione all'associazione mafiosa	17
3. Il metodo mafioso come elemento caratterizzante il reato	28
4. La forza di intimidazione: il significato dell'espressione "si avvalgono della forza di intimidazione"	33
5. L'assoggettamento e l'omertà	40
6. Il metodo mafioso in giurisprudenza	51
7. La circostanza aggravante del metodo mafioso e i rapporti con l'art. 416-bis c.p.	60

### CAPITOLO II

#### LA RILEVANZA DEL METODO MAFIOSO NEL DELITTO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO

#### SEZIONE I. IL METODO MAFIOSO NELLA PRIMA FORMULAZIONE DELL'ART. 416-TER C.P.

1. L'origine dell'art. 416-ter c.p.	78
2. I difetti dell'originaria struttura del reato	88
3. Il dubbio riferimento al metodo mafioso	94
4. Diversi orientamenti giurisprudenziali sulla rilevanza del metodo mafioso	100

## SEZIONE II. IL METODO MAFIOSO NEL NUOVO 416-TER C.P.

1. Le ragioni della riforma del 2014	107
2. L'iter legislativo della nuova fattispecie	116
3. La nuova formulazione dell'art. 416-ter c.p.	121
4. Il metodo mafioso come requisito strutturale della nuova fattispecie	143
5. Il nuovo delitto di scambio elettorale politico-mafioso nelle prime applicazioni della Corte di Cassazione: gli orientamenti giurisprudenziali sulla rilevanza del metodo mafioso	150

### CAPITOLO III

#### IL METODO MAFIOSO NELLE NUOVE MAFIE

1. Ultimo comma dell'art. 416-bis e problemi applicativi	172
2. Le mafie straniere e l'espansione delle mafie al Nord	180
2.1. L'espansione delle mafie tradizionali al Nord	190
3. La complessa vicenda di "Mafia Capitale"	205

CONCLUSIONI	220
-------------	-----

INDICE BIBLIOGRAFICO	I
----------------------	---



## INTRODUZIONE

Parlare di mafia non è così semplice come si potrebbe pensare; sicuramente è uno tra i fenomeni più studiati non solo dal mondo giuridico, sociologico, ma anche da quello culturale e sociale, che hanno focalizzato su di esso un'attenzione sempre più importante e crescente nel corso degli anni; questo, tuttavia, non può significare, ovviamente, che i numerosi problemi e le perplessità scaturite da un fenomeno così complesso possano dirsi del tutto risolti o svaniti nel nulla.

Il nostro codice penale incrimina il delitto di associazione di tipo mafioso nell'art. 416-bis che, introdotto nel 1982, nonostante le numerose presunzioni di inadeguatezza della disciplina normativa, rappresenta ancora oggi un importante strumento nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Numerose sono le questioni maggiormente dibattute quando si tratta il tema dell'associazione mafiosa; tra le varie problematiche, ve n'è una che sembra rappresentare il vero nodo problematico della fattispecie, ovvero quella riguardante l'esatta individuazione del *modus operandi* delle associazioni di tipo mafioso, che nello svolgimento delle loro attività, agiscono avvalendosi del cosiddetto



metodo mafioso, che, trova il suo referente normativo nel terzo comma dell'art. 416-bis c.p.; metodo che, elevato al rango di elemento caratterizzante il reato, segna il *discrimen* tra il delitto di associazione mafiosa e la meno grave fattispecie di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.

Il legislatore si è anche preoccupato di fornire una definizione del metodo mafioso nel terzo comma dell'art. 416-bis c.p., in cui si legge: << *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti [...]>>; in base a quanto sancito dal comma citato, il metodo mafioso viene cristallizzato in tre fondamentali elementi, quali: la forza di intimidazione del vincolo associativo dalla quale derivano le due condizioni dell'assoggettamento e dell'omertà.*

Oggetto del presente lavoro è proprio il metodo mafioso, con lo scopo di capire in che modo esso operi, venga impiegato e, soprattutto, se si sia concretamente necessario che l'associazione mafiosa impieghi effettivamente le modalità mafiose nello svolgimento delle sue attività illecite; associazioni mafiose che, oggi, a differenza del momento in cui la fattispecie di associazione di tipo

mafioso ha fatto ingresso nel nostro codice penale, si presentano, senza ombra di dubbio, sotto nuove vesti e con caratteristiche più evolute, ma sempre con la stessa carica di pericolosità sociale.

Per raggiungere l'obiettivo prefissato, vale a dire, comprendere in che modo la mafia abbia impiegato e impieghi il metodo mafioso, tenuto conto delle relazioni che le consorterie mafiose instaurano con la società civile nel complesso e, con il mondo della politica in particolare, il presente lavoro analizza il metodo mafioso non solo nell'economia della fattispecie del delitto di associazione mafiosa ex art. 416-bis, ma indaga anche sul versante degli intrecci mafia-politica, analizzando l'operatività delle modalità mafiose anche nel delitto di scambio elettorale politico mafioso, sia nella sua originaria formulazione, sia in quella vigente, figlia di un'opera riformatrice di pochi anni fa, per finire con l'analisi relativa alle nuove realtà mafiose.

La tesi si compone di tre capitoli.

In particolare, il primo capitolo è dedicato alla rilevanza assunta dal metodo mafioso nell'associazione di tipo mafioso, partendo dall'introduzione, nel 1982, dell'art. 416-bis nel codice penale e analizzando i tre elementi, che come detto, definiscono il metodo mafioso, con opportuni riferimenti giurisprudenziali per concludere,

infine, discutendo della circostanza aggravante del metodo mafioso e dei rapporti che vengono a crearsi con la norma codicistica.

Il secondo capitolo è suddiviso in due sezioni; la prima dedicata all'operatività del metodo mafioso nell'originario reato di scambio elettorale politico-mafioso, prima che lo stesso venisse riformulato nel 2014, mettendo in luce come non fosse ben chiara la necessità o meno del suo impiego, confermata anche dai riferimenti agli altalenanti approcci giurisprudenziali e da un ristretto ambito di operatività della norma.

Nella seconda sezione, invece, il metodo mafioso viene studiato nella nuova figura del reato di scambio elettorale politico-mafioso, oggetto di una radicale opera di riscrittura, effettuata dal legislatore del 2014, nell'ottica di recuperare la fattispecie, per troppo tempo priva di una effettiva applicazione; giungendo ad evidenziare il nuovo ruolo assunto dal metodo mafioso nell'economia dell'odierna figura *criminis*, tanto da poter parlare di scambio elettorale con metodo mafioso.

Chiude il presente lavoro il terzo capitolo, dedicato, invece, all'operatività del metodo mafioso nelle nuove realtà mafiose, rappresentate non solo dal fenomeno delle mafie straniere nel nostro territorio, ma anche dall'espansione delle mafie tradizionali in aree

geografiche e contesti socio-culturali, tradizionalmente ritenuti immuni dal cancro della mafia, per cercare di capire quale sia l'effettivo ruolo giocato dal metodo mafioso in queste nuove realtà criminali; se debba o meno estrinsecarsi effettivamente nei nuovi luoghi di insediamento delle tradizionali cosche mafiose.

Da ultimo, sempre nell'ambito delle nuove mafie, viene affrontata la recente vicenda che ha interessato la città di Roma, nota col nome di "Mafia Capitale" per gli importanti principi di diritto scaturiti dalle sentenze pronunciate, sia dal giudice di merito, sia da quello di legittimità, avendosi avuta una prima incriminazione per associazione mafiosa da parte degli organi inquirenti, da ultimo, però, sconfessata dalla X sezione penale del Tribunale di Roma che, negando l'esistenza della mafia nella Capitale e nei rispettivi contesti politico-amministrativi, lascia aperta la questione con un interrogativo a cui solo la definitiva conclusione della vicenda, potrà dare una risposta.

## **CAPITOLO PRIMO**

### **IL METODO DELL'ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO**

SOMMARIO: 1. La genesi dell'art. 416-bis c.p. – 2. La struttura oggettiva dell'associazione di tipo mafioso: l'organizzazione. – 2.1. La partecipazione all'associazione mafiosa. – 3. Il metodo mafioso come elemento caratterizzante il reato. – 4. La forza di intimidazione: il significato dell'espressione “si avvalgono della forza di intimidazione”. – 5. L'assoggettamento e l'omertà. – 6. Il metodo mafioso in giurisprudenza. – 7. La circostanza aggravante del metodo mafioso e i rapporti con l'art. 416-bis c.p.

#### **1.LA GENESI DELL'ART 416 BIS C.P.**

Il fenomeno mafioso ha originariamente diviso dottrina e giurisprudenza, impegnate nel ricondurre le varie aggregazioni illecite nell'ambito di associazioni di malfattori prima e dell'associazione per delinquere poi<sup>1</sup>.

L'evoluzione che il fenomeno mafioso ha conosciuto nel corso del tempo, ha indotto il nostro legislatore ad intervenire con una

---

<sup>1</sup> D. NOTARO, *Art. 416-bis c.p. e “metodo mafioso”, tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 1481.

previsione normativa *ad hoc* per cercare di reprimere e debellare il suddetto fenomeno.

È stato a tal proposito inserito nel nostro codice penale l'art. 416-bis, introdotto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, allo scopo di sanzionare il reato associativo di tipo mafioso.

La disposizione, varata all'indomani dei tragici delitti del Parlamentare Pio La Torre<sup>2</sup> e del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa<sup>3</sup>, rappresenta un importante strumento contro la criminalità organizzata e la sua creazione si rese necessaria per più di una ragione.

La prima causa a rendere necessaria la nuova norma fu ravvisata nell'inadeguatezza dell'art. 416 c.p., concernente il delitto di associazione per delinquere, a reprimere le realtà mafiose, in quanto l'articolo in questione, per la configurabilità del reato richiede come elemento necessario, che tra le finalità dell'associazione vi sia quella di realizzare determinate fattispecie criminose; mentre, le associazioni mafiose, come si era anche evidenziato nella proposta di legge La Torre, talvolta prescindono da un programma criminoso in quanto

---

<sup>2</sup> Pio La Torre, siciliano e deputato dell'Assemblea regionale siciliana, fu eletto al Parlamento nel 1972 ed entrò a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia. Fu ucciso il 30 aprile 1982.

<sup>3</sup> Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei Carabinieri e Prefetto di Palermo, fu ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982.

realizzano anche scopi leciti, al fine di acquisire potere estendendo la propria influenza, ma mediante la forza di intimidazione<sup>4</sup>.

Alla base dell'inadeguatezza dell'art. 416 stava anche la sua attitudine a fronteggiare fenomeni locali e circoscritti di delinquenza associata, ma non imponenti realtà di criminalità organizzata, il tutto accompagnato dalla previsione di alcuni requisiti, quali l'organizzazione e l'atto di adesione dell'affiliato alla cosca, difficili da accertare<sup>5</sup>.

Prima dell'introduzione dell'art. 416-bis c.p., inoltre, la repressione delle realtà mafiose era resa difficile anche per gli ostacoli incontrati sul terreno processuale, specie in relazione alla raccolta delle prove.

Poiché l'associazione per delinquere comune considera elemento fondamentale l'indeterminatezza del programma criminoso, questo non permetteva di sanzionare la c.d. "mafia pulita", vale a dire organizzazioni che, pur operando con metodo mafioso, non avevano come scopo la commissione di delitti<sup>6</sup>; tra

---

<sup>4</sup> B. ROSSI, *La differenza tra partecipazione e concorso esterno in associazione mafiosa*, nota a Cass., sez. II, 4 agosto 2015, n. 34147, in Cass. pen., 2016, p. 1527.

<sup>5</sup> Così, A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993, p. 54.

<sup>6</sup> L. DE LIGUORI, *La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso*, in Cass. pen., 1988, p. 1613.

l'altro, proprio le difficoltà probatorie avevano rivelato che la mafia, per la sua evoluzione, i suoi aspetti mutevoli, i suoi spiccati interessi economici, aveva finito con l'evolversi in una realtà criminosa di particolare pericolosità<sup>7</sup>.

Per far fronte a situazioni del genere, ecco che il legislatore decise di intervenire per ricondurre nell'area del penalmente rilevante anche quei sodalizi che rischiavano di restarne fuori e lo ha fatto grazie ad una nuova *figura criminis*: l'art. 416-bis c.p.

Il nuovo articolo inserito nel codice penale, rappresenta il risultato di anni di lavori e discussioni parlamentari, la cui origine può individuarsi nella legge 20 dicembre 1962, n. 1720<sup>8</sup>, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia che rappresenta il primo testo legislativo nel quale compare il termine "mafia"<sup>9</sup>.

Dopo pochi mesi di attività la Commissione presentò al Governo un primo documento in cui segnalava la necessità di

---

<sup>7</sup> A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 54.

<sup>8</sup> La legge voleva proporre le misure necessarie per reprimere le manifestazioni della mafia ed eliminarne le cause.

<sup>9</sup> Per una completa analisi dell'origine dell'art 416-bis, cfr., tra gli altri, G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2008, pp. 1 ss.



modificare la legge penale e le misure di prevenzione per contrastare in modo più efficace il fenomeno mafioso.

Il Governo accolse solo la parte del documento riguardante le misure di prevenzione e presentò un disegno di legge<sup>10</sup> che divenne la legge 31 maggio 1965 n. 575, riguardante le disposizioni contro la mafia.

Erano state proprio le difficoltà incontrate sul terreno probatorio, ad indurre gli organi inquirenti a ricercare possibili scorciatoie, che spesso hanno spianato la strada all'applicazione di tecniche giudiziarie improntate al modello del tipo d'autore: il far parte di un gruppo classificabile come mafioso, automaticamente provava l'adesione del soggetto al programma criminoso<sup>11</sup>.

Alla base di questo modo di procedere stava, certamente, l'allarme sociale suscitato dal pericolo che alcuni gravi delitti di mafia potessero restare impuniti, pericolo che ha indotto le autorità inquirenti ad intervenire con strumenti che apparivano più efficaci; tuttavia, l'aver ritenuto sufficiente per l'integrazione del delitto di associazione per delinquere, la sola prova di appartenenza alla mafia, non è bastato a contrastare efficacemente il fenomeno.

---

<sup>10</sup> Disegno di legge del 19 settembre 1963.

<sup>11</sup> Così, G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 11.

Infatti, nonostante i passi in avanti fatti con tali previsioni, l'ordinamento giuridico non fu in grado di dare una risposta idonea a combattere il fenomeno mafioso che, anzi, riuscì a trovare solide basi anche al di fuori dei suoi luoghi tradizionali; tutto questo agli inizi degli anni '80 scosse gli animi dell'opinione pubblica e del legislatore che più di prima era intenzionato a rafforzare gli strumenti atti a debellare le congregazioni mafiose anche facendo ricorso ad una fattispecie normativa del tutto nuova.

In questo contesto di presa di coscienza della gravità del fenomeno mafioso, il 31 marzo 1980, il deputato Pio La Torre insieme ad altri, presentarono al Parlamento la proposta di legge n. 1581 intenzionata a colpire anziché *la mafia come organizzazione monolitica*<sup>12</sup>, le associazioni o i gruppi mafiosi anche numericamente piccoli.

La legge n. 646 del 1982 trasformò in legge la proposta La Torre e si giunse così alla formulazione dell'art 416-bis c.p., di cui è stata sottolineata una funzione meramente "simbolica"<sup>13</sup>.

Si tratta, tuttavia, di una interpretazione riduttiva, se si pensa al fatto che il legislatore con la norma in esame ha voluto delineare

---

<sup>12</sup> G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, 5ªed., Bari, 1997.

<sup>13</sup> G. FIANDACA, *Commento all'art 1 l. 13.9.82 n. 646*, in *Leg. pen.*, 1983, p.257.

una fattispecie in grado di ricondurre senza incertezze nell'area del penalmente rilevante, una forma di criminalità organizzata che, in virtù delle caratteristiche e delle finalità perseguite, rischiava di non essere riconducibile alle tradizionali categorie penalistiche.

## **2. LA STRUTTURA OGGETTIVA DELL'ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO: L'ORGANIZZAZIONE.**

Similmente all'associazione per delinquere, anche l'associazione mafiosa richiede il requisito dell'organizzazione, vale a dire l'esistenza di una stabile e duratura struttura in grado di permanere nel tempo e di raggiungere gli obiettivi illeciti che la stessa norma dell'art. 416-bis c.p. prevede.

Mentre nei vari reati associativi, il legislatore incrimina il fatto di "associarsi" per realizzare scopi incompatibili con i principi dell'ordinamento giuridico, nel caso dell'associazione mafiosa, si prescinde dal momento associativo iniziale in quanto l'art. 416-bis c.p., pone l'accento direttamente sull'essere inseriti in una associazione mafiosa.

Per questa ragione, si è sostenuto che l'associazione mafiosa si presenta sempre come il prodotto di una trasformazione, come l'esito di un'evoluzione di un precedente sodalizio criminoso, detto anche

“sodalizio-matrice”<sup>14</sup>, dotato di un proprio programma illecito diretto alla creazione della “carica intimidatoria autonoma”<sup>15</sup>.

L’individuazione di tale momento, che segna il passaggio all’associazione di tipo mafioso è particolarmente importante in quanto si può verificare come l’associazione mafiosa nasca in un contesto criminale che si trasferisce dal sodalizio-matrice alla nuova associazione.

Fatta questa premessa, si può condividere l’opinione espressa da una parte della dottrina per la quale, l’associazione mafiosa nasce come associazione “che delinque” e non come associazione “per delinquere”<sup>16</sup>.

L’importanza della struttura organizzativa emerge anche dalle parole usate dal legislatore, che, nei lavori preparatori eliminò il richiamo al gruppo mafioso, parlando soltanto di associazione.

La scelta del legislatore non è stata certamente casuale se si pone a mente la differenza tra il concetto di gruppo e quello di

---

<sup>14</sup> G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, 2<sup>a</sup> ed., 2008, p. 131.

<sup>15</sup> G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 131. V., nello stesso senso, L. DE LIGUORI, *La struttura normativa dell’associazione di tipo mafioso*, in Cass. pen., 1988, p.1619. Secondo l’autore, ogni sodalizio <<mafioso>> nasce come entità associativa punibile ex art. 416 c.p., e resta tale fino a quando non riesca ad esplicitare la sua nota tipica e cioè l’avvalersi del metodo mafioso.

<sup>16</sup> G. SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., p. 51.

associazione che non risiede, certamente, nel numero dei soggetti partecipanti, quanto piuttosto nella struttura del sodalizio, richiedendosi la necessaria esistenza di un'organizzazione stabile e duratura.

La rilevanza attribuita alla struttura organizzativa non consente di accettare l'orientamento secondo cui l'art. 416-bis c.p., avrebbe sostituito il requisito dell'organizzazione con quello del ricorso alla forza di intimidazione<sup>17</sup>, in quanto è necessario, sul piano probatorio, dimostrare l'esistenza della struttura anche avvalendosi di meri indizi purché, ovviamente, gravi, precisi e concordanti, in quanto questo “garantisce un più netto discrimine fra i sodalizi mafiosi e le ipotesi di concorso di persone”<sup>18</sup>.

Quanto detto, permette di affermare che la forza di intimidazione non è altro che un elemento aggiuntivo e non sostitutivo

---

<sup>17</sup> In tal senso, G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 173, in senso contrario, cfr., G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 22, nello stesso senso, A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 80, ove l'Autore afferma che: «una tale ipotesi ricostruttiva snatura in realtà la struttura tipica dell'illecito associativo, giacché ciò che deve essere, in primo luogo, accertato è che la forza intimidatrice promani dall'associazione. E poiché, non può esservi associazione senza organizzazione, la sussistenza dell'elemento organizzativo va autonomamente provata».

<sup>18</sup>A. INGROIA, voce *Associazione di tipo mafioso*, in *Enc. Dir.*, Milano 1997, p. 5.

della struttura associativa, la quale è caratteristica anche della semplice associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.

Considerando l'organizzazione dell'associazione di tipo mafioso, viene in evidenza una differenza importante tra la disposizione del primo comma e quella del secondo comma e si può notare come anche per l'associazione mafiosa, l'organizzazione si articola nella distinzione e assegnazione di ruoli tra gli affiliati.

L'art. 416-bis c.p. al primo comma, sanziona la condotta del "far parte" ad un'associazione mafiosa, mentre al secondo comma punisce le condotte di "coloro che promuovono, dirigono o organizzano" l'associazione .

Come già detto, la norma sanziona chi si è già inserito in un contesto criminale e non il semplice "associarsi"; questo trova riscontro nel secondo comma che non fa nessun riferimento alla figura del "costitutore"<sup>19</sup>, in quanto il legislatore ha voluto individuare l'associazione mafiosa nel momento dinamico, quando agisce avvalendosi dello strumento tipico quale appunto il metodo mafioso.

---

<sup>19</sup> Figura che invece è prevista nell'associazione per delinquere e in altri reati associativi.

## 2.1. LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA.

Tra i diversi ruoli e funzioni che la norma prevede, una figura complessa, che ha dato vita a varie discussioni, è quella di colui che “fa parte dell’associazione”.

Per essere considerato partecipe al sodalizio mafioso, non è sufficiente la mera adesione al programma delittuoso o l’accettazione di quanto compiuto dal sodalizio, ma è necessario che si riesca a dimostrare la c.d. “*affectio societatis*”, vale a dire la volontà e la consapevolezza di far parte del sodalizio e la necessità che il contributo apportato dal soggetto non sia insignificante anche se minimo.

Non è quindi da condividere il pensiero di chi, per la punibilità del partecipe, si accontenta anche di uno dei due requisiti<sup>20</sup>; poiché la mancanza dell’*affectio societatis* non comporta la partecipazione, mentre l’assenza di un idoneo contributo, colloca il comportamento del soggetto su un piano penalmente irrilevante<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> M. RONCO, *L’art. 416-bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in AA.VV., *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di B. Romano e G. Tinebra, Milano, 2013, p. 66.

<sup>21</sup> Si può condividere l’esempio offerto da Spagnolo che prevede come il vendere le armi ad un’associazione o unirsi ad un’associazione mafiosa nel finanziare un’attività contrabbandiera



Nella condotta di partecipazione, emergono due diversi elementi, riconducibili ad altrettanti modelli, definiti come modello “organizzatorio” e modello “causale”.

Il modello organizzatorio da rilievo al semplice inserimento del soggetto nell’associazione mafiosa con un ruolo determinato, desumendo l’*affectio societatis* anche in assenza di una formale affiliazione<sup>22</sup>.

Il modello causale, dal canto suo, invece, considera effettivamente il soggetto quale partecipe qualora dia un effettivo contributo in grado di rafforzare il sodalizio senza tener conto del ruolo rivestito dal soggetto nell’organizzazione<sup>23</sup>.

Si è detto, come il contributo del partecipe debba avvantaggiare l’associazione, ma non è necessario che si concretizzi in attività

---

sono attività che non permettono di considerare l’autore come partecipe all’associazione mafiosa, ma il soggetto risponderà dei reati commessi in concorso con gli associati.

<sup>22</sup> G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 355; A. CORVI, *Partecipazione e concorso esterno: un’indagine sul diritto vivente*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 246; ID., *Requisiti e limiti della “partecipazione” nel reato di associazione a delinquere*, in Dir. pen. proc., 2005, p. 602.

<sup>23</sup> G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 356; A. CORVI, *Partecipazione e concorso esterno: un’indagine sul diritto vivente*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 246; ID., *Requisiti e limiti della “partecipazione” nel reato di associazione a delinquere*, in Dir. pen. proc., 2005, p. 602.

materiale; in quanto, almeno in linea teorica, quel che conta è che il soggetto manifesti la volontà di mettersi a disposizione del sodalizio.

Tuttavia, un contributo inteso in tal senso, è difficile da provare sul piano probatorio se si prescinde da alcuni casi, uno dei quali riguarda le mafie tradizionali, ove, un'importanza notevole viene data al “giuramento di mafia” con il quale il soggetto ha manifestato la propria disponibilità ad agire quale “uomo d'onore”, e da questa formalità anche la prima giurisprudenza ha ritenuto la sussistenza della condotta partecipativa<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Si ricordi in tal senso, una sentenza della Corte d'Assise di Palermo del 16 dicembre 1987, Abbate ed altri, citata da G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 366, nella quale per la prima volta il partecipe era stato definito come quel soggetto stabilmente entrato a far parte del sodalizio tramite il rituale dell'affiliazione. Nella sentenza si legge, infatti: «La soglia minima di contributo ipotizzabile può anche consistere nel solenne giuramento col quale l'uomo d'onore aderisce consapevolmente al gruppo e al suo programma criminoso, non essendovi dubbio che tale conclamata disponibilità costituisca essa stessa un contributo alla vita dell'ente, tale da ampliarne le potenzialità operative sul piano criminale». Questo stesso principio, affermato dai giudici di merito, è stato accolto e confermato in sede di legittimità; in tal senso, cfr., Cass., sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna, in Cass. pen., 1993, pp. 1679 ss., in cui è stato considerato partecipe ad associazione mafiosa «chi, indipendentemente da forme rituali di affiliazioni, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a disposizione della propria opera all'associazione, giacché anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione delinquenziale.

Un' altra ipotesi che si basa sulla semplice disponibilità come parametro per accertare la partecipazione all'associazione, riguarda il caso del soggetto che confessa di essere membro del sodalizio e di essersi messo a disposizione, anche se non ha ancora svolto nessuna attività<sup>25</sup>.

Tralasciando i due casi richiamati, si può affermare però, come non sia sufficiente la “mera disponibilità” per dimostrare la partecipazione, ma si renda necessario far riferimento a comportamenti volontari e consapevoli del soggetto, vale a dire, ai cosiddetti “*facta concludentia*” che richiamano il modello causale basato sul contributo dell'agente.

Poiché, quindi, la partecipazione al reato associativo, è una condotta a forma libera, l'affiliazione è da intendersi non già come un elemento costitutivo del reato, bensì come una circostanza di fatto la cui mancanza non preclude la partecipazione di un soggetto al sodalizio mafioso.

Oltre ai suddetti modelli, causale e organizzatorio, degno di considerazione è, sicuramente, il c.d. “modello sincretistico”, adottato

---

<sup>25</sup> Una siffatta situazione, di non facile prova, potrebbe verificarsi nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto politico contratti con il gruppo mafioso per ottenere l'appoggio elettorale in cambio di favoritismi, rendendosi così disponibile a favorire l'associazione nel corso della sua attività politica. A tal proposito, vedi, A. CORVI, *Partecipazione e concorso esterno*, cit., p. 272.

dalla Corte di Cassazione in una sentenza che ha chiuso una vicenda processuale di considerevole importanza nella storia giudiziaria italiana, tanto per i soggetti coinvolti, quanto per i risultati giuridici raggiunti dal supremo collegio.

Il riferimento è al noto caso riguardante il senatore Giulio Andreotti, accusato di partecipazione in associazione mafiosa.

Prima di analizzare il modello seguito dalla Cassazione, sembra opportuno, per quello che qui interessa, cioè stabilire in cosa consista la condotta di partecipazione, ripercorrere la vicenda processuale nei primi due gradi di giudizio, al fine di cogliere anche i principi di diritto enunciati dai giudici di merito.

Nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Palermo aveva definito la partecipazione in associazione mafiosa come <<permanente disponibilità ad attivarsi per il conseguimento degli obiettivi propri dell'associazione mafiosa>>, qualificando la stessa come “messa a disposizione”<sup>26</sup>; ed era proprio questa “messa a disposizione che veniva contestata al senatore Andreotti<sup>27</sup>.

Il primo grado, tuttavia si era concluso con l'assoluzione di Andreotti per mancanza di prove circa i vari episodi, che secondo

---

<sup>26</sup> Tribunale Palermo, 23 ottobre 1994, Andreotti, in Foro it., 2001, pp. 96 ss.

<sup>27</sup> A. CORVI, *Partecipazione e concorso esterno*, cit., p. 275.

l'accusa, avrebbero dimostrato la partecipazione all'associazione mafiosa<sup>28</sup>.

La Corte d'appello<sup>29</sup>, invece, ha ribaltato parzialmente l'esito raggiunto dal Tribunale; differenziando la valutazione penale delle condotte dell'imputato a seconda dell'arco temporale considerato: per il periodo compreso tra il 1980 e il 1992, è stata confermata l'assoluzione per mancanza ed insufficienza di prove, mentre per il periodo precedente al 1980, i giudici d'appello hanno ravvisato nella condotta dell'imputato gli estremi del reato di partecipazione all'associazione per delinquere, poi estinto, però, per prescrizione<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> In particolare, non erano stati ritenuti esistenti gli incontri tra l'imputato e famosi boss mafiosi, tra cui Stefano Bontate, Gaetano Badalamenti, Salvatore Riina, nonché i favori prestati da Andreotti al sodalizio mafioso. In relazione, invece, ai rapporti del senatore con i fratelli Salvo, nonché con Salvo Lima e Vito Ciancimino, politici siciliani collusi con la mafia, il Tribunale ritenne che gli stessi non potessero dimostrare né la stabile messa a disposizione, da parte di Andreotti, della propria persona nei confronti della mafia, né un contributo concreto all'esistenza o al rafforzamento della stessa.

<sup>29</sup> Corte d'Appello Palermo, 2 maggio 2003, n. 1564, Andreotti, inedita. Per un esame dettagliato della pronuncia, cfr., A. CORVI, *Partecipazione e concorso esterno*, cit., pp. 275 ss.

<sup>30</sup> L'incriminazione ai sensi dell'art. 416 c. 2 anziché ex art. 416-bis, era dovuta a una questione di diritto intertemporale. Com'è noto la fattispecie dell'associazione di tipo mafioso è stata introdotta nel 1982, per cui la responsabilità penale per la partecipazione ad associazione che avesse i requisiti di cui al 416-bis, posta in essere prima del 1982, non poteva che essere perseguita ex art. 416, considerato il principio di irretroattività della legge penale.

Nonostante dal quadro probatorio non risultasse dimostrata la sussistenza di concreti interventi e contributi agevolatori da parte di Andreotti nei confronti delle associazioni mafiose, la Corte d'Appello palermitana, ritenne, tuttavia, di poter ricondurre tale condotta nell'ambito di una forma di partecipazione "di fatto", intesa come <<contributo di apprezzabile continuità e stabilità, tale da rivelare la coscienza e volontà di adesione all'associazione mafiosa>><sup>31</sup>.

Ad avviso della Corte d'Appello, questa disponibilità, in virtù delle caratteristiche del soggetto da cui proviene, sarebbe in grado di rafforzare effettivamente il sodalizio, aumentando il senso di potenza e sicurezza degli affiliati; disponibilità che, si caratterizzerebbe anche per la mancanza di qualsiasi obbligo di attivarsi in capo al senatore Andreotti, a differenza, invece, della partecipazione dell'affiliato, su cui incombe anche un vincolo di subordinazione.

Altra caratteristica di questa forma di partecipazione era stata individuata anche nella sua idoneità a rafforzare concretamente il sodalizio, apportando, così, un contributo di tipo causale e la Corte cercò di individuare concreti riscontri di tale contributo, individuandoli, ad esempio, nel senso generalizzato di impunità che

---

<sup>31</sup> A. CORVI, *Requisiti e limiti della "partecipazione" nel reato di associazione a delinquere*, in Dir. pen. proc., 2005, p. 601.

regnava, in quegli anni, tra i personaggi di vertice di Cosa Nostra, dovuto proprio alla consapevolezza dei rapporti intrattenuti con un uomo politico tanto importante<sup>32</sup>.

Tuttavia, i giudici d'appello, anziché effettuare una verifica *ex post* per accertare, quantomeno, che senza il contributo dell'imputato, l'associazione avrebbe assunto caratteristiche diverse, si erano accontentati di un giudizio prognostico di mera idoneità della condotta del soggetto a rafforzare il gruppo criminale, accogliendo, così, l'idea di un rafforzamento in senso psicologico, inteso, cioè come rafforzamento del senso di superiorità e di prestigio dei capi, con conseguente sensazione di impunità dell'associazione nel suo complesso<sup>33</sup>.

Da quanto detto, si evince come le due sentenze di merito abbiano accolto una nozione di partecipazione "allargata", avente ad oggetto la "messa a disposizione" del soggetto rispetto all'associazione mafiosa, pur senza prevedere alcun obbligo dello stesso agente ad attivarsi in favore del sodalizio criminale.

---

<sup>32</sup> A. CORVI, *Partecipazione e concorso esterno*, cit., p. 280.

<sup>33</sup> Così, A. CORVI, *Partecipazione e concorso esterno*, cit., p. 281; ID., *Requisiti e limiti della "partecipazione"*, cit., p. 601.

Un approccio diverso è stato seguito, invece, dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 2004<sup>34</sup> con la quale la vicenda in esame si è conclusa.

La Cassazione si è, difatti, scostata dalle argomentazioni dei giudici di merito, abbracciando una nozione più ampia di partecipazione al fine di ricomprendere tutte le condotte penalmente rilevanti.

Secondo la Corte, la partecipazione ad associazione di tipo mafioso, si sostanzia nella volontà dei suoi capi di includere il soggetto che si impegna a contribuire alla vita del sodalizio, mediante una condotta a forma libera, ma in maniera apprezzabile e concreta, sul piano causale, per garantirne l'esistenza e il rafforzamento.

In tal modo, la Corte ha ricondotto ad unità le due nozioni di partecipazione che erano scaturite dai due modelli, quello causale e quello organizzatorio, di cui si è già detto; così facendo, la Corte ha disegnato un nuovo modello, c.d. "sincretistico" che, ai fini della partecipazione, richiede sia l'adesione, sia il contributo causale<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Cass., sez. II, 28 dicembre 2004, n. 49691, in *Dir. pen. proc.*, 2005, con nota di A. CORVI, pp. 593 ss.

<sup>35</sup> A. CORVI, *Requisiti e limiti della "partecipazione"*, cit., p. 602.



Il nuovo modello ha importanti ricadute anche sul piano processuale, in particolare sul versante probatorio; infatti, in tal caso, per dimostrare la condotta di partecipazione, non sarà sufficiente provare soltanto l'inserimento stabile e organico nell'associazione, per poi affermare, presuntivamente, che tale ingresso è di per sé idoneo a rafforzare il sodalizio, bensì, bisognerà accertare un contributo concreto e specifico, distinto dalla semplice inclusione nel sodalizio, e la prova di tale contributo dovrà distinguersi da quella concernente l'inserimento, altrimenti si finirebbe col rendere fittizio il cumulo dei due requisiti, tornando ad uno dei modelli di partenza<sup>36</sup>.

In relazione alla vicenda di cui si discute, la Cassazione, in merito all'accertamento dei due requisiti, quello organizzatorio e quello causale, ha argomentato nel senso della insussistenza per entrambi; per il primo requisito perché mancavano riscontri probatori che dimostrassero la volontà dell'associazione di includere il senatore tra i propri membri, mentre in merito al requisito causale, la Suprema Corte ha considerato, come fatto in precedenza dalla Corte d'Appello di Palermo, i contributi dell'imputato alla vita del gruppo, semplicemente espressione di un rapporto di vicinanza e solidarietà

---

<sup>36</sup> A. CORVI, *Requisiti e limiti della "partecipazione"*, cit., p. 603.

nel tempo che non dimostravano nessun intento o contributo agevolatore.

In definitiva, la Corte si è mossa secondo un'ottica prognostica, riferendosi alla capacità della condotta dell'imputato di rafforzare il clan mafioso, senza nessun richiamo ai reali interventi agevolativi che il senatore avrebbe effettivamente posto in essere per favorire l'associazione; quindi, ad essere attratto nell'area del penalmente rilevante, è stata la mera disponibilità e benevolenza mostrata dall'imputato nei confronti dell'associazione mafiosa, finendo, però, per ricomprendere condotte del tutto prive dei necessari requisiti di materialità e offensività.

### **3. IL METODO MAFIOSO COME ELEMENTO CARATTERIZZANTE IL REATO.**

Con l'art. 416-bis c.p., il legislatore ha introdotto una particolare ipotesi delittuosa, strutturata come reato di danno, a dolo specifico e al terzo comma ha indicato gli elementi e le condizioni perché un'associazione formata da tre o più persone possa considerarsi di tipo mafioso.

L'art. 416-bis c.p., recita infatti al terzo comma: *“L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ...”* ; evidenziando le tre caratteristiche fondamentali quali la forza di intimidazione del vincolo associativo, cui consegue la condizione di assoggettamento e di omertà.

L'associazione mafiosa viene quindi considerata in ragione dei *mezzi* usati e dei *fini* perseguiti<sup>37</sup>.

Le tre caratteristiche sopra richiamate danno vita a quello che viene definito *“metodo mafioso”* che rappresenta l'elemento che

---

<sup>37</sup> Sul punto, G. FIANDACA, *Commento all'art. 1*, cit., p. 260.

contraddistingue l'associazione mafiosa rispetto alla comune associazione per delinquere.

È proprio questa definizione di metodo mafioso ad essere stata oggetto di più approfondita analisi, se non altro perché, avendo il legislatore posto sullo stesso piano, nell'ambito del programma associativo, taluni scopi di per sé leciti con finalità delittuose, è proprio il metodo mafioso il fulcro centrale della disposizione da cui scaturisce il disvalore penale del fatto tipico<sup>38</sup>.

Condizione necessaria perché si configuri un'associazione mafiosa è la ricorrenza dei tre parametri secondo quanto si evince dalla congiunzione "e" usata dal legislatore nel testo della norma<sup>39</sup>.

La costruzione del 3° comma appare subito dar vita a dubbi e perplessità, sollevati innanzitutto dai termini utilizzati che denotano una chiara matrice sociologica, ragion per cui ci si deve *in primis* soffermare sul significato attribuito alla forza di intimidazione, rinviando per il momento l'esame dell'assoggettamento e dell'omertà che formeranno oggetto di apposita trattazione<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 63.

<sup>39</sup> G. TURONE, *Il delitto di associazione*, cit., p. 112.

<sup>40</sup> Per la trattazione dell'assoggettamento e dell'omertà, si rinvia al paragrafo 5.

Iniziamo dalla forza intimidatrice, che viene considerata come la capacità di incutere timore e indurre in altri una condizione equiparabile ad una dipendenza psicologica che costringe la vittima a tenere comportamenti non voluti da cui non si può sfuggire per la paura di subire ripercussioni.

Si deve sin da subito evidenziare che la forza di intimidazione non rappresenta il modo attraverso il quale gli associati pongono in essere le loro condotte, ma funge da strumento di cui essi si avvalgono per realizzare gli obiettivi criminosi previsti dallo stesso terzo comma.

Come prevede la norma, questa forza di intimidazione deve derivare dal “vincolo associativo”<sup>41</sup>, deve appartenere cioè al sodalizio, così che esso appaia tale da incutere paura per se stesso, senza la necessità di porre in essere atti violenti o minacciosi.

In tal modo il legislatore ha voluto riferirsi ad associazioni in grado di estendere intorno a sé <<un alone permanente di intimidazione diffusa, tale da mantenersi vivo anche a prescindere da singoli atti intimidatori concreti posti in essere da questo o quell’associato>><sup>42</sup>; quel che conta, quindi, è che la forza intimidatrice

---

<sup>41</sup>La proposta di legge La Torre, invece, qualificava mafiose le associazioni che si avvalevano della forza di intimidazione del “vincolo mafioso.

<sup>42</sup> G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 117.

derivi da circostanze che dimostrino la capacità di incutere timore, tipica dell'associazione.

Si può condividere l'immagine secondo cui “la forza di intimidazione fa parte del patrimonio aziendale dell'associazione così come l'avviamento commerciale fa parte dell'azienda”<sup>43</sup>.

Un'associazione si potrà considerare mafiosa nel momento in cui abbia generato intorno a sé una “carica autonoma” di intimidazione diffusa che sia idonea a creare assoggettamento e omertà indipendentemente dal porre in essere atti concreti, manifestandosi anche in semplici gesti impliciti di minaccia; ciò è quanto accade, ad esempio, con riferimento ai sodalizi mafiosi che non hanno bisogno di minacciare esplicitamente in quanto godono di una riconosciuta mafiosità nell'ambiente in cui operano.

È evidente come questa carica intimidatoria non nasce dal nulla, bensì è il risultato di pregresse violenze e minacce, grazie a cui l'associazione ha acquisito la sua “forza”, forza che soprattutto nelle mafie “storiche” si presenta già perfettamente compiuta.

Questa concezione della forza di intimidazione come capacità diffusa di intimidire derivante dall'associazione, mostra quanto sia difficile nei processi di mafia provare i concreti atti intimidatori.

---

<sup>43</sup> G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 120.

Questo modo di procedere, tuttavia, potrebbe indurre a ritenere esistente la forza intimidatrice di fronte ad associazioni “aprioristicamente” ritenute mafiose<sup>44</sup>.

Per evitare ciò, sarà dunque necessario ricercare obiettivamente circostanze che dimostrino effettivamente l’asserita carica intimidatrice.

Si è detto che l’associazione diventa mafiosa nel momento in cui, grazie a ripetuti atti di minaccia o violenza, riesce ad acquistare una carica intimidatoria autonoma<sup>45</sup>; è proprio in questo elemento che si può individuare la tipicità del modello delittuoso dell’art. 416-bis c.p., vale a dire nelle modalità con cui il sodalizio concretamente opera, ossia nel “metodo mafioso”.

---

<sup>44</sup> Secondo G. FIANDACA, *Commento all’art. 1*, cit., p. 260, la forza di intimidazione del vincolo associativo sembra celare un circolo vizioso, nel senso che idoneo a produrre forza intimidatrice non è un qualsiasi vincolo associativo, ma quello, appunto, caratteristico di un certo tipo di associazioni che si considerano, appunto, già in partenza mafiose.

<sup>45</sup> G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 135.

#### **4. LA FORZA DI INTIMIDAZIONE: IL SIGNIFICATO DELL'ESPRESSIONE "SI AVVALGONO DELLA FORZA DI INTIMIDAZIONE".**

L'associazione mafiosa, come già evidenziato, si caratterizza in virtù dei mezzi usati e dei fini perseguiti.

La formulazione dell'art. 416-bis c.p., sin dalla sua introduzione, ha imposto agli operatori del diritto la necessità di chiarire la corretta collocazione dei termini impiegati, tra cui, particolarmente significativo è stato, e continua tuttora ad essere, il dilemma circa il significato da attribuire all'espressione <<si avvalgono della forza di intimidazione >> utilizzata dal legislatore al terzo comma dell'art. 416-bis c.p., espressione che pone in rilievo l'importanza del metodo mafioso nel contesto della fattispecie associativa.

Il problema che si deve affrontare consiste nello stabilire se la forza di intimidazione e il suo utilizzo debbano esistere nella realtà e quindi essere elementi oggettivi della fattispecie, o se, invece, sia sufficiente che gli affiliati intendano o si propongano di avvalersene.

A seconda della tesi cui si aderisce, le conseguenze sono diverse sul piano della qualificazione della fattispecie e dell'individuazione



del momento consumativo del reato; infatti, se si propende per l'orientamento che ritiene sufficiente far rientrare l'uso della forza nel programma criminale, ne discende che l'art. 416-bis c.p. raffigura un reato meramente associativo al pari della comune associazione per delinquere ex art. 416 c.p.<sup>46</sup>.

Se invece, si accede all'altro orientamento, per il quale è necessario avvalersi in modo effettivo della forza intimidatrice, l'articolo in esame darebbe vita a un reato associativo a struttura mista o complessa, caratterizzato cioè da una struttura associativa e da un'attività degli affiliati che si deve già proiettare al suo esterno nella realizzazione almeno parziale degli scopi<sup>47</sup>.

A sostegno dei due diversi indirizzi ci si è avvalsi anche del tenore letterale della norma.

Una prima interpretazione conduce la fattispecie nell'ambito dei meri reati associativi, ritenendo cioè sufficiente che gli associati si

---

<sup>46</sup> G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 50, secondo cui, se il legislatore avesse voluto considerare il 416-bis come reato meramente associativo, punito per il solo fatto della costituzione e dell'esistenza dell'associazione, avrebbe utilizzato le forme impiegate, di solito, nel codice penale per colpire i fenomeni meramente associativi. Nella stessa direzione si colloca anche A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993, p. 66.

<sup>47</sup> G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 65.

propongano di raggiungere i loro obiettivi mediante il ricorso alla forza intimidatrice<sup>48</sup>.

Si evidenziava, infatti, che se fosse necessario un reale utilizzo della forza intimidatrice, la nuova fattispecie sarebbe applicabile in ambiti ristretti, corrispondenti a quelli della tradizionale associazione per delinquere, e si correrebbe il rischio che la stessa condotta integri allo stesso tempo il diverso reato di concorrenza illecita, oltre certamente, al problema sotto il profilo processuale, della difficoltà di dar prova concreta di atti intimidatori.

Quanto all'argomento letterale, si è ipotizzato che con l'uso dell'indicativo "si avvalgono", il legislatore abbia voluto dare della mafia un'immagine dinamica che la coglie in azione, e non nella stasi del momento meramente associativo, sicché l'espressione potrebbe interpretarsi come riferimento ad una modalità abituale del comportamento mafioso che non è necessario che si riscontri in atto, a condizione che rientri tra gli strumenti di pressione di cui l'associazione intenda avvalersi<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Il richiamo è all'interpretazione prospettata da G. FIANDACA, *Commento all'art. 1*, cit., p. 261.

<sup>49</sup> G. FIANDACA, *Commento all'art. 1*, cit., p. 261; A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 67.

Abbandonata l'originaria interpretazione data alle parole "si avvalgono", un'altra tesi richiede, invece, proprio lo sfruttamento concreto della forza di intimidazione da parte dell'associazione mafiosa.

L'assunto di partenza di tale impostazione è proprio l'utilizzo del verbo al presente indicativo da parte del legislatore, che vincola certamente l'interprete ad una corretta interpretazione.

L'espressione <<si avvalgono>>, sembrerebbe dunque aver connotato il metodo in forma ambigua, richiedendo lo svolgimento di un'attività ulteriore rispetto alle condotte associative<sup>50</sup>.

Per spiegare ciò, si è detto che bisogna tener conto della nozione di associazione mafiosa delineata dal legislatore che, come visto, attribuisce rilievo alle sole associazioni che abbiano già raggiunto una forza intimidatrice grazie a una serie di precedenti atti violenti e minacciosi.

Richiedendosi quindi, la necessità che gli associati facciano effettivo ricorso al metodo mafioso, cioè che utilizzino la forza intimidatrice, l'espressione coglie la preoccupazione di evitare che la

---

<sup>50</sup> G. DE FRANCESCO, voce *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in Dig. Disc. pen., I, Torino, 1987, p. 310.

fattispecie venga applicata a quelle associazioni ancora sprovviste di tale forza ed evitare così un mero processo alle intenzioni.

Accanto alle due ricostruzioni esaminate, se ne può richiamare una terza che si pone in una posizione mediana tra le precedenti.

Secondo tale modello, devono distinguersi due profili attinenti all'esercizio della forza di intimidazione: il primo, c.d. <<statico>> riguarda la capacità intimidatrice dell'associazione che deve essere attuale e a cui deve corrispondere un <<alone di intimidazione diffuso>>, effettivo ed obiettivamente riscontrabile; il secondo, invece, definito <<dinamico>>, attinente allo sfruttamento della capacità intimidatrice che può essere anche solo potenziale<sup>51</sup>.

Tuttavia, ricollegandoci ai lavori preparatori della norma, è possibile notare, come già gli stessi richiedessero la necessità di incriminare quelle associazioni, in relazione alle quali, fosse stato accertato un effettivo ricorso al metodo mafioso nello svolgimento delle loro attività; infatti, nonostante nell'originaria proposta di legge La Torre, veniva richiamato un reato meramente associativo<sup>52</sup>, in

---

<sup>51</sup> In tal senso, A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 68; G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p. 134.

<sup>52</sup> Nella prima versione si leggeva infatti: "L'associazione o il gruppo è mafioso quando coloro che ne fanno parte hanno lo scopo di commettere delitti o comunque di realizzare profitti o vantaggi

quanto la forma verbale “valendosi”, ivi impiegata, portava a ritenere sufficiente la semplice intenzione di usare tale forza, questa prima ricostruzione venne, però, sconfessata nel prosieguo dell’*iter* normativo.

Infatti, nella seduta delle Commissioni riunite della Camera dei deputati del 1982, tale forma verbale fu sostituita dall’attuale verbo all’indicativo, dopo che l’onorevole Mammi ebbe presentato un emendamento nel quale si evidenziava proprio come elemento oggettivo e fondamentale, l’uso della forza intimidatrice<sup>53</sup>.

Fu così approvato il testo come proposto dall’onorevole Mammi, che però venne adottato nell’erronea convinzione che la modifica avesse solo un valore formale senza incidere sulla struttura del reato.

Si può, dunque, concludere accogliendo la tesi che ritiene più aderente sia alla lettera che alla *ratio* della norma, la necessità di accertare, ai fini della sussistenza del reato, che l’associazione sia

---

per sé o per altri, valendosi della forza intimidatrice del vincolo mafioso”, in G. FIANDACA, *Commento all’art. 1*, cit., p. 262.

<sup>53</sup> “A me pare che l’elemento costitutivo del fatto mafioso sia rappresentato dall’avvalersi della forza intimidatrice di un vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva.” Questo è quanto si legge nell’emendamento proposto dall’on. Mammi, in G. SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., p. 52.

effettivamente dotata di una capacità intimidatrice, derivante dal vincolo associativo, e altresì in grado di sprigionare, se sfruttata, le condizioni di assoggettamento e omertà nell'ambiente circostante.

La forza di intimidazione ha, pertanto, un duplice rilievo nell'economia della fattispecie: dal punto di vista oggettivo è elemento indispensabile di cui l'associazione deve essere dotata; sotto il profilo soggettivo, invece, è oggetto del dolo specifico degli affiliati nella prospettiva del suo utilizzo effettivo<sup>54</sup>.

Una conferma di quanto affermato sull'impiego effettivo della forza intimidatrice proviene da una datata sentenza del Tribunale di Cosenza<sup>55</sup>, ove, nella motivazione si afferma che la teoria opposta, basata su uno sfruttamento potenziale, porterebbe a <<processi alle intenzioni>>.

---

<sup>54</sup> Così, A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 70.

<sup>55</sup> Ci si riferisce a Tribunale di Cosenza 23 novembre 1984, Musacco e altri, inedita.

## 5. L' ASSOGGETTAMENTO E L' OMERTA'.

Il metodo mafioso è, come osservato, l'elemento che caratterizza e contraddistingue il delitto di associazione mafiosa dalle altre fattispecie associative.

Il terzo comma dell'art. 416-bis, nel definirlo, richiede che la forza di intimidazione non solo promani dal vincolo associativo, ma che sia tale da generare una <<condizione di assoggettamento e di omertà>>.

Queste condizioni ricoprono nella struttura della fattispecie un ruolo tutt'altro che secondario, svolgendo un'essenziale funzione tipizzante rispetto alla carica intimidatoria dell'associazione, che deve essere tale, appunto, da determinare, ove impiegata, entrambe le condizioni; nel senso cioè, che ai fini della configurabilità del delitto, non rileva qualsiasi forza di intimidazione, ma solo quella che determini assoggettamento e omertà qualora venga sfruttata<sup>56</sup>.

L'intimidazione pone, dunque, come conseguenza diretta e immediata i due profili dell'assoggettamento all'interno dell'associa-

---

<sup>56</sup> A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 73; A. INGROIA, voce *Associazione di tipo mafioso*, in Enc. dir., Milano, 1997, p. 6.

zione e dell'omertà al suo esterno, che rappresentano un vero e proprio patrimonio, un arricchimento importante per il conseguimento delle finalità<sup>57</sup>.

L'assoggettamento e l'omertà, non assurgono ad elementi caratterizzanti il metodo mafioso, ma rappresentano la naturale conseguenza dell'impiego e dell'effettivo sfruttamento della forza di intimidazione da parte dell'associazione mafiosa.

Il legislatore ha assunto ad indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione, i due requisiti, che, però, rispetto alla forza di intimidazione non hanno valenza di elementi autonomi, ma si pongono in un rapporto di stretta causalità con la capacità intimidativa, come del resto dimostra la locuzione "che ne deriva" impiegata dal legislatore nel terzo comma<sup>58</sup>.

Come suggerisce la stessa struttura linguistica della norma, appare evidente che l'assoggettamento e l'omertà entrano nell'economia descrittiva della fattispecie solo come meri attributi qualificanti la forza di intimidazione del vincolo associativo; è, quindi,

---

<sup>57</sup> G.M. FLICK, *L'associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi posti dall'art. 416-bis c.p.*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 855.

<sup>58</sup> A. BARAZZETTA, *Art. 416-bis*, in E.Dolcini-G. Marinucci (fondato da), E.Dolcini-G.L.Gatta (diretto da), *Codice penale commentato*, Tomo II, IV ed., Milano, 2015, p. 1654.



l'intimidazione il polo centrale attorno a cui ruota tutto l'apparato descrittivo: una intimidazione che scaturisce da un'associazione in grado di generare intorno a sé una fitta rete di ricatti e paure<sup>59</sup>.

Che sia questa la reale portata della norma, è dimostrato, tra l'altro, dall'ultimo comma dell'art. 416-bis, ove, nell'estendere l'applicabilità della disposizione anche ad altre realtà mafiose, si fa riferimento solo alla <<forza di intimidazione del vincolo associativo>>, il che dimostra, non che in tali casi l'assoggettamento e l'omertà non siano richiesti, il che sarebbe assurdo, ma che tali situazioni siano già, di per sé, insite nella forza di intimidazione, in quanto si presentano come effetti diretti della stessa<sup>60</sup>.

Infatti, nel caso in cui queste condizioni dipendano da fattori diversi dalla capacità intimidatrice del vincolo associativo, non ci troveremmo di fronte allo schema del delitto di associazione mafiosa, ma semmai, di fronte ad una semplice associazione per delinquere comune ex art. 416 c.p.<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> L. DE LIGUORI, *La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso*, in Cass. pen., 1988, p. 1612.

<sup>60</sup> Così, G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 95; L. DE LIGUORI, *La struttura normativa*, cit., p. 1612; G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 168.

<sup>61</sup> A. BARAZZETTA, *Art. 416-bis*, cit., p. 1654.

L'assoggettamento e l'omertà sono richiesti entrambi ai fini della consumazione del reato: questa affermazione trova riscontro nel testo normativo, come dimostrato dalla congiuntiva "e" ivi impiegata; non è, pertanto, sufficiente una forza intimidatrice che generi solo assoggettamento, ma è necessario che produca anche omertà<sup>62</sup>.

Entrambi gli elementi, pur rappresentando, in un certo senso, <<due facce della stessa medaglia>><sup>63</sup>, ed essendo anche, difficilmente scindibili, presentano, tuttavia, una valenza autonoma, in quanto, autonoma e diversa è la funzione da essi svolta.

Appare, a tal punto, necessario soffermarci su entrambe le condizioni, partendo da una ricostruzione semantica dei due termini, ricordando sempre, però, che entrambe le condizioni sono conseguenze dirette della forza intimidatrice del vincolo associativo.

L'assoggettamento viene normalmente definito come lo *status* di intimidazione visto dalla prospettiva dei rapporti interpersonali e che quindi opera sia all'interno che all'esterno dell'associazione,

---

<sup>62</sup> Così, G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 37.

<sup>63</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, vol. I, IV ed., Bologna, 2012, p. 495.

legando ad essa l'individuo o perché partecipe o perché destinato ad esserne vittima<sup>64</sup>.

In relazione a questo *status* di succubanza, costrizione, in capo per lo più a soggetti estranei al sodalizio, è stata avanzata una diversa ricostruzione basata sulla differenza tra un assoggettamento <<generico>> e uno <<specifico>><sup>65</sup>.

La prima tipologia di assoggettamento, quella, cioè, <<generica>>, si configurerebbe allorché il sodalizio mafioso abbia generato al suo esterno una diffusa propensione al timore, riflettendo un primo livello di sfruttamento della “carica intimidatoria autonoma”, anche se si tratterebbe di uno sfruttamento cosiddetto <<inerziale>>, proiettato, cioè, non verso la diretta realizzazione del programma criminoso, ma impiegato soltanto al fine di creare l'ambiente ideale su cui operare successivamente; date le caratteristiche di questa forma di assoggettamento, se ne deduce come esso sia considerato un elemento oggettivo di fattispecie e quindi deve essere attuale e non meramente potenziale.

---

<sup>64</sup> L. DE LIGUORI, *La struttura normativa*, cit., p. 1612. Secondo, A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 73, tale condizione <<deve consistere in un effetto psicologico, temporaneo ed obiettivamente rilevabile, provocato dall'esercizio della forza intimidatrice di vincolo associativo: effetto che, per converso, non si verifica allorché questa forza non venga attivata>>.

<sup>65</sup> La distinzione suddetta è stata avanzata da G. TURONE, *Il delitto*, cit., pp. 136 ss.

Viceversa, l'assoggettamento c.d. <<specifico>> , ad avviso di questa ricostruzione interpretativa, sarebbe finalizzato alla realizzazione degli scopi tipici del sodalizio, non essendo, dunque, elemento oggettivo di fattispecie, ma oggetto del programma associativo, può essere anche soltanto potenziale<sup>66</sup>.

Passando, invece, ad esaminare il secondo effetto scaturente dalla forza intimidatrice, ovvero l'omertà, appare evidente come si imponga necessario un richiamo alle categorie sociologiche, posto che il termine corrisponde a un concetto legato alle esperienze della "mafia storica"<sup>67</sup>.

Se, infatti, si considerano le situazioni tipiche delle "mafie storiche", l'omertà appare come il rifiuto incondizionato e assoluto di collaborare con gli organi statali, anche per la volontà di non legittimare una possibile interferenza dello Stato nella sfera dell'associazione.

Da un punto di vista prettamente giuridico, appare evidente, però, come la nozione di omertà vada intesa in senso più limitato; infatti, essa viene normalmente individuata in quei comportamenti caratterizzati dal favoreggiamento, dalla reticenza e dal rifiuto di

---

<sup>66</sup> In questi termini, cfr., G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 137.

<sup>67</sup> G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 152.

collaborare con i pubblici poteri; comportamenti questi riscontrabili tanto nelle vittime quanto nel contesto sociale in cui opera l'associazione mafiosa e che non sono altro che dei riflessi della condizione di assoggettamento<sup>68</sup>.

Nell'accezione dell'art. 416-bis, inoltre, tale situazione derivando dalla sola forza di intimidazione, si basa sulla paura che la vittima nutre verso il sodalizio mafioso, non avendo, infatti, nessuna rilevanza il rifiuto derivante da motivi contingenti, occasionali, personali.

Emblematica di quanto detto è la circostanza per cui la definizione più puntuale del concetto normativo di omertà, sia stata data dalla giurisprudenza in un procedimento relativo non alla mafia storica, bensì al delitto di associazione per delinquere semplice, ove la giurisprudenza di legittimità ha definito l'omertà come «rifiuto diffuso, anche se non generale, di collaborare con gli organi dello Stato, dovuto alla paura di danni non tanto all'integrità della propria persona ma anche solo alla paura di minacce di danni rilevanti [...] non è neppure necessario che le conseguenze minacciate si

---

<sup>68</sup> G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 38, nello stesso senso, cfr., G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 153; A. INGROIA, *L'associazione*, cit., p. 75.

verifichino, ma è sufficiente che integrino il ragionevole timore che induca al silenzio e all'omertà>>><sup>69</sup>.

Si è detto precedentemente che, ai fini dell'integrazione del delitto ex 416-bis, debba sussistere oltre all'assoggettamento, anche l'omertà.

La puntualizzazione necessita, però, secondo alcuni, una avvertenza, poiché, affidando a tale elemento, un ruolo così importante nella fattispecie, sorge il rischio di richiamare una nozione di omertà di derivazione subculturale<sup>70</sup>; con la conseguenza di escludere, dall'ambito di applicabilità della norma, realtà associative non meno pericolose che si avvalgono di una condizione di omertà non permanente, ma legata al concreto sfruttamento della forza intimidatrice di cui è dotato il sodalizio.

Di tale rischio il legislatore, mosso da preoccupazioni emergenziali, non sembrerebbe essere stato molto consapevole, ragion per cui, ci si è orientati a non sopravvalutare la nozione di omertà nell'economia della fattispecie<sup>71</sup>.

---

<sup>69</sup> In tali termini si è espressa, Cass., sez. VI, 10 giugno 1989, Teardo, riportata da G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 154.

<sup>70</sup> Di omertà di matrice subculturale, parla G. TURONE, *Il delitto*, cit., pp. 159 ss.

<sup>71</sup> Critico in tal senso appare, A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 75.

Si è già incidentalmente detto che le due condizioni debbano riguardare i soggetti terzi, estranei all'organizzazione mafiosa, anche se non è mancato chi ha ravvisato l'operatività di entrambe le situazioni anche all'interno dell'associazione stessa<sup>72</sup>.

Secondo tale opinione, da un lato, l'assoggettamento ricomprende anche la posizione di succubanza, di vassallaggio che lega l'associato meno autorevole a quello più autorevole e al gruppo; dall'altro lato, la particolare carica intimidatoria può ben riflettersi anche sugli associati, come normalmente accade nei casi delle mafie "storiche".

L'assunto, in realtà, è controverso e nasce da un equivoco.

Infatti, a parte l'osservazione secondo cui, il <<cemento che lega tra di loro gli associati, più che dal timore e dalla soggezione, è costituito dalla comune adesione ad una specifica subcultura>><sup>73</sup>, lo sdoppiamento dell'assoggettamento e dell'omertà in interno ed esterno, non sembra essere aderente né alla formulazione legislativa, né alla *ratio legis*.

---

<sup>72</sup> G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 157, nello stesso senso, cfr., G.M. FLICK, *L'associazione*, cit., pp. 855 ss.

<sup>73</sup> G. FIANDACA, *Commento all'art. 1*, cit., p. 260.

Considerando, infatti, il rapporto di causa-effetto tra la forza intimidatrice e le due condizioni, non sembrano avere alcun rilievo l'assoggettamento e l'omertà di matrice subculturale: infatti, se si tiene conto della *ratio legis*, ci si accorge che essa è diretta a tutelare l'ordine pubblico, che non viene messo in pericolo, allorquando lo sfruttamento della forza intimidatrice sia diretto verso l'interno dell'associazione<sup>74</sup>; tutt'al più, lo sfruttamento dell'intimidazione verso gli associati potrà avere rilievo solo nell'accertamento e nella graduazione delle singole responsabilità<sup>75</sup>.

L'interpretazione qui respinta, non solo, porterebbe ad applicare il 416-bis anche quando l'assoggettamento e l'omertà siano solo interni all'associazione o derivanti da una matrice subculturale, ma di fatto priverebbe di significato la definizione normativa del metodo mafioso, violando, così, il principio di offensività.

In altre parole, ciò che è necessario e sufficiente per la configurabilità del reato, sono soltanto i riflessi esterni della forza di intimidazione del vincolo associativo, e quindi le condizioni esterne di assoggettamento e di omertà<sup>76</sup>; questo trova riscontro anche nella

---

<sup>74</sup> A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 76.

<sup>75</sup> G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 39.

<sup>76</sup> G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 158.



giurisprudenza che ha ritenuto non irrilevanti ma anche non essenziali le condizioni di assoggettamento e di omertà che si manifestano in capo ai membri del sodalizio mafioso<sup>77</sup>.

In definitiva, data l'idoneità delle condizioni di assoggettamento e di omertà, a prestarsi a svariate interpretazioni, si è evidenziato come l'individuazione della forza di intimidazione, rilevante ai fini dell'integrazione del delitto, sia un'operazione abbastanza delicata e che, solo una corretta interpretazione del dettato normativo, potrà garantire che l'opera di sussunzione della concreta fattispecie sotto il paradigma della norma incriminatrice, avvenga al riparo da pregiudizi di qualsiasi tipo<sup>78</sup>.

---

<sup>77</sup> Tra le varie pronunce in tal senso, si ricordi: Cass., sez. I, 24 febbraio 1992, n. 4135, in Cass. pen., 1994, p. 926; Cass., sez. V, 23 giugno 1999, D'Alessandro, in Giust. pen., 2000, p. 658; Cass., sez. VI, 11 gennaio 2000, Ferone, in C.E.D., rv. 216633; più di recente, cfr., Cass., sez. I, 23 novembre 2016, n. 49820, in [www.neldiritto.it](http://www.neldiritto.it), ove la Corte ha ribadito che il metodo seguito dall'associazione mafiosa si caratterizza, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli affiliati della forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, che costituiscono l'effetto e la conseguenza per il singolo all'esterno dell'associazione.

<sup>78</sup> A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 79.

## **6. IL METODO MAFIOSO IN GIURISPRUDENZA.**

L'analisi sin qui condotta non può prescindere dall'importante contributo offerto dalla giurisprudenza, tanto quella di merito, quanto soprattutto, quella di legittimità in relazione all'elemento fondamentale del metodo mafioso nella fattispecie normativa dell'art. 416.bis c.p.; a tal fine, saranno prese in considerazione, quindi, alcune sentenze, per evidenziare il ruolo giocato dal metodo mafioso nell'economia della fattispecie associativa di stampo mafioso.

Una risalente pronuncia, considerata una delle più significative in materia, è la sentenza Grassonelli del 1991<sup>79</sup> nella quale la Corte affermò che <<per l'integrazione del delitto non è necessario che gli scopi siano raggiunti, ma la caratteristica dell'associazione mafiosa si rinviene proprio nella condizione di assoggettamento che implica uno stato di soggezione dei soggetti terzi, derivante dalla convinzione di essere esposti ad un concreto pericolo di fronte alla forza intimidatrice dell'associazione>>.

---

<sup>79</sup> Cass., 6 giugno 1991, Grassonelli, in Giust. pen., 1992, p. 77. La sentenza citata riguarda la strage di Porto Empedocle del 1986 e il conflitto tra gruppi rivali per il controllo di quel territorio.

Risale agli anni '90 anche un'altra significativa pronuncia della Corte di Appello di Genova<sup>80</sup> dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado.

La questione affrontata in tali pronunce riguardava l'attività posta in essere da un gruppo di pubblici ufficiali, facente capo a Teardo, presidente della giunta regionale ligure, che attraverso un uso sistematico dei loro poteri, e facendo ricorso allo strumento delle estorsioni, avevano creato un clima di intimidazione tra gli imprenditori interessati ai pubblici appalti.

In primo grado, il Tribunale di Savona aveva escluso il carattere mafioso del gruppo per mancanza della forza intimidatrice: nella specie, pur essendo state accertate numerose condotte concussorie nei confronti di un gruppo di imprenditori, lo stato di coazione degli imprenditori, non era stato imputato a una situazione di assoggettamento verso l'associazione in quanto tale, ma al c.d. *metus publicae potestatis*, ovvero alla paura generata dall'utilizzo distorto del potere di cui i pubblici ufficiali disponevano<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> Corte d'Appello di Genova, 17 dicembre 1990, Teardo e altri, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 324.

<sup>81</sup> A. MADEO, *Associazione di tipo mafioso e pubblici ufficiali concussori: un binomio incompatibile?* in Riv. it. dir. proc. pen., 1992 p. 340.

La Corte d'Appello era giunta alla medesima conclusione avanzata dal Tribunale circa la non sussistenza di un'associazione mafiosa, ma era giunta a tale soluzione percorrendo una via diversa: la Corte, infatti, aveva affermato l'inesistenza di un sodalizio mafioso, non perché ritenesse mancante l'intimidazione, ma perché aveva ravvisato la mancanza dell'omertà.

La Corte di Cassazione, annullò la sentenza, rinviandola nuovamente alla Corte d' Appello che si pronunciò con la sentenza del 17 dicembre 1990, con cui confermò, sia pure con motivazioni diverse, la sentenza di secondo grado che la Cassazione aveva annullato, ritenendo quindi non configurabile il reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. inizialmente contestato ai pubblici ufficiali dal giudice istruttore innanzi al Tribunale di Savona.

La Corte giunse a tale affermazione facendo leva su varie argomentazioni; innanzitutto, ricollegò la forza di intimidazione del gruppo non al vincolo associativo bensì al timore che le vittime nutrivano nei confronti dei pubblici ufficiali, in quanto esse temevano che, i pubblici ufficiali, avvalendosi dei poteri spettanti in virtù della posizione rivestita, potessero in qualche modo arrecare loro un qualsiasi danno; in tale prospettiva, dunque, l'intimidazione creata dal gruppo, per assumere caratteristiche mafiose, dovrebbe superare,

specialmente per il male minacciato, il semplice timore dell'abuso del pubblico potere e trovare fonte diretta nell'esistenza della realtà associativa, temibile per sé stessa<sup>82</sup>.

Dalla soluzione prospettata dalla Corte in sede di rinvio, si può notare come si sia adottato un atteggiamento di prudenza nell'applicazione dell'art. 416-bis, soprattutto in relazione a situazioni e organizzazioni lontane dai tradizionali contesti mafiosi.

Contraddice quanto sopra detto invece, una più recente pronuncia della Cassazione in cui è il metodo mafioso ad essere considerato elemento caratterizzante il delitto e non l'origine dell'associazione in contesti mafiosi per tradizione.

Si allude alla sentenza del 2001<sup>83</sup> con cui la Corte ha riconosciuto il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., nei confronti di un gruppo di cittadini cinesi che, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi, gestiva un traffico di clandestini verso il nostro Paese.

In senso opposto, invece, si pone una pronuncia del Tribunale di Bari del 2003<sup>84</sup>, che, sempre in riferimento ad un gruppo di cinesi dediti, anche essi al traffico di clandestini, ha escluso la sussistenza

---

<sup>82</sup> A. MADEO, *Associazione di tipo mafioso*, cit., p. 342.

<sup>83</sup> Cass., 30 maggio 2001, Hsiang Khe Zi, in *Foro it.*, 2004, p. 6.

<sup>84</sup> Tribunale Bari, 28 marzo 2003, Chen Jan Zhong, in *Foro it.*, 2004, p. 6.

del delitto di associazione mafiosa, in quanto il gruppo non aveva raggiunto nel territorio di riferimento una capacità intimidatrice autonoma e generale.

Sulla natura strumentale del metodo mafioso è fondata la motivazione di un'altra sentenza della Cassazione risalente al 2006<sup>85</sup>.

Il caso posto all'attenzione della Corte riguardava un sodalizio criminale operante in Lombardia che era stato considerato mafioso sulla base dei rapporti intrattenuti con un'associazione mafiosa operativa in Calabria, arrivando alla conclusione che essa avesse operato in luogo diverso godendo della fama criminale derivante dai rapporti con la casa madre calabrese.

Nella sentenza in esame, la Corte smentisce quanto sostenuto dai giudici di merito; ribadisce il carattere strumentale del metodo mafioso e il suo necessario impiego al fine di realizzare gli scopi, tanto che interpreta l'espressione "si avvalgono" nel senso di richiedere un uso attuale e costante della forza di intimidazione.

Viene accordata importanza anche al contesto sociale in cui opera il sodalizio, poiché ad avviso della Corte, il metodo mafioso si atteggia diversamente a seconda che esso operi in luoghi diversi da quelli, ove per tradizione, è ben radicato il fenomeno mafioso che,

---

<sup>85</sup> Cass., sez. V, 13 febbraio 2006 n. 19141.

proprio per tale ragione, permette di realizzare gli obiettivi per mezzo della sola fama di cui l'associazione gode.

La necessità di un radicamento territoriale, spiega, dunque, le cautele della giurisprudenza nell'inquadrare nell'art. 416-bis associazioni che si trasferiscono in un altro territorio, infatti, <<l'accertata natura mafiosa di un gruppo criminale non vale, per sé sola, ad integrare un analogo e autonomo reato per il solo fatto che alcuni dei suoi componenti si siano trasferiti in tutto o in parte in un'altra zona, ancor prima che abbiano radicato i loro metodi nel nuovo luogo di residenza>><sup>86</sup>.

In tempi recenti, la giurisprudenza ha anche messo in evidenza la necessità di non ridurre in termini geografici il requisito del controllo del territorio, ma deve essere inteso in termini più ampi, nel senso di idoneità e capacità dell'associazione di condizionare comunità o aggregazioni sociali<sup>87</sup>.

In relazione alle situazioni di assoggettamento e omertà, si è più volte evidenziato che l'intimidazione deve possedere una diffusività all'esterno, nei confronti di soggetti estranei all'associazione, in

---

<sup>86</sup> Cass., sez. V, 13 febbraio 2006, Bruzzanti, in Cass. pen., 2007, p. 2779.

<sup>87</sup> In relazione a queste ultime considerazioni, si rinvia a quanto scritto nel 3<sup>o</sup> cap., che ha ad oggetto, appunto, la questione, che, qui viene solo accennata.

quanto il potenziale offensivo dell'associazione si esprime solo nella misura in cui la stessa è in grado di esercitare la propria forza di condizionamento sui soggetti estranei al sodalizio<sup>88</sup>.

I tre requisiti della forza di intimidazione, dell'assoggettamento e dell'omertà, devono, inoltre, presentare il carattere della diffusività, anche se non generalizzata, poiché, non si richiede che l'assoggettamento e l'omertà riguardino un territorio particolarmente esteso, né tutti i settori di attività nel territorio interessato; tant'è vero che può essere considerata di tipo mafioso anche un'associazione che manifesti la sua forza e la sua presenza, ad esempio, soltanto nel settore del gioco d'azzardo o del traffico di droga<sup>89</sup>.

Argomentando ancora sul ruolo rivestito dal metodo mafioso nel delitto di cui all'art. 416-bis, la Corte di Cassazione ha avuto modo di elaborare nel tempo vari principi importanti; così, è stato affermato che, affinché l'associazione possa essere considerata mafiosa, deve aver acquisito una effettiva capacità intimidatrice nell'ambiente

---

<sup>88</sup> Cfr., Cass., sez. V, 19 dicembre 1997, in Cass. pen., 1999, p. 2510; Cass., sez. I, 24 dicembre 1992, *ivi*, 1994, p. 926; Cass., sez. V, 23 giugno 1999, in Giust. pen., 2000, p. 658.

<sup>89</sup> In dottrina, cfr., G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 39. In giurisprudenza, vedi, Cass., sez. VI, 11 gennaio 2000, Ferone, in Giust. pen., 2001, p. 481; più di recente, Cass., sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 15 giugno 2015, che ha riconosciuto il carattere mafioso di una struttura organizzata nella città di Roma.



circostante <sup>90</sup>, dalla quale scaturiscono l'assoggettamento e l'omertà, ma tale forza intimidatrice non costituisce una modalità della condotta associativa, bensì assolve ad una funzione strumentale rispetto al perseguimento degli scopi, alternativamente indicati dalla norma<sup>91</sup>.

L'avvalersi di questa forza, inoltre, ad avviso della Corte, può esplicarsi in vari modi: sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, che sulla base del vincolo e del suo manifestarsi ha già superato la soglia minima che consente l'uso della forza di intimidazione; ma anche mediante nuovi atti di violenza e minaccia, che realizzeranno l'effetto non già di per sé soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice conseguita dal sodalizio<sup>92</sup>.

Ancora su tale forza intimidatrice, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che essa debba promanare dall'associazione in quanto tale, essendo irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato, la circostanza per cui essa sia addebitabile a un singolo affiliato<sup>93</sup>, in quanto contro l'intimidazione derivante da un sodalizio mafioso è più

---

<sup>90</sup> Così, Cass., sez VI, 11 gennaio 2000, n. 1612, in C.E.D., rv. 216632.

<sup>91</sup> Cass., sez. I, 6 aprile 1987, n. 13070, in Cass. pen., 1989, p. 348.

<sup>92</sup> Così, Cass., sez. VI, 31 gennaio 1996, n. 7627, in Cass. pen., 1997, p. 3383.

<sup>93</sup> Cass., sez. VI, 23 giugno 1999, n. 2402, in Cass. pen., 2000, p. 3299. In dottrina, in tal senso, cfr., tra gli altri, G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 40.

difficile difendersi rispetto a quella derivante da una singola persona, contro cui la potenziale vittima ha maggiori probabilità di opporsi, anche confidando sull'intervento dei pubblici poteri.

## **7. LA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO E I RAPPORTI CON L'ART 416 BIS.**

Tra i primi strumenti per fronteggiare le forme non partecipative di sostegno alla criminalità mafiosa, va certamente annoverata l'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, poi convertito in legge 17 luglio 1991, n. 203<sup>94</sup>.

In un momento storico in cui non si era ancora affermato stabilmente il concorso esterno in associazione mafiosa, la scelta del legislatore si era orientata nella direzione di dar vita ad una nuova circostanza, comune ma ad effetto speciale, per stigmatizzare qualsiasi fatto espressivo di "adesione" ai metodi e alle finalità delle associazioni mafiose<sup>95</sup>, per valorizzare simbolicamente le condotte "ad ambientazione mafiosa", quelle zone grigie, cioè, nelle quali la

---

<sup>94</sup> L'art. 7 è così formulato: << Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà>>.

<sup>95</sup> G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali, dommatici ed applicativi*, Roma, 2016, p. 59.

presenza della mafia, anche se non effettivamente tangibile, veniva, tuttavia, percepita<sup>96</sup>.

Con l'aggravante in esame, il legislatore ha voluto apprestare uno strumento adeguato per colpire l'attività dei c.d. fiancheggiatori della criminalità organizzata, per punire, cioè, l'attività di quei soggetti che, pur non facendo parte di una cosca mafiosa, con il loro comportamento ribadivano la presenza dell'associazione mafiosa sul territorio o ne agevolavano l'attività.

La circostanza aggravante, lascerebbe trasparire, dunque, un preciso intento politico-criminale; quello, cioè, di assicurare una copertura repressiva totale del fenomeno mafioso<sup>97</sup>, intento che sarebbe tra l'altro giustificato dall'avvertita necessità di fronteggiare più efficacemente l'allarmante *escalation* dei delitti di criminalità organizzata<sup>98</sup>.

---

<sup>96</sup> A. ALBERICO, *L'aggravante dell'agevolazione mafiosa ed il problema della sua estensione concorsuale*, in *Indice pen.*, 2017, p. 226.

<sup>97</sup> G. DE VERO, *La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 43.

<sup>98</sup> Così, E. SQUILLACI, *La circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa nel prisma del principio costituzionale di offensività*, in *Arch. pen.*, 2011, p. 6.

La circostanza presenta una fisionomia ancipite<sup>99</sup>, poiché si snoda in due varianti, definite, rispettivamente “aggravante del metodo mafioso” e “aggravante dell’agevolazione mafiosa”; l’una di tenore oggettivo, incentrata sul fatto di avvalersi del metodo mafioso nella realizzazione del reato, l’altra di tipo soggettivo, che attribuisce, invece, portata aggravante alla finalità di agevolare, mediante il delitto commesso, l’attività dell’associazione di stampo mafioso<sup>100</sup>.

La struttura dell’aggravante richiama gli elementi del terzo comma dell’art. 416-bis, e cioè, sia la forza di intimidazione del vincolo associativo, sia la condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, tanto da far denunciare un possibile rischio di assorbimento tra le due figure per violazione del *ne bis in idem* sostanziale quando autore del fatto aggravato sia un partecipe all’associazione<sup>101</sup>.

L’aggravante del metodo mafioso presenta due ordini di problemi; la prima questione riguarda il suo ambito di applicabilità, se cioè, essa possa essere applicata tanto al soggetto estraneo a un sodalizio mafioso, quanto all’affiliato, mentre il secondo problema

---

<sup>99</sup> A. ALBERICO, *L’aggravante dell’agevolazione mafiosa*, cit., p. 227.

<sup>100</sup> G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 187.

<sup>101</sup> In tal senso, cfr., G. DE VERO, *La circostanza aggravante*, cit., p. 43. Tale orientamento appare però superato da parte della giurisprudenza, anche se merita di essere ricordato per una comprensione della *ratio* sottostante alla circostanza.

concerne il rapporto che intercorre tra il metodo mafioso previsto dall'aggravante in esame e quello di cui all'art. 416-bis c.p.

Iniziando dalla problematica relativa al metodo mafioso, si può notare, come a norma dell'art. 7, sia previsto un aggravio di pena per il soggetto che <<abbia agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis>>; detta ipotesi fa riferimento ai casi in cui la condotta si contraddistingua per la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo o per il giovare delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano<sup>102</sup>.

Il fatto che la circostanza abbia richiamato le caratteristiche strutturali del delitto di associazione mafiosa, non comporta necessariamente che l'autore del reato debba essere un associato, ma la caratteristica della circostanza aggravante è data dalle modalità di azione; essa, cioè, va parametrata non al *metus* subito dalla vittima, bensì al comportamento dell'agente<sup>103</sup>.

Questa interpretazione trova riscontro anche in alcuni arresti giurisprudenziali, secondo cui <<i caratteri mafiosi del metodo

---

<sup>102</sup> E. RECCIA, *L'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di "inafferrabilità del penalmente rilevante"*, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., 2015, n. 2, p. 253.

<sup>103</sup> Così, C. DE ROBBIO, *La c.d. <<aggravante mafiosa>>: circostanza prevista dall'art. 7 del d.l.g. n. 152 del 1991*, in Giur. merito, 2013, p. 1617.

utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica, sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata>><sup>104</sup>.

Da quanto detto, si deduce, dunque, che il criterio da seguire per il riscontro del metodo mafioso, ai fini della configurabilità dell'aggravante, dovrebbe essere quello di analizzare la condotta tenuta dal soggetto agente, che dovrebbe caratterizzarsi per un utilizzo riscontrabile del metodo mafioso; tant'è vero che, ad avviso della giurisprudenza, perché si configuri l'aggravante, non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la "caratura mafiosa" dell'agente, essendo, invece, necessaria una condotta realizzata secondo le modalità di cui all'art. 416-bis<sup>105</sup>.

Rimane sempre il problema di spiegare cosa si deve intendere per "avvalersi del metodo mafioso". Rispondere a tale domanda potrebbe essere abbastanza agevole se, l'art. 416-bis, cui l'aggravante

---

<sup>104</sup> Cfr., Cass., sez VI, 26 maggio 2011, n. 28017, in De jure; Cass., sez. VI, 2 aprile 2007, n. 21342, in C. DE ROBBIO, *La c.d. <<aggravante mafiosa>>*, cit., p. 1618.

<sup>105</sup> Cass., sez. VI, 4 luglio 2011, n. 27666; Cass., sez. VI, 26 aprile 2007, n. 26230.

fa rinvio, avesse tipizzato questa modalità, ma, purtroppo questo non è accaduto; ma, anzi, per l'effetto traslativo, il deficit di tassatività dell'art. 416-bis si estende anche agli elementi tipizzanti l'art. 7<sup>106</sup>, producendo l'effetto, esemplificato dall'immagine di un "gatto che si morde la coda"<sup>107</sup>.

È necessario, a questo punto, considerare attentamente il ruolo che il metodo mafioso è chiamato a svolgere nei due diversi contesti normativi, vale a dire, quello del 416-bis e quello dell'aggravante qui considerata.

Va detto che, al di là della coincidenza letterale, l'elemento costitutivo previsto dall'art. 416-bis e la circostanza aggravante ex art. 7, si collocano in due ordini di grandezze incommensurabili, che ne impongono una ricostruzione in termini di reciproca autonomia<sup>108</sup>; infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite, «il metodo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p. e quello di cui alla disposizione che prevede la circostanza aggravante integrano due entità distinte: il primo connota il fenomeno associativo ed è, al pari del vincolo, un elemento che permane indipendentemente dalla

---

<sup>106</sup> Così, E. RECCIA, *L'aggravante ex art. 7*, cit., p. 253.

<sup>107</sup> E. RECCIA, *L'aggravante ex art. 7*, cit., p. 254.

<sup>108</sup> G. DE VERO, *La circostanza aggravante*, cit., p. 47.



commissione dei vari reati; il secondo costituisce eventuale caratteristica di un concreto episodio delittuoso, ben potendo accadere che un associato ponga in essere una condotta penalmente rilevante, pur costituendo reato-fine, senza avvalersi del potere intimidatorio del gruppo>><sup>109</sup>.

Si ritiene di essere di fronte ad accadimenti che si distinguono sia per disvalore di azione che per disvalore di evento<sup>110</sup>.

Dei due, quello che più interessa ai nostri fini, è il diverso disvalore di azione; è proprio questa diversità che impone di considerare in termini differenziati il concetto di metodo mafioso nella norma codicistica e nell'art. 7.

Dal punto di vista del disvalore di azione, infatti, perché si configuri l'aggravante non è necessario che l'associazione evocata al momento della realizzazione del reato esista nella realtà, essendo sufficiente, infatti, che la violenza o la minaccia richiamino alla mente della vittima la forza intimidatrice del vincolo associativo, a differenza, quindi, dell'ipotesi contemplata ex art. 416-bis, in cui il

---

<sup>109</sup> Cass., Sez. un., ord. n. 34473/2012, in Cass. pen., 2014, p. 521.

<sup>110</sup> A. ALBERICO, <<Giudizi di fatto>> e contiguità mafiosa nella recente giurisprudenza costituzionale, in Cass. pen., 2014, p. 521.

metodo deve caratterizzare l'operato di una organizzazione effettivamente costituita<sup>111</sup>.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>112</sup>, il metodo mafioso richiamato dall'art. 7, costituisce una diversa entità; nel caso dell'art. 416-bis, il metodo mafioso permarrebbe quale <<patrimonio sociale e caratteristica dell'azione del gruppo>>, a prescindere dalla commissione di delitti; nel caso dell'aggravante, invece, il metodo mafioso sarebbe la manifestazione eventuale di un concreto episodio delittuoso.

---

<sup>111</sup> In tal senso, cfr., Cass., sez II, 25 marzo 2015, n. 16053, in DeJure. In dottrina, sulla diversità tra le due ipotesi normative, vedi, G. DE VERO, *La circostanza aggravante*, cit., pp. 47 ss, ove l'Autore ritiene che il metodo mafioso rilevante ai sensi dell'art. 416-bis è la connotazione strutturale di un fenomeno associativo complesso e individua, dunque, un'attività continua, seriale, non destinata a riproporsi nell'attualità di contenuti violenti o minacciosi. Nel caso della circostanza aggravante, invece, l'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo, rappresenta una modalità concreta di realizzazione di un fatto delittuoso, di modo che è nell'attualità del singolo delitto che vanno ricercati i connotati più coerenti con la definizione letterale del requisito tipico, e, per questi motivi, nel caso dell'aggravante, il metodo mafioso deve risultare integralmente dalla modalità di condotta tenuta dall'agente nell'esecuzione del reato, che deve esternare una sicura e precisa evocazione del potenziale intimidativo del sodalizio mafioso.

<sup>112</sup> Cass., Sez. Un., 28 marzo 2001, n. 10, in S. ARDITA, *Partecipazione all'associazione mafiosa e aggravante speciale dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Concorso di aggravanti di mafia nel delitto di estorsione. Problemi di compatibilità tecnico-giuridica e intenzione del legislatore*, in Cass. pen., 2001, p. 2669.

Questa ricostruzione, però, incontra un limite più volte denunciato: la carenza di descrittività dell'art. 416-bis, ma anche la difficoltà, sul piano logico e cronologico, di distinguere tra metodo mafioso come patrimonio sociale e metodo mafioso come manifestazione concreta di un singolo delitto<sup>113</sup>.

Se si pensa, infatti, alle caratteristiche dell'associazione mafiosa, si può ben ricordare, come un elemento importante è dato dalla c.d. *affectio societatis*, ossia la volontà di far parte stabilmente dell'associazione e di utilizzarne le relative modalità mafiose; per cui, si potrebbe sostenere che nell'art. 416-bis, azione e metodo mafioso *simul stabunt, simul cadent*<sup>114</sup>; nel caso dell'aggravante, invece, a rilevare è soltanto un comportamento che si contraddistingue per le specifiche modalità impiegate: quello che manca in tal caso è proprio la *affectio societatis*.

La differenza tra metodo mafioso nell'associazione e nell'aggravante, senza dubbio, esiste; se nell'associazione, perché il metodo sia exteriorizzato è sufficiente far ricorso a <<precedenti esiti intimidativi>><sup>115</sup>, altrettanto non può dirsi per il caso della circostanza

---

<sup>113</sup> Così, S. ARDITA, *Partecipazione all'associazione*, cit., p. 2670.

<sup>114</sup> S. ARDITA, *Partecipazione all'associazione*, cit., p. 2671.

<sup>115</sup> A tal proposito, cfr. G. SPAGNOLO, *L'associazione*, cit., p. 29.

aggravante: in tal caso si richiede la prova dell'attualità di tale *modus agendi* legato all'occasionalità della condotta aggravata<sup>116</sup>.

Si è detto, che non tenere in considerazione questa minima precisazione, comporti il duplice rischio di applicare l'aggravante soltanto nei contesti geografici ad alta densità mafiosa e, nello stesso tempo, interpretare erroneamente il concetto dell' "avvalersi"<sup>117</sup>.

Circa il concetto di "avvalersi", stante il silenzio della norma sul punto, si è optato per un'interpretazione oggettiva, ma anche in tal caso, si rende necessaria operare una differenziazione tra le due previsioni normative; nel caso dell'art. 416-bis è un requisito collegato alle modalità operative della consorteria criminale, nell'ipotesi aggravante, invece, è reso manifesto in relazione al singolo episodio delittuoso e non ne rappresenta, dunque, un elemento tipico, avendo soltanto natura occasionale.

---

<sup>116</sup> In dottrina, vedi, E. RECCIA, *L'aggravante ex art. 7*, cit., p. 256. In giurisprudenza, cfr., Cass., sez. III, 30 aprile 2015, n. 47588, in [www.sicurezzaegiustizia.com](http://www.sicurezzaegiustizia.com).

<sup>117</sup> Così, E. RECCIA, *L'aggravante ex art. 7*, cit., p. 256; G. DE VERO, *La circostanza aggravante*, cit., p. 48. In giurisprudenza, tra le pronunce più datate, sembrano orientate a valorizzare un concreto contenuto intimidativo, Cass., 18 marzo 1994, Cass., sez. II, 17 giugno 1993, inedita. Tra le più recenti, si ricordi: Cass., sez. VI, 4 luglio 2011, n. 27666, cit., Cass., sez. VI, 26 aprile 2007, n. 26230, cit.

Abbastanza problematica è anche la prova che si richiede ai fini dell'avvalersi del metodo mafioso: ci si chiede, infatti, se essa abbia come oggetto il mero utilizzo di tale metodo o anche la consapevolezza e volontà di avvalersene.

A tal fine, si è sancito che il metodo mafioso nel caso dell'associazione è un elemento insito nella fisionomia della stessa, per cui per l'associato risulta più facile strumentalizzare anche solo l'alea di timore generata dal sodalizio, ma non per questo non deve essere dimostrato, anzi, la sua prova si rende necessaria proprio per evitare ogni tipo di automatismo e ogni violazione del principio di offensività; questa prova, ovviamente, si impone tanto più necessaria nel caso della circostanza aggravante, ove, proprio perché si tratta di condotte occasionali, è di fondamentale importanza distinguere e rafforzare la prova circa l'impiego del metodo mafioso<sup>118</sup>.

Questa ricostruzione pone in evidenza, quindi, una differenza tra la condotta del partecipe e quella dell'agente aggravato; se si opta per tale linea di pensiero, si finisce col riconoscere la diversità, tanto discussa, dei due metodi mafiosi, quello ex art. 416-bis e quello ex art. 7, differenza che si ritrova non solo nell'elemento oggettivo, ma anche sul piano delle finalità che spingono i due soggetti ad agire; con la

---

<sup>118</sup> E. RECCIA, *L'aggravante ex art. 7*, cit., p. 258.

conseguenza che, se nella circostanza aggravante l'uso del metodo mafioso e la finalità si differenziano da quanto previsto dal 416-bis, si può arrivare alla logica conclusione che la circostanza aggravante di cui all'art 7 della legge n. 203 del 1991, ha una sua autonomia rispetto al delitto di associazione mafiosa<sup>119</sup>.

Questa conclusione non elimina, però, i numerosi dubbi sulla circostanza aggravante, almeno, fino a quando non si avrà piena coscienza della differenza, seppur sottile, tra metodo mafioso nell'associazione di stampo mafioso e nell'aggravante ex art. 7.

Oltre al discusso problema del metodo mafioso, la disciplina dettata dall'art. 7 in questione, ha posto l'interprete, come si è detto precedentemente, di fronte a un ulteriore problema interpretativo: vale a dire, quello concernente la cerchia elettiva dei suoi destinatari.

L'interrogativo di fondo è se essa si applichi soltanto nei confronti dei soggetti estranei al reato associativo, ovvero anche agli autori delle condotte riferibili all'art. 416-bis<sup>120</sup>.

---

<sup>119</sup> E. RECCIA, *L'aggravante ex art. 7*, cit., p. 258.

<sup>120</sup> M. RONCO, *L'Art. 416-bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in AA.VV., *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di B. Romano e G. Tinebra, Milano, 2013, p. 107.

Entrambe le soluzioni presentano alcuni inconvenienti: la prima, perché potrebbe sanzionare più gravemente soggetti che hanno una minore responsabilità penale rispetto a coloro cui la circostanza non si applicherebbe in quanto componenti del sodalizio; la seconda soluzione, invece, determinerebbe un duplice carico sanzionatorio, violando, così, il principio del *ne bis in idem* sostanziale.

Tuttavia, tra i due inconvenienti è meno allarmante il primo, perché, con un'attenta modulazione della pena in concreto, si riuscirebbero ad evitare disparità di trattamento.

Guardando alla *ratio* della circostanza, si è intravista la possibilità di escludere dal suo raggio di azione i soggetti appartenenti all'associazione mafiosa; se, infatti, come si è detto, con tale circostanza, il legislatore ha voluto estendere una copertura punitiva a qualsiasi manifestazione mafiosa, non avrebbe senso applicarla a chi, essendo già punito per la sua appartenenza al sodalizio, non necessita di ulteriore aggravamento sanzionatorio<sup>121</sup>.

La questione ha interessato non solo la dottrina, ma anche e soprattutto un vivace dibattito è sorto nella giurisprudenza che, con pronunce non sempre conformi, aveva affrontato la problematica

---

<sup>121</sup> In senso critico, S. ARDITA, *Partecipazione all'associazione mafiosa*, cit., p. 2670; M. RONCO, *L'art. 416-bis nella sua origine*, cit., p. 107.

senza riuscire, però, a giungere a un punto fermo; da ultimo, raggiunto soltanto nel 2001 con una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione.

Alle varie decisioni<sup>122</sup> che escludevano l'aggravante in parola a coloro che facevano già parte di un sodalizio mafioso, si sono contrapposte altre di segno contrario, che, invece, hanno affermato la compatibilità dell'aggravante ex art. 7 con la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa<sup>123</sup>.

Il contrasto sorto in giurisprudenza, come anticipato, è stato risolto nel 2001, con una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la c.d. sentenza Cinalli<sup>124</sup>, con cui i giudici di legittimità hanno finalmente affermato la piena compatibilità tra l'aggravamento speciale previsto dall'art. 7 e la partecipazione all'associazione mafiosa.

---

<sup>122</sup> Tra le sentenze che negavano l'applicabilità dell'aggravante al partecipe, cfr., Cass., sez. V, 26 giugno 1997, Morelli, n. 1718, in Cass. pen., 1998, p. 3241; Cass., sez. V, 3 luglio 1997, Bellanova, n. 1282, ivi, 1998, p. 2343; Cass., sez. I, 5 luglio 1994, in C.E.D., Rv. 199275.

<sup>123</sup> In tal senso, vedi: Cass., sez. I, 18 novembre 1998, Vitale, n. 1062, in Cass. pen., 2000, p. 1945; Cass., sez. II, 4 marzo 1998, Monforte, n. 14, ivi, 2000, p. 36; Cass., sez. VI, 2 settembre 1997, Bianco, n. 303, ivi, 1999, p. 847, secondo la quale: «L'aggravante prevista dall'art. 7 della legge 203/1991, è applicabile ai singoli reati-fine commessi dal soggetto appartenente ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso».

<sup>124</sup> Cass., Sez. Un., 28 marzo 2001, Cinalli, n. 10, in Cass. pen., 2001, p. 2662.



Analizzando le due tipologie di aggravanti previste dall'articolo, il Supremo Collegio ha concluso che l'espressione impiegata in tale disposizione, può comprendere sia i delitti-fine ricadenti nel programma criminale dell'associazione, cioè, i delitti commessi dagli associati, ma anche alcune ipotesi delittuose commesse da soggetti estranei ed esterni all'associazione mafiosa<sup>125</sup>.

Secondo la sentenza Cinalli, sarebbe ipotizzabile che <<un associato attui una condotta penalmente rilevante e costituente reato-fine, senza avvalersi della forza intimidatrice del clan>>; così come è ipotizzabile che un associato ponga in essere qualche reato-fine del sodalizio senza, però, voler, nello specifico, agevolare l'attività dell'associazione.

Qualcuno ha ravvisato il punto debole della sentenza laddove essa afferma che possono configurarsi delitti-fine a prescindere dall'impiego del metodo mafioso, in quanto, è stato affermato che qualsiasi delitto commesso dagli associati nell'ambito del programma criminale di un clan mafioso, deve ritenersi commesso "avvalendosi

---

<sup>125</sup> G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 188.

del metodo mafioso”, dal momento che esso indica l’apparato strutturale-strumentale dell’associazione mafiosa<sup>126</sup>.

Da un’altra parte, invece, si è valorizzata la pronuncia in esame in quanto considerata ineccepibile sotto il profilo della disamina degli elementi da cui desumere la *ratio legis* del concorso tra aggravante del metodo mafioso e partecipazione; tenuto conto del momento storico in cui la stessa aggravante è stata introdotta, ma anche delle conseguenze aberranti cui porterebbe la sua applicazione ai soli *extranei*, si è ritenuto che la stessa sia stata pensata soprattutto per i partecipi all’associazione mafiosa e, dunque, per fronteggiare qualsiasi manifestazione esteriore di mafiosità a cui si accompagna la realizzazione di delitti<sup>127</sup>.

---

<sup>126</sup> Critico in questo senso è G. TURONE, *Il delitto*, cit. pp. 190 ss, ove l’Autore afferma che quello che rileva è che la <<carica intimidatoria>> e i suoi risvolti in termini di assoggettamento e di omertà costituiscano nel loro insieme un “formidabile fattore di impunità” di cui l’associazione mafiosa si avvale sistematicamente e in permanenza. L’Autore, inoltre, avanza seri dubbi sulla possibilità di ammettere un delitto che, pur ricadendo nel programma di delinquenza dell’organizzazione mafiosa, non sia commesso né avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis, né al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione stessa.

<sup>127</sup> S. ARDITA, *Partecipazione all’associazione mafiosa*, cit., p. 2672. In senso contrario, per evitare un depotenziamento del significato dell’”avvalersi” delle condizioni previste dal 416-bis, al fine di promuoverne un’interpretazione che esalti i connotati di <<visibilità>> e <<materialità>>, cfr., G. DE VERO, *La circostanza aggravante*, cit., p. 46.

Tuttavia, se non sembrano esserci problemi circa la contestazione di una fattispecie aggravata dall'art. 7, quale reato-fine di un'associazione mafiosa, diversa appare la situazione circa la possibile contestazione dell'aggravante insieme al delitto di associazione mafiosa; contestazione che sembra essere del tutto incompatibile in virtù del fatto che la condotta tipizzata ex 416-bis assorbe la previsione dell'aggravante<sup>128</sup>.

Focalizzando l'attenzione sulla sola aggravante del metodo mafioso, si è osservato come la sua funzione sia quella di reprimere il “metodo delinquenziale mafioso”, usato anche dal criminale che non faccia parte di un sodalizio mafioso e, in tal caso la tipicità della condotta circostanziata non è ricollegabile alla natura e alle caratteristiche del reato in sé considerato, ma al metodo impiegato; ne consegue, dunque, che affinché l'ipotesi aggravata possa ricorrere, è necessario oltre all'impiego del metodo, anche che l'agente sia consapevole che la criminalità organizzata si serva di quel metodo in quella data operazione<sup>129</sup>.

---

<sup>128</sup> Cfr., Cass., sez. I, n. 26609, 8 giugno 2011, in DeJure.

<sup>129</sup> E. RECCIA, *L'aggravante ex art. 7*, cit., p. 268.

Da questo punto di vista, perciò, come anche sancito dalla giurisprudenza di legittimità<sup>130</sup>, l'aggravante si configurerà anche senza fornire la prova circa l'esistenza dell'associazione, poiché quello che rileva è l'utilizzo di quel metodo in grado di evocare nella potenziale vittima quella coartazione e intimidazione tipica delle consorterie mafiose.

Concludendo il discorso, data l'ampiezza applicativa della disposizione, si può comprendere perché la circostanza aggravante prevista dall'art.7 della legge 203 del 1991, abbia rappresentato uno degli strumenti più usati dalla giurisprudenza per rispondere in maniera proporzionata alla gravità dei fatti rispetto a tutte le condotte riconducibili nella sfera della contiguità politico-mafiosa.

Tuttavia, la recente e sempre più repentina metamorfosi del fenomeno mafioso, ha radicato negli studiosi la convinzione di procedere ad una riforma dell'art. 416-bis che, basandosi sul metodo non solo mafioso, ma anche collusivo-corruttivo, consenta di superare le forzature interpretative che si sono sempre avute in materia di mafia<sup>131</sup>.

---

<sup>130</sup> Cass., sez. I, 4 novembre 2011, n. 5881, in C. DE ROBBIO, *La c.d. <<aggravante mafiosa>>*, cit., p. 1619.

<sup>131</sup> G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 62.

## **CAPITOLO SECONDO**

### **LA RILEVANZA DEL METODO MAFIOSO NEL DELITTO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO**

#### **Sezione I: Il metodo mafioso nella prima formulazione dell'art. 416-ter c.p.**

SOMMARIO: 1. L'origine dell'art. 416-ter c.p. – 2. I difetti dell'originaria struttura del reato. – 3. Il dubbio riferimento al metodo mafioso. – 4. Diversi orientamenti giurisprudenziali sulla rilevanza del metodo mafioso.

#### **1.L'ORIGINE DELL'ART 416-TER C.P.**

Un'attenta valutazione del fenomeno mafioso non può trascurare di prendere in considerazione anche l'aspetto relazionale della mafia, inducendo a considerare i rapporti che essa instaura oltre che con la società civile nel suo complesso, anche e soprattutto con il mondo della politica.

Proprio lo stretto legame che lega la mafia alla politica è stato considerato una caratteristica fondamentale che distingue la criminalità mafiosa da altre forme di delinquenza<sup>132</sup>.

---

<sup>132</sup> G. FIANDACA, *Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica*, in *Foro it.*, 1993, p. 137.

Il terreno su cui questo legame ha dato i suoi frutti è stato sicuramente quello elettorale; i mafiosi hanno assunto, sempre più spesso, il ruolo di <<grandi elettori>><sup>133</sup> e i politici, dal canto loro, hanno generosamente ricambiato l'appoggio ricevuto, fino a volte a divenire punto di riferimento della criminalità organizzata.

Nonostante l'evidente disvalore penale di tali legami, nel passato non solo la giurisprudenza, ma anche il legislatore si sono mostrati inclini a sottovalutare il legame mafia-politica e proprio per colmare il <<deficit di coraggio>><sup>134</sup>, rimproverato al legislatore del 1982 è intervenuto il decreto legge n. 306 del 1992, realizzando un doppio intervento normativo con l'obiettivo di colpire duramente il connubio mafia-politica.

Il decreto, convertito nella legge 6 agosto 1992<sup>135</sup>, n. 356 ha, infatti, da un lato modificato l'art. 416-bis c.p., introducendo un'altra

---

<sup>133</sup> G. FIANDACA, *Riflessi penalistici*, cit., p. 137.

<sup>134</sup> M. T. COLLICA, *Scambio elettorale politico mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 877.

<sup>135</sup> La legge 356/92 recante "modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata" conteneva sia norme in tema di rapporti mafia-politica, ma anche altre numerose importanti novità, tra cui: modifiche al codice di procedura penale che limitavano il contraddittorio in sede processuale, introduzione di nuovi reati contro l'attività giudiziaria, nuove misure di protezione per i collaboratori di giustizia e divieto di applicare misure alternative alla detenzione per gli appartenenti alla criminalità organizzata.

finalità tra quelle già previste per le associazioni mafiose, e dall'altro ha anche introdotto nel nostro sistema penale l'art. 416-ter, sotto la rubrica: “ Scambio elettorale politico-mafioso”.

La modifica dell'art. 416-bis c.p. ha riguardato il terzo comma ove si è prevista come finalità dell'associazione mafiosa anche quella di <<impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali>><sup>136</sup>.

Il clima nel quale vennero apportate tali modifiche favorì certamente le critiche mosse da parte della dottrina circa la reale portata di tale disposizione.

Nonostante la modifica operata all'art. 416-bis possa essere considerata come un incentivo per la giurisprudenza a combattere l'eccesso di *self restraint* giudiziale davanti ai casi di <<alta mafia>> o di <<mafia in guanti gialli>><sup>137</sup>, non è mancato, infatti, chi<sup>138</sup> ha considerato questa aggiunta “inutile”, argomentando sul fatto che tale

---

<sup>136</sup>L'art. 416-bis c.p., è stata modificato dall'art. 11 bis della legge n. 356, mentre è stato l'art. 11 ter della stessa legge ad introdurre l'art. 416-ter c.p.

<sup>137</sup> G. FIANDACA, *Riflessi penalistici*, cit., p. 138.

<sup>138</sup> In dottrina, cfr., A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993, p. 86; G. DE FRANCESCO, *Commento agli artt. 11-bis e 11-ter d.l. 8 giugno 1992*, n. 306, in *Legisl. pen.*, 1993, p. 124; G. SPAGNOLO, *L'associazione*, cit., p. 79.

finalità fosse già riconducibile ai “profitti o vantaggi ingiusti” di cui parlava la disposizione finale del precedente terzo comma.

Questa conclusione ha trovato conferma anche di recente in una sentenza della Cassazione<sup>139</sup> nella quale la Suprema Corte ha sancito che la disposizione introdotta dalla legge n. 356 del 1992, non dà vita a una fattispecie nuova, ma anzi già prima di tale modifica, il condizionamento del voto poteva essere considerato strumento per ottenere vantaggi ingiusti e dunque era già scopo tipico del sodalizio mafioso.

Si può dunque pensare che a tale innovazione legislativa debba essere riconosciuto solo un mero valore simbolico, per fugare ogni dubbio circa la possibilità di ricondurre questa finalità tra gli scopi dell'associazione mafiosa.

La vera novità è stata sicuramente rappresentata dall'inserimento nel codice penale di questo nuovo articolo, il 416-ter, espressione di una classe politica diretta a testimoniare in modo visibile la volontà di mettere sé stessa in discussione e contrapporsi alla mafia<sup>140</sup>.

---

<sup>139</sup> Cass., sez. I, 3 ottobre 2003, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 1226.

<sup>140</sup> C. VISCONTI, *Il reato di scambio elettorale politico mafioso*, in *Indice pen.*, 1993, p. 276.



Il periodo storico nel quale l'articolo fu concepito, rese molto difficile la sua formulazione e l'approvazione frettolosa che ne seguì dimostra chiaramente l'inadeguatezza della decretazione d'urgenza a disciplinare la materia penale<sup>141</sup>.

Per comprendere appieno le criticità poste dalla norma è bene esaminare l'*iter* legislativo sfociato poi nell'art. 416-ter c.p.

Sia il decreto legge n. 306 sia la legge di conversione n. 356, sono stati emanati nel 1992; il primo nel mese di giugno, la seconda due mesi dopo.

Già dalle date si può ben evincere il tragico momento storico che si stava vivendo; la strage di Capaci del 23 maggio e l'attentato di via D'Amelio del 19 luglio, in cui persero la vita due giudici impegnati in prima linea nella lotta contro la mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, indussero Governo e Parlamento a dare una risposta forte e chiara agli attacchi subiti e così, l'8 giugno 1992, vide luce il c.d. decreto Martelli, volto ad incidere sulla fase genetica dei rapporti mafia-politica sul terreno elettorale dove le consorterie

---

<sup>141</sup> Al riguardo utili sono le considerazioni fatte da G. INSOLERA, *Ripensare l'antimafia: il sistema penale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9 maggio 2014, ove l'Autore discute sui modi usati dal legislatore per reprimere e prevenire la criminalità mafiosa, esaminando quindi anche la formulazione dello scambio elettorale politico- mafioso.

mafiose si erano mostrate in grado di influenzare il corretto svolgimento della vita politica del Paese.

La richiesta di reprimere i rapporti che il mondo mafioso intratteneva con esponenti politici, proveniente *in primis* dall'opinione pubblica, rischiò di restare inascoltata; nel decreto Martelli, infatti, non c'era alcun riferimento al problematico rapporto mafia-politica<sup>142</sup>.

Il nostro legislatore conosceva molto bene l'esistenza di tali rapporti, ma era restio ad intervenire, probabilmente perché si trattava di un argomento che lo vedeva coinvolto e che avrebbe causato problemi a molti esponenti politici<sup>143</sup>.

È solo dopo l'uccisione del giudice Borsellino che venne presentato un emendamento che gettava le basi della riforma<sup>144</sup>; il Senato però non lo approvò, ma si dichiarò a favore di un altro

---

<sup>142</sup> Alcuni magistrati palermitani impegnati nella lotta alla mafia avevano redatto un documento in cui presentavano come improcrastinabile una riforma dell'art. 416-bis c.p., in modo da sanzionare la c.d. <<zona grigia>> della contiguità politico-mafiosa.

<sup>143</sup> G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali, dommatici ed applicativi*, Roma, 2016, p. 219.

<sup>144</sup> L'emendamento, presentato dal senatore Brutti, recitava: <<Al primo comma dell'art. 416-bis c.p. è aggiunto il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì a coloro che nel corso di campagne elettorali, al fine di procurare voti a sé o ad altri, ricorrono al sostegno intimidatorio delle associazioni mafiose>>.

emendamento che interveniva limitatamente sul terzo comma dell'art. 416-bis e non delineava quindi una nuova condotta partecipativa<sup>145</sup>.

Alla Camera, invece, si presentò un emendamento per incriminare con un'autonoma fattispecie il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, ma data l'ampiezza di questo emendamento, in grado di colpire qualsiasi sostegno elettorale ricevuto dal politico, la stessa Commissione giustizia lo sostituì con un altro più restrittivo che aveva riscosso maggiore consenso<sup>146</sup>.

La classe politica avanzava, tuttavia, perplessità sulla nuova fattispecie: temeva, infatti, di intervenire su un argomento che la vedeva direttamente coinvolta, considerando non solo i rapporti più o meno stretti che alcuni politici intrattenevano con organizzazioni mafiose in alcune zone del Paese, ma anche il possibile rischio che l'azione penale venisse esercitata nei loro confronti in modo non corretto, facendo leva solo su incaute relazioni che eventualmente

---

<sup>145</sup> Per una completa descrizione dei vari emendamenti proposti, cfr, per tutti, C. VISCONTI, *Il reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Indice pen.*, 1993, pp. 276 ss.

<sup>146</sup> Questo emendamento recitava: "La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis c.p. si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'art. 416-bis in cambio della somministrazione di denaro o della promessa di agevolare l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o, comunque, della realizzazione di profitti".

avessero coltivato con personaggi mafiosi<sup>147</sup>; così il ministro della giustizia Martelli, facendo leva sulla imprecisione e indeterminatezza della formulazione propose di votare l'emendamento in parti separate per evitare una bocciatura complessiva delle proposte<sup>148</sup>.

L'assemblea, recependo l'indicazione dell'esecutivo, votò a favore della prima parte dell'emendamento che riduceva sensibilmente la portata applicativa e le potenzialità della nuova fattispecie, in quanto si accordava penale rilevanza ai soli casi di somministrazione di denaro da parte del politico, eliminando così la parte più insidiosa della fattispecie; ovvero quella che estendeva la punibilità del candidato politico anche al caso di promessa di altri favori per il sodalizio mafioso<sup>149</sup>.

In questo modo, il 6 agosto 1992 con la legge n. 356, sotto la rubrica di "Scambio elettorale politico-mafioso" faceva ingresso nel

---

<sup>147</sup> G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 219.

<sup>148</sup> Una votazione fino alle parole "somministrazione di denaro", l'altra per la restante parte. Il governo votò a favore della prima parte.

<sup>149</sup> Al Senato si cercò di riscrivere la norma o almeno correggerla, ma questi tentativi furono respinti. Ad avviso di C. VISCONTI, *Il reato di scambio elettorale*, cit., p. 279, gli emendamenti furono respinti: <<più che per ragioni attinenti al merito delle proposte di modifica, per evitare il ritorno del disegno di legge di conversione alla Camera per l'approvazione definitiva, passaggio che avrebbe comportato un ulteriore dispendio di tempo e quindi il rischio di non rispettare la data di scadenza del decreto>>.

codice penale l'art. 416-ter, la cui disposizione recitava: “ *La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis c.p., si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro*”.

Rispetto alla versione originaria, si nota la sostituzione nel testo della norma delle parole “somministrazione di denaro” con l'espressione “erogazione di denaro”, a testimonianza di una convinzione circa l'idoneità del termine a ricomprendere tutte le possibili condotte penalmente rilevanti del politico<sup>150</sup>.

Concludendo, si può evincere come con l'introduzione di questa autonoma figura di reato, il legislatore abbia voluto sia disapprovare fortemente il connubio mafia-politica, sia apprestare anche una tutela avanzata al diritto di voto che la stessa Carta Costituzionale all'art. 48 definisce, personale, uguale, segreto ma soprattutto libero.

Il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche, con l'art. 416-ter c.p., gode, infatti di una tutela diretta e immediata ed è proprio l'offesa a questo fondamentale

---

<sup>150</sup> C. VISCONTI, *Il reato di scambio*, cit., p. 298.

principio del nostro ordinamento che rende sempre più inaccettabile il fenomeno della “mafia politica”<sup>151</sup>.

Tuttavia, nonostante i buoni propositi che, certamente animarono l'introduzione di questo reato, l'urgenza e il modo in cui venne formulato, hanno portato ad un testo problematico sotto diversi aspetti, tanto da avere poi legittimato una ulteriore riforma della norma incriminatrice.

---

<sup>151</sup> R. FEBBRAI, *Patto elettorale tra associazione mafiosa e politico: quale rilevanza prima del d.l. n. 306 del 1992?*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 1235.

## **2. I DIFETTI DELL'ORIGINARIA STRUTTURA DEL REATO.**

L'art. 416-ter nella sua versione originaria recitava: *“La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis c.p. si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416-bis in cambio della erogazione di denaro”* .

La disposizione così introdotta ha mostrato sin da subito gravi lacune ed equivocità che hanno reso la norma di difficile applicazione e inidonea a reprimere efficacemente il fenomeno della contiguità politico-mafiosa; non è mancato, infatti, chi ha considerato la disposizione “superflua” o chi, invece, ha ritenuto l'art. 416-ter <<caratterizzato da un impatto simbolico inversamente proporzionale alla sua efficacia repressiva>><sup>152</sup>.

Bisogna adesso cercare di capire per quali ragioni la norma non si è mostrata pienamente in grado di adempiere alla funzione per la quale era stata formulata.

I difetti vanno sicuramente addebitati ancora una volta allo strumento della decretazione di urgenza utilizzato per la creazione della fattispecie, che , per rispondere all'esigenza della collettività di dare una risposta forte al rapporto mafia-politica, da un lato, e per

---

<sup>152</sup> G. FIANDACA, *Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica*, in Foro it., 1993, V, p. 141.

assicurare la classe politica del tempo dall'altro, ha gravato drasticamente sulla fattispecie<sup>153</sup>.

Il fatto che, con la nuova norma il legislatore intendesse sanzionare il legame mafia-politica sul terreno elettorale e non una mera compravendita di voti, trova conferma nella circostanza che tale condotta era già regolata dall'art. 96 del d.P.R. n. 361 del 1957, riguardante il delitto di corruzione elettorale che viene mantenuto in vita dal legislatore del'92; addirittura con l'art 11-quater della legge 356/92 è previsto un aggravamento di pena<sup>154</sup>.

I dubbi creati da questa nuova fattispecie si sono essenzialmente incentrati, *in primis*, sul fatto che il legislatore ha circoscritto l'incriminazione al solo scambio di voti *versus* denaro e in secondo luogo, altro nodo interpretativo è stato costituito dal significato da attribuire all'espressione "promessa di voti prevista dal 3° comma dell'art. 416-bis".

Il primo difetto strutturale della norma si rinviene nella scelta di circoscrivere la controprestazione del politico alla sola dazione di denaro.

---

<sup>153</sup> G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 224.

<sup>154</sup> Precedentemente era prevista la reclusione da sei mesi a tre anni, che viene elevata da uno a quattro anni. L'art 97 dello stesso decreto sanziona, invece, il delitto di coercizione elettorale. Per le elezioni comunali la disciplina è fissata negli artt. 86 e 87 del d.P.R. n. 750 del 1960.



Questa scelta legislativa ha ampiamente ridotto l'ambito di operatività della fattispecie poiché lasciava fuori tutte le altre ipotesi, molto più frequenti nella prassi, in cui la prestazione da parte del politico era rappresentata da qualcos'altro; infatti, come l'esperienza dimostra, la dazione di denaro è solo una delle possibili forme di scambio<sup>155</sup>.

Durante i lavori parlamentari si era cercato di estendere l'oggetto dello scambio oltre al semplice denaro<sup>156</sup>, ma il timore della classe politica di una possibile criminalizzazione a tappeto<sup>157</sup>, come osservato, rese vano il tentativo<sup>158</sup>.

---

<sup>155</sup> G. FIANDACA, *Riflessi penalistici*, cit., p. 141, afferma come la dazione di denaro non sia la più importante e diffusa forma di controprestazione del politico, ma: «è noto che la contropartita offerta dal politico solitamente consiste nella promessa di favorire i mafiosi nell'acquisizione delle pubbliche risorse (appalti, concessioni, autorizzazioni, contributi finanziamenti pubblici, ecc.)»

<sup>156</sup> Si ricordi a tal proposito l'emendamento proposto dalla Commissione giustizia alla Camera che faceva riferimento non solo al denaro, ma estendeva la controprestazione del politico alla promessa di agevolare l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o comunque realizzare profitti. Ricordiamo che l'emendamento venne approvato fino alle parole "somministrazione di denaro".

<sup>157</sup> G. FIANDACA, *Scambio elettorale politico-mafioso: un reato dal destino legislativo e giurisprudenziale avverso?*, in *Foro it.*, IX, p. 523, 2015.

<sup>158</sup> G. FIANDACA, in *Riflessi penalistici*, cit., p.141, afferma che il timore di una norma dalla portata più ampia era così diffuso tra la classe politica del tempo che si pensava potesse rientrare in tale norma il comportamento dei politici del meridione.

L'espressione "erogazione di denaro" ha dato luogo in dottrina e giurisprudenza a diverse interpretazioni; si è discusso, cioè, se ai fini della configurabilità del reato *de quo* la dazione di denaro dovesse essere effettiva o potesse essere anche soltanto promessa.

Sul punto si riscontrano incertezze ed oscillazioni; basti pensare a una sentenza della Corte di Cassazione del 2012<sup>159</sup> in cui la Corte ha individuato il momento di consumazione del reato all'atto della formulazione delle reciproche promesse, <<essendo rilevante per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, la sua disponibilità a venire a patti con la consorte mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale>>.

In questo modo, consumandosi il reato con lo scambio delle semplici promesse, risulta chiara anche la volontà del legislatore, che ha voluto anticipare la tutela della libertà di voto e dell'ordine pubblico, senza che poi l'accordo sia realmente eseguito.

---

<sup>159</sup> Cass., sez. I, 2 marzo 2012, n. 32820 citata da G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 250; Cass., sez. V, 30 gennaio 2003, n. 4293 in C.E.D., rv. 224274; Cass., sez. I, 15 luglio 2005, n. 33748, Mannino, in Foro it., 2006, pp. 86 ss. In senso contrario, cfr., invece, Cass., sez. I, 24 aprile 2012, n. 27655. Sul punto vedi, C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio*, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., 2013, n. 3, p. 127.

Nell'ottica della *voluntas legis*, peraltro, questo orientamento, può trovare un fondamento anche nei lavori preparatori dell'articolo, ove, prima della votazione finale, il termine "somministrazione", che allude a un pagamento già effettuato, venne sostituito da "erogazione", che, invece, sembra poter ricomprendere anche versamenti di denaro non ancora eseguiti; per questo, è stato da più parti osservato, che se il legislatore avesse voluto individuare il momento in cui il reato si perfeziona con la dazione materiale di denaro, avrebbe dovuto utilizzare il termine "somministrazione" in quanto più idoneo allo scopo<sup>160</sup>.

In dottrina, qualcuno, al contrario, facendo leva sul vecchio brocardo latino "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*", e tenuto in debito conto il rispetto del principio di legalità, ha sostenuto che una interpretazione fedele della norma impone di ritenere commesso il reato solo nel caso di materiale dazione di denaro e non anche nella mera promessa<sup>161</sup>, e tale orientamento si riscontra anche in diverse sentenze<sup>162</sup>.

---

<sup>160</sup> Cfr., tra gli altri, C. VISCONTI, *Il reato di scambio*, cit., p. 298.

<sup>161</sup> Questa è l'opinione espressa da G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 251. L'Autore sostiene inoltre che, se il legislatore avesse voluto incriminare con l'art. 416-ter anche la promessa di denaro, avrebbe modellato la norma sullo schema adottato, ad esempio, in tema di corruzione ex art. 319 c.p., ove è punita tanto la dazione di denaro quanto la promessa.

Altro difetto della norma è stato individuato nell'aver previsto la punibilità espressa del solo politico, candidato in una competizione elettorale, o di chi agisce per suo conto e non anche per il mafioso che presta il suo appoggio.

Questa scelta, in verità, ritrova la sua *ratio* sempre nella volontà del legislatore del '92, che con l'art. 416-ter ha voluto sanzionare il comportamento di chi si appoggia ad associazioni criminose per ottenere voti e favori e non quello del contraente mafioso che promette l'appoggio, il quale, facendo parte dell'associazione mafiosa, risponderà appunto del corrispondente reato<sup>163</sup>.

---

<sup>162</sup> Cass., sez. I, 24 aprile 2012, n. 27655, cit., Cass., sez. VI, 13 aprile 2012, n. 18080, in C.E.D., rv. 252641; Cass., sez. I, 25 novembre 2003, n. 4043, in C.E.D., rv. 229991, la quale ha richiesto come requisito necessario ai fini dell'integrazione del reato, non solo l'erogazione del denaro, ma anche l'impiego della forza di intimidazione.

<sup>163</sup> Sul punto vedi, paragrafo 3 della seconda sezione.

### 3. IL DUBBIO RIFERIMENTO AL METODO MAFIOSO.

L'ottica emergenziale nella quale la fattispecie "zoppa"<sup>164</sup> dell'art. 416-ter c.p., venne formulata, ha generato un'intensa opera interpretativa circa il modo in cui intendere la locuzione "promessa di voti prevista dal terzo comma dell'art. 416-bis".

Questo richiamo alla parte definitoria della norma in materia di associazione mafiosa, in realtà, era stato mal concepito, facendo riferimento ad una promessa di voti che l'art. 416-bis, di fatto non contempla.

Con la riforma del 1992, come si ricorda<sup>165</sup>, era stato modificato contemporaneamente anche il terzo comma dell'art. 416-bis, nella parte in cui tra le finalità dell'associazione è stata annoverata anche quella di "impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali".

Data la pessima formulazione, già dalla sua entrata in vigore, parte della dottrina aveva avanzato la proposta di modificare questa parte della norma, prevedendo la punibilità del soggetto che ottiene la

---

<sup>164</sup> C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 123.

<sup>165</sup> Ricordiamo che la modifica è stata apportata dall'art. 11-bis del d.l. n. 306, poi convertito nella legge 356/92.

promessa di voti da “coloro che si avvalgono dei modi previsti dal terzo comma dell’art. 416-bis”<sup>166</sup>.

Da quanto detto, si può notare come non fosse chiaro quale ruolo spettasse al metodo mafioso nell’ambito dello scambio elettorale politico-mafioso e proprio il dubbio ingenerato da questa infelice formulazione ha dato luogo a disparate interpretazioni circa l’effettività o meno dello stesso.

Nel corso dei lavori della Commissione Giustizia alla Camera si era proposto di subordinare l’esistenza del reato alla condizione che fosse stato accertato, con sentenza passata in giudicato, il delitto di associazione mafiosa in capo ai soggetti che patteggiano con il politico, oppure che gli stessi fossero indagati per lo stesso reato.

Entrambe le soluzioni però vennero scartate per non restringere ancora di più l’ambito applicativo della fattispecie in esame<sup>167</sup>.

In merito all’effettivo e concreto utilizzo del metodo mafioso da parte del promittente i voti, si sono avuti diversi orientamenti.

---

<sup>166</sup> In tal senso C. VISCONTI, *Il reato di scambio*, cit., p. 295.

<sup>167</sup> A tal proposito C. VISCONTI, in *Il reato di scambio*, p. 296, afferma come la prima delle due condizioni sopra richiamate avrebbe inibito le potenzialità incriminatrici della norma; mentre la seconda avrebbe dato vita ad incongruenze applicative qualora i contraenti mafiosi fossero stati assolti per il reato di associazione mafiosa.

Autorevoli studiosi<sup>168</sup>, riconoscendo l'art. 416-ter c.p., quale reato di pericolo presunto, hanno affermato, infatti, che non fosse rilevante accertare l'effettivo impiego della forza di intimidazione mafiosa nei confronti degli elettori ai fini della configurazione del reato.

Secondo tale ricostruzione, infatti, il punto cruciale della norma risiede non solo nella condotta punibile, che è anticipata al momento della promessa di voti da parte del mafioso, ma l'utilità della nuova fattispecie si coglie anche sul terreno probatorio; infatti, sanzionando la semplice promessa di voti, non risulta necessario dimostrare né che il promittente mafioso abbia coartato la volontà degli elettori, né che i voti siano andati effettivamente a favore del candidato destinatario della promessa<sup>169</sup>.

Questo filone dottrinale, propenso a negare rilevanza all'utilizzo del metodo mafioso nel reato di scambio, basava la sua tesi sulla natura di reato-contratto che è stata riconosciuta alla norma in esame; nel senso che l'art. 416-ter c.p., si sostanzia in un negozio illecito tra

---

<sup>168</sup> Condividono questa interpretazione, tra gli altri, G. FIANDACA, *Riflessi penalistici*, cit. , p. 142, I. FONZO- F. PULEIO, *Lo scambio elettorale politico-mafioso. Un delitto fantasma?*, in Cass. pen., 2005, p. 1913 ss.

<sup>169</sup> Così G. FIANDACA, *Riflessi penalistici*, cit., p. 142.

politico e mafioso, un vero e proprio baratto tra promessa di voti ed erogazione di denaro, in presenza del quale l'utilizzo della forza intimidatrice nella ricerca di voti, mal si concilia con il carattere sinallagmatico dell'accordo<sup>170</sup>.

Da questo punto di vista, il delitto di scambio si consuma nel momento in cui alla dazione di denaro corrisponde la promessa di voti, non dunque nel momento in cui le prestazioni sono adempiute. L'apporto concreto dei voti da parte dell'associazione mafiosa rappresenta quindi soltanto un "postfatto" non punibile rispetto alla situazione descritta<sup>171</sup>, salva l'integrazione di altri reati.

Contro chi disconosceva l'effettivo impiego del metodo mafioso nella fattispecie in esame, si contrapponeva altra dottrina che, invece, attribuiva diverso rilievo e significato all'espressione "promessa di voti prevista dal terzo comma dell'art. 416-bis".

---

<sup>170</sup> In tal senso, vedi I. PONZO- F. PULEIO, *Lo scambio elettorale*, cit., p. 1913 ss. gli Autori sostengono anche che il riferimento al metodo mafioso non possa neppure essere utilizzato per distinguere la fattispecie di cui all'art. 416-ter c.p. da quella dei comuni reati elettorali, poiché l'elemento discriminante tra le due figure viene rintracciato nella diversità di uno dei due soggetti attivi e precisamente nel fatto che controparte dell'accordo nel reato di scambio non è un elettore comune ma l'associazione mafiosa.

<sup>171</sup> M. T. COLLICA, *Scambio elettorale*, cit., p. 887.



Degno di considerazione è il pensiero di Visconti<sup>172</sup> il quale, consapevole della criticità della formulazione, ha interpretato il termine “promessa”, riferito al terzo comma dell’art. 416-bis, come richiamo necessario al metodo mafioso ivi descritto; tra l’altro, secondo tale linea interpretativa, sarebbe proprio il metodo mafioso, oltre che i soggetti attivi del reato, l’elemento che segnerebbe il *discrimen* tra il delitto di scambio ex art. 416-ter e i comuni delitti elettorali.

Siffatta interpretazione, tuttavia, stravolgeva la fisionomia del reato in esame; richiedendo, infatti, l’effettivo uso del metodo mafioso nel procacciamento di voti, il delitto di scambio da reato-contratto, quale era stato considerato, veniva ad assumere le sembianze di un reato di danno, che, per la sua integrazione necessitava una concreta compressione degli interessi giuridici interessati da un accordo mafia-politica<sup>173</sup>.

Un altro nervo scoperto di questa lettura che valorizzava il metodo mafioso nella fattispecie dello scambio, aveva spinto parte della dottrina a considerare l’art. 416-ter c.p., un semplice corollario del reato di associazione mafiosa, chiedendo così per l’esistenza del

---

<sup>172</sup> C. VISCONTI, *Il reato di scambio*, cit., p. 295.

<sup>173</sup> In tal senso, G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 257.

reato non solo l'accordo elettorale tra politico e mafioso ma anche tutti i requisiti costitutivi dell'associazione mafiosa; così intesa, però, questa lettura privava la norma dell'art. 416-ter di quell'autonoma funzione punitiva, che certamente il legislatore aveva voluto conferirle<sup>174</sup>.

Alla base di tale diverso modo di intendere il reato di cui si discute, stava quindi una nuova e peculiare concezione del metodo mafioso che da mero elemento probatorio era stato inserito nell'ambito dei requisiti sostanziali della fattispecie; questo modo di procedere, criticabile sicuramente sul piano della disposizione legislativa, poteva, invece, comprendersi nell'ottica di rafforzare la carica di offensività del reato oltre la semplice promessa<sup>175</sup>.

È chiaro, però, che seguendo questa tesi il 416-ter era destinato ad avere un più ristretto ambito di operatività.

---

<sup>174</sup> C. VISCONTI, *Il reato di scambio*, cit., p. 282. In senso contrario, cfr. A. INGROIA, *L'associazione*, cit., pp. 87 ss.

<sup>175</sup> C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale*, cit., p. 125.

#### **4.DIVERSI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SULLA RILEVANZA DEL METODO MAFIOSO.**

Il dubbio riferimento al metodo mafioso nell'originaria formulazione dell'art. 416-ter c.p., ha dato vita alle più svariate interpretazioni non solo in ambito dottrinale, ma anche e soprattutto in campo giurisprudenziale, tra i vari giudici chiamati a dare concreta applicazione alla fattispecie in esame nelle diverse ipotesi in cui il reato veniva considerato essere stato commesso.

Si prenderanno, dunque, in esame alcune sentenze di merito e di legittimità, per evidenziare come non vi sia stata unanimità in giurisprudenza circa il ruolo da riconoscere al metodo mafioso nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso; infatti, a chi riconosceva la presenza e l'operatività delle modalità mafiose nella fattispecie in esame, si sono contrapposte decisioni contrarie, tendenti ad escluderne qualsiasi rilevanza.

Iniziando da quell'orientamento che si è pronunciato a favore della rilevanza del metodo mafioso, orientamento che ha individuato proprio in esso l'elemento di differenziazione tra il reato ex art. 416-ter

e i comuni reati elettorali, si può citare una datata pronuncia<sup>176</sup> del Tribunale di Palermo risalente al giugno del 1997 secondo la quale, perché si configuri il reato *de quo* è necessario che il denaro sia erogato dal candidato politico all'associazione mafiosa che promette di procacciare voti facendo ricorso al metodo mafioso. Il Tribunale, infatti, con questa pronuncia aveva negato l'esistenza di indizi di colpevolezza per il candidato alle elezioni che aveva versato un'esigua somma di denaro a un esponente di "Cosa nostra" per ottenere l'appoggio elettorale senza però aver coinvolto l'intero sodalizio mafioso nella campagna elettorale.

Tra le sentenze pronunciate dalla Cassazione, la prima in ordine di tempo, è la sentenza Cassata<sup>177</sup> che ha creato una certa confusione in relazione agli elementi costitutivi del reato di scambio.

In tale pronuncia, i giudici di legittimità hanno ritenuto necessario per la configurabilità del reato che la promessa di voti <<abbia il sostegno di chi impieghi il metodo mafioso per adempiere alla promessa data>>; la sentenza continua affermando anche che colui che ha promesso il proprio appoggio al candidato deve fare

---

<sup>176</sup> Sentenza tratta da M. RONCO, *Lo scambio elettorale politico-mafioso*, in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di B. ROMANO e G. TINEBRA, 2013, p. 159.

<sup>177</sup> Cass., sez. I, 25 marzo 2003, n. 2777, Cassata, in *Foro it.*, 2004, II, p. 508.

ricorso all'intimidazione con i metodi descritti nell'art. 416-bis. Questa precisazione della Corte non è del tutto chiara; ci si è chiesto, infatti, se essa richiedesse la necessità di fare ricorso ad intimidazioni esplicite o semplicemente si sia riferita allo sfruttamento della carica intimidatoria che è immanente al sodalizio mafioso<sup>178</sup>.

La necessità che si faccia effettivo ricorso alle modalità mafiose si evince anche leggendo la conclusione della sentenza nella quale è stato ribadito che la sola qualità di mafioso non è condizione sufficiente per provare non solo l'accordo tra il politico e il sodalizio, ma anche l'uso del metodo mafioso per influenzare il libero convincimento dell'elettore.

La peculiarità del principio enunciato dalla sentenza Cassata, è stata tale da riflettersi su un'altra pronuncia della Cassazione, la sentenza Foti<sup>179</sup>.

---

<sup>178</sup> G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 267, il quale afferma come le argomentazioni della sentenza siano poco coerenti con la conclusione a cui, invece, si arriva. La mancata coerenza, secondo l'Autore è addebitabile alla particolarità del caso specifico, come probabilmente si potrebbe evincere dalle parole <<come verificatosi nella specie che ci occupa>> usate nella conclusione della sentenza.

<sup>179</sup> Cass., sez. III, 23 settembre 2005, Foti, in C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 125. La sentenza in realtà non si occupa del reato di cui all'art. 416-ter c.p., bensì di un caso di coercizione elettorale commesso prima dell'entrata in vigore del reato di scambio.

Anche in questa pronuncia si confermò quanto detto precedentemente; il reato di scambio elettorale politico-mafioso richiedeva per la sua integrazione un effettivo utilizzo della coercizione sugli elettori.

Un'ultima pronuncia in ordine di tempo che richiede anch'essa un effettivo ricorso alla prevaricazione mafiosa da parte del promittente i voti, risale al 2012<sup>180</sup> e anche in essa i giudici di legittimità hanno fatto riferimento al metodo mafioso per distinguere il reato in questione dai reati elettorali.

Si è detto come la giurisprudenza non sia stata sempre costante e univoca nell'interpretare la "promessa di voti" come prevista dalla norma nel suo primitivo dettato; e infatti, si possono adesso passare in rassegna quelle sentenze in cui è stato sostanzialmente disconosciuto l'impiego del metodo mafioso, considerando la fattispecie come reato di pericolo basato sull'accordo tra le parti e in quanto tale non rientrano nella struttura oggettiva del fatto né l'effettivo condizionamento nell'esercizio del diritto di voto, né l'ottenimento del

---

<sup>180</sup> Cass., sez. VI, 13 aprile 2012, n. 18080, in C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 125.

voto, poiché è sufficiente la sola promessa di acquisire i voti mediante la forza di intimidazione di cui l'associazione è dotata<sup>181</sup>.

Nel senso dell'irrilevanza del metodo mafioso nel procurare i voti si è pronunciato anche il Tribunale di Palermo nel 2004<sup>182</sup>.

Risale al 2004 anche un'altra importante sentenza della Cassazione, la sentenza Milella<sup>183</sup>, con cui è stato accantonato quanto sostenuto nella sentenza Cassata.

Con la sentenza in questione, la Corte aveva annullato un'ordinanza del tribunale del riesame che aveva derubricato in corruzione elettorale la precedente imputazione ex art. 416-ter in quanto aveva ritenuto insufficiente per configurare il reato, la sola qualità di mafioso in capo al promittente.

Nella motivazione della sentenza i giudici di legittimità hanno, infatti, sancito che nel corso della campagna elettorale non è necessario porre in essere violenze o minacce, in quanto quello che rileva è che la richiesta di voto sia percepita dall'elettore come proveniente dal clan mafioso e in quanto tale sorretta dalla forza di intimidazione del vincolo associativo. A riprova di ciò, gli

---

<sup>181</sup> In tal modo si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza Frasca del 16 marzo 2000.

<sup>182</sup> Tribunale di Palermo, 27 aprile 2004, in *Giur. merito*, 2004, II, 2274.

<sup>183</sup> Cass., sez. I, 14 gennaio 2004, Milella, in *Foro it.*, 2005, II, 479.

atteggiamenti omertosi degli elettori, in questa sentenza, sono stati considerati non come conseguenza diretta di singoli e concreti atti di sopraffazione e violenza, bensì come effetto scaturente dalla semplice notorietà criminale del sodalizio che incute timore e soggezione per il solo fatto della sua esistenza.

A chiusura di questa esposizione relativa alle varie decisioni giurisprudenziali che si sono pronunciate in senso contrario circa il metodo mafioso nell'ambito del delitto di scambio, si possono richiamare altre due sentenze della Corte di Cassazione; la prima risalente all'aprile del 2012, la seconda al mese di agosto dello stesso anno.

La prima<sup>184</sup> ribadisce quanto già sostenuto dalla ricordata sentenza Milella e dunque la non necessità di atti di violenza o minaccia da parte del mafioso promittente.

La seconda sentenza<sup>185</sup>, più fedele all'intenzione della norma, ha visto nella semplice promessa tra i due soggetti attivi l'elemento idoneo di per sé stesso ad integrare il reato, considerando l'art. 416-ter come reato-contratto che si realizza nel momento in cui vengono formulate le promesse, prescindendo dalla loro realizzazione e

---

<sup>184</sup> Cass., sez. VI, 24 aprile 2012, n. 2765.

<sup>185</sup> Cass., sez. I, 21 agosto 2012, n. 32820.



incentrando, ancora una volta, il disvalore del fatto nella condotta dell'uomo politico, disponibile a stringere accordi con un gruppo mafioso per realizzare un suo egoistico interesse.

## **SEZIONE II: Il metodo mafioso nel nuovo art. 416-ter c.p.**

SOMMARIO: 1. Le ragioni della riforma del 2014. – 2. L’iter legislativo della nuova fattispecie. – 3. La nuova formulazione dell’art. 416-ter c.p. – 4. Il metodo mafioso come requisito strutturale della nuova fattispecie. – 5. Il nuovo delitto di scambio elettorale politico-mafioso nelle prime applicazioni della Corte di Cassazione: gli orientamenti giurisprudenziali sulla rilevanza del metodo mafioso.

### **1.LE RAGIONI DELLA RIFORMA DEL 2014.**

<<La mafia si combatte con norme chiare e precise, perché solo con la chiarezza e la precisione si possono avere norme efficaci in grado di essere effettivamente applicate e di raggiungere risultati concreti>><sup>186</sup>.

Quanto detto può rappresentare un valido punto di partenza per andare ad analizzare le cause e le ragioni che hanno indotto il nostro legislatore, nel 2014, ad intervenire nuovamente sul reato di scambio elettorale politico-mafioso per colmare le gravi lacune che presentava la formulazione del previgente art. 416-ter c.p.

---

<sup>186</sup> E. COTTU, *La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso, tra istanze repressive ed equilibrio sistematico*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, n. 7, p. 799.

L'esigenza di riformare la norma in esame, avvertita dal legislatore è scaturita non solo dalla sua inadeguatezza rispetto alla *ratio* di tutela facente capo ad essa, consistente nella volontà di interrompere gli intrecci mafia-politica, punendo gli accordi tra candidati politici ed esponenti mafiosi per assicurare il corretto svolgimento elettorale, ma anche dalla sua scarsa capacità applicativa; da questo punto di vista, infatti, l'inefficacia della previgente norma è chiaramente dimostrata dall'esiguo numero di condanne che si sono avute per il reato *de quo* dal 1992 fino al 2014<sup>187</sup>.

La necessità di modificare la norma, si può dire che fosse avvertita addirittura già nell'estate del '92, quando venne affrettatamente alla luce, in quanto si presentava non solo condizionata dalla tragicità del momento storico che si stava vivendo, ma presentava pure i difetti della legislazione d'urgenza dalla natura simbolico-emergenziale<sup>188</sup>.

---

<sup>187</sup> Come riportato da E. COTTU, *La nuova fisionomia*, cit., p. 798, si sono avute 2 condanne nel 2010, 6 nel 2011 e 12 nel 2012.

<sup>188</sup> F. RIPPA, *Alla ricerca della tipicità difficile: le prime applicazioni del 'nuovo' delitto di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Indice pen.*, 2016, 3, p. 702. In merito all'utilizzo della decretazione d'urgenza in materia penale, si veda altresì C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2013, n. 3, p. 124, ove l'Autore, sebbene ritenga necessaria una riforma del reato di cui

Appare così evidente come la fattispecie sia stata oggetto di numerose critiche, poiché considerata <<un'arma spuntata nella lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso>><sup>189</sup>.

Per poter indagare appieno sulle ragioni della riforma, si ritiene, tuttavia, opportuno mettere in evidenza i tratti salienti che nella formulazione originaria, doveva assumere il patto tra il candidato politico e l'appartenente mafioso perché avesse rilevanza penale.

Le critiche al previgente art. 416-ter non hanno risparmiato nessun profilo della sua esistenza normativa; dalla sua origine fino alla sua concreta applicabilità.

Procediamo con ordine. Il deficit più grave della norma è stato rappresentato, come osservato, dall'aver circoscritto la controprestazione del politico alla sola <<erogazione di denaro>>, con la conseguenza di non accordare rilievo penale a quegli accordi, sicuramente più ricorrenti, in cui il politico è solito ricambiare il mafioso da cui riceve l'appoggio elettorale, non tanto con somme di denaro, quanto con la promessa di concedere appalti, autorizzazioni,

---

all'art. 416-ter c.p., mette in guardia dal rischio di utilizzare <<facili scorciatoie del genere simbolico, che magari consentono di guadagnare un pò di consenso mediatico>>, ma poi si rivelano, invece, di difficile applicazione pratica da parte del giudice penale.

<sup>189</sup> E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in Arch. pen., 2013, 3, p. 2.

licenze e qualsiasi altro genere di vantaggio accordabile mediante l'uso distorto del potere<sup>190</sup>; è infatti in accordi di questo tipo, caratterizzati cioè, dal fatto di dar vita a una relazione stabile con il mondo mafioso, che si sostanzia l'*ubi consistam*<sup>191</sup> di questo reato.

Individuando il solo denaro quale oggetto dello scambio, la previgente norma finiva per coprire soltanto una parte del traffico politico-mafioso e non sicuramente gli episodi di maggiore allarme sociale, per cui rischiava di apparire una norma soltanto simbolica, approvata solo per far bella figura agli occhi dei cittadini<sup>192</sup>.

La fattispecie originaria, inoltre, rappresentava un esempio di figura criminosa plurisoggettiva necessaria impropria, la quale cioè, pur descrivendo un reato-contratto a prestazioni sinallagmatiche, assoggettava a pena solo il politico e non anche il promittente i voti; questo perché il mafioso promittente si considerava punibile ex art. 416-bis a seguito della modifica al suo terzo comma.

---

<sup>190</sup> G. FIANDACA- E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, vol. I, 5<sup>a</sup> ed., Bologna, 2012, p. 499.

<sup>191</sup> G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali, dottrinali ed applicativi*, Roma, 2016, p. 262.

<sup>192</sup> G. FIANDACA, *Lo scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 523; M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 879.

Questa soluzione è apparsa, però, piuttosto infelice sia perché la norma sopra richiamata descrive solo le caratteristiche del sodalizio mafioso e non specifica nessuna condotta di partecipazione<sup>193</sup>; ma anche per il fatto che se ci si sposta sul terreno probatorio, il rischio ancora una volta era quello di lasciare prive di sanzione penale tutte le ipotesi in cui non fosse stata raggiunta la prova dell'appartenenza all'associazione mafiosa del promittente i voti.

Altro aspetto critico della vecchia formulazione è stato l'aver individuato il momento consumativo del reato nell'erogazione di denaro e non nell'incontro delle volontà dei contraenti; scelta che si è rivelata non in linea con la logica sequenza dei fatti: il politico, infatti, tenderebbe a prestar fede alla sua promessa solo dopo l'esito delle consultazioni elettorali e dunque in un momento in cui si è già coartata la libera scelta dell'elettorato, effetto che, invece la norma vorrebbe in via prioritaria impedire<sup>194</sup>.

Per far fronte a tale inadeguatezza normativa, negli anni antecedenti la riforma, si è assistito a un'opera di "rianimazione"

---

<sup>193</sup> In questi termini, G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso - Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?*, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., 2014, n. 2, p. 11.

<sup>194</sup> F. RIPPA, *Alla ricerca della tipicità difficile*, cit., p. 708.

dell'imperfetta fattispecie da parte della giurisprudenza, che, per non essere costretta a dichiarare la non punibilità di condotte concretamente pericolose e di elevato disvalore penale, ha tentato di contemplare sotto la previsione dell'art. 416-ter, taluni casi di contiguità politico-mafiosa non esplicitamente previsti<sup>195</sup>.

Tuttavia, la scelta di ridefinire in via interpretativa la tipicità della norma, ha finito con il dar vita a soluzioni che sono andate oltre i confini dell'interpretazione estensiva, costituzionalmente consentita in materia penale<sup>196</sup>; il potere giudiziario, in definitiva è intervenuto con l'obiettivo di colmare le lacune della norma, sostituendosi così all'opera del legislatore.

Un primo intervento ha riguardato quella che è stata considerata la causa principale della inefficacia normativa; la punibilità, cioè, del solo scambio di voti *versus* denaro, cercando di porre rimedio ampliando la nozione di denaro.

Emblematica al riguardo è una sentenza della Corte di Cassazione del 2012<sup>197</sup>, in cui è stato affermato che “ai fini della

---

<sup>195</sup> G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 248.

<sup>196</sup> L'interpretazione in *malam partem* compiuta dalla giurisprudenza è messa in luce da G. INSOLERA, *Ripensare l'antimafia: il sistema penale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9 maggio 2014, p. 6.

<sup>197</sup> Cass., sez. VI, 11 aprile 2012, n. 20924, in Cass. pen., 2013, p. 1927.

configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma anche da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, restando escluse le altre "utilità" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione".

Altre pronunce della Cassazione sono intervenute, invece, sul contenuto della condotta del politico, individuando il disvalore penale non nel fatto dell'erogazione del denaro, secondo quanto testualmente previsto, bensì in quello della mera promessa dell'erogazione<sup>198</sup>; il reato si consumerebbe, dunque, con lo scambio delle promesse, dato che, secondo questo filone giurisprudenziale, con la fattispecie in esame, il legislatore ha voluto anticipare la tutela penale al momento antecedente dell'accordo, senza che sia necessario che questo poi venga materialmente eseguito, richiedendo, infatti, la semplice prova della stipula del patto.

---

<sup>198</sup> In tal senso, cfr., Cass., sez. I, 2 marzo 2012, n. 32820, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3149, in cui è stato affermato che "il reato di scambio elettorale politico-mafioso, si perfeziona nel momento delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta del politico la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale".



La scelta della giurisprudenza di legittimità, se condivisibile da un lato, perché è strumentale alla tutela degli interessi protetti dal 416-ter, dall'altro lato, però, si addossa la responsabilità di compiere scelte politico-criminali che nel nostro sistema, incentrato sul principio di legalità e sul controllo democratico delle norme limitatrici della libertà individuale, dovrebbero competere soltanto al Parlamento, unico soggetto in grado di realizzare un dialogo aperto e ponderato su comportamenti penalmente rilevanti<sup>199</sup>.

Non si può certamente dimenticare quella parte della giurisprudenza che, invece, basandosi sulla inapplicabilità dell'art. 416-ter, ha provato ad attrarlo nell'ambito del concorso esterno; in varie decisioni, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che la mera stipula del patto politico-mafioso, potesse configurare una delle forme di contiguità alla mafia punibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p.<sup>200</sup>.

Per arginare l'espansione incontrollata in materia di concorso esterno, le Sezioni Unite hanno ribadito un chiaro principio nel 2005

---

<sup>199</sup> In tal senso, G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 252.

<sup>200</sup> In tal senso, cfr., Cass., sez. I, 17 aprile 2002, n. 21356, Frasca, in *Foro it.*, 2003, 682. Per una disamina del concorso esterno in relazione all'art. 416-ter, vedi tra gli altri, G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., pp. 228 ss.

con la sentenza Mannino<sup>201</sup> nella quale si è ritenuto sussistente il concorso esterno allorquando venga dimostrato l'effettivo e significativo contributo causale fornito dall'estraneo per il rafforzamento della capacità operativa del sodalizio mafioso; principio questo, rivitalizzato più di recente nella sentenza Dell'Utri del 2012<sup>202</sup>.

---

<sup>201</sup> Cass., sez. I, 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, in *Foro it.*, 2006, p. 86 ss.

<sup>202</sup> Cass., sez. V, 9 marzo 2012, n. 15727, Dell'Utri, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 7 maggio 2012.

## **2. L'ITER LEGISLATIVO DELLA NUOVA FATTISPECIE.**

Di fronte a un panorama così confuso, oscillante e di fronte a operazioni di <<vera e propria ortopedia interpretativa>><sup>203</sup> poste in essere dalla giurisprudenza, si è mostrata necessaria senz'altro una riscrittura della norma, frutto di un compromesso “al ribasso”, inadeguata a prevenire e reprimere lo scambio di favori tra mondo politico e universo mafioso, soprattutto per recuperarla su un piano diverso da quella mera valenza simbolica che le era stata riconosciuta sin dalla sua nascita e che ne aveva ostacolato la pratica applicazione.

L'esigenza, però, di non creare una norma che potesse mettere in difficoltà il <<magistero penale alle prese con indagini e processi dagli esiti incerti e controversi>><sup>204</sup>, ha influito in modo evidente sulla durata dei lavori parlamentari.

Il procedimento legislativo riguardante la modifica dell'art. 416-ter c.p., infatti, si è concluso, dopo un lungo *iter* parlamentare, il 17 aprile 2014 con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

---

<sup>203</sup> E. COTTU, *La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 790.

<sup>204</sup> C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio*, cit., p. 124.

legge numero 62, recante “*Modifica dell’art. 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*” .

Per assicurare una rapida operatività della nuova norma in vista delle elezioni del Parlamento Europeo previste per il maggio dello stesso anno, si è derogato alla regola della *vacatio legis* di quindici giorni, disponendo l’immediata entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione; anzi, è stato proprio l’approssimarsi delle elezioni europee a sollecitare le forze politiche ad approvare la tanto attesa riforma<sup>205</sup>.

La prossimità delle elezioni europee avrebbe potuto indurre il Governo a fare ancora una volta ricorso agli strumenti della decretazione d’urgenza come era accaduto nel lontano ’92; tuttavia, proprio al fine di evitare i rischi e le perplessità, mai sopite, circa l’uso della decretazione d’urgenza in materia penale, si è optato per la via della legge ordinaria, affidando il compito di dare nuova vita al reato di scambio elettorale politico-mafioso, alla dialettica parlamentare interna ad ogni Camera nonché a quella “esterna” tra Camera e Senato<sup>206</sup>.

---

<sup>205</sup> Così, G. FIANDACA, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 525.

<sup>206</sup> G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 267.

Non si può sottacere però, che, se da un lato il ricorso allo strumento della legge ordinaria ha permesso all'art. 416-ter una formulazione in piena sintonia con i principi del nostro sistema penale, dall'altro, ha inciso notevolmente sulla durata della sua gestazione; per approvare il testo definitivo, sono stati necessari circa due anni, quattro letture delle Camere, durante le quali, tra l'altro più volte il progetto di legge ha rischiato di essere abbandonato<sup>207</sup>.

Ancora una volta il legislatore è stato spinto ad intervenire anche sulla base di istanze provenienti dalla società civile; alcune associazioni tra cui *Libera e Gruppo Abele* avevano già dal 2013, chiesto a gran voce ai candidati al Parlamento di approvare, una volta eletti, una vera e radicale riforma del reato di scambio elettorale politico- mafioso.

Proprio questa iniziativa ha indotto i neo-parlamentari a prendere posizione in merito alla condotta della contiguità politico-mafiosa, presentando vari disegni di legge in tale prospettiva.

---

<sup>207</sup> Tra i primi progetti di legge in materia di collusione politico-mafiosa, si ricordi, il ddl del deputato Vendola presentato il 15 marzo 2013, consultabile in [http://documenti.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0002900.pdf](http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0002900.pdf).

Questa fu una delle varie ragioni ispiratrici della riforma; tuttavia, sia consentito dare merito anche ad altri fattori, tra cui in particolare uno di valore storico, costituito dalla ricorrenza del ventesimo anniversario delle stragi di mafia di Capaci e via D'Amelio, ma anche un fattore prettamente giuridico, scaturente dalla indifferibile necessità di colmare le lacune dell'originaria previsione normativa.

Nel corso degli anni sono stati presentati numerosi progetti di legge in materia<sup>208</sup>, riuniti nel corso dei lavori per evitare sterili e dispersive duplicazioni.

L'*iter* normativo si è difatti concluso a seguito della quarta lettura, con la definitiva approvazione del Senato del d.d.l. S. 948-B il 16 aprile 2014, ignorando le posizioni di coloro che invece avevano auspicato una radicale depenalizzazione.

Nell'attuale momento, infatti, il mantenimento del reato in esame nel nostro sistema penale può essere senza dubbio considerato un punto fermo, specie se si osserva il fenomeno da una visuale ultranazionale, ove, sebbene la fattispecie dell'art. 416-ter c.p., si ponga come un *unicum* italiano, la sua importante

---

<sup>208</sup> Per un completo esame dei vari disegni di legge presentati, cfr, per tutti, G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., pp. 270 ss.

attualità trova conferma nella recente attenzione manifestata in ambito europeo circa il pericolo di turbamento nello svolgimento delle procedure elettorali da parte della criminalità organizzata<sup>209</sup>.

---

<sup>209</sup> Così E. COTTU, *La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 790, qui l'Autore richiama una risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione Europea a cui ne ha fatto seguito un'altra del 2013, ove si raccomanda gli Stati membri a sanzionare il voto di scambio, soprattutto attraverso la previsione che l'utilità data dal politico può consistere non solo nel denaro ma in altri e ulteriori vantaggi.

### 3. LA NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 416-TER C.P.

Seppur con criticabile ritardo, il legislatore del 2014 ha finalmente dato ascolto alle numerose istanze di riforma, riscrivendo interamente l'art. 416-ter c.p., che adesso nella sua vigente disposizione si presenta strutturato in due commi.

L'attuale formulazione della norma recita: *“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

*La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”*<sup>210</sup> .

Da una prima lettura della norma, si comprende bene come ci si trovi di fronte ad una fattispecie del tutto originale rispetto alla precedente con elementi di importante novità, che nel prosieguo si cercherà di mettere in risalto; tuttavia, giova ricordare che la maggior parte delle modifiche apportate dalla novella al testo normativo,

---

<sup>210</sup> La pena della reclusione è stata innalzata da sei a dodici anni dall'art. 1, comma 5 della legge 23 giugno 2017, n. 103, la c.d. Riforma Orlando, che ha elevato i minimi edittali di vari reati, tra cui quello ex art. 416-ter allo scopo di renderne più severa la punizione. La pena prevista, invece, a seguito della riforma del 2014 consisteva nella reclusione da quattro a dieci anni.



recepisce in veste legale alcune interpretazioni giurisprudenziali formati nel corso del tempo<sup>211</sup>.

Per converso, la fattispecie globalmente considerata, consente di delineare un quadro più chiaro delle forme di contiguità politico-mafiosa.

Le innovazioni apportate alla fattispecie si possono individuare essenzialmente: nell'aver ampliato l'oggetto della controprestazione del candidato politico, nell'aver previsto l'espressa punibilità del promittente i voti, nell'aver tipizzato il metodo mafioso quale elemento qualificante la promessa di procurare voti e infine, altro elemento di novità è rappresentato dalla previsione di un'autonoma cornice edittale, slegata dalla quella prevista dall'art. 416-bis c.p.

*L'altra utilità.*

Probabilmente, la modifica di maggior pregio è data dall'ampliamento dell'oggetto della prestazione del politico, non più circoscritto al solo denaro, bensì esteso anche ad "altra utilità".

In passato, la proposta di ampliare l'oggetto della controprestazione da parte del politico ad oggetti e vantaggi diversi dal solo denaro, era stata scartata, per il timore che in tal modo finissero per essere sanzionati tutti i comportamenti di quella classe

---

<sup>211</sup> G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 10.

politica, operante soprattutto nelle tradizionali zone di insediamento dei sodalizi mafiosi<sup>212</sup>.

Nella nuova formulazione, invece, il riferimento ad “altra utilità” è stato inserito proprio allo scopo di estendere l’ambito applicativo della fattispecie a tutte quelle condotte criminose, consistenti nella stipula di un patto di scambio tra voti e beni diversi dal denaro, che, nella vigenza della vecchia norma, rischiavano di restare impunte; a conferma di ciò può evidenziarsi come il legislatore della riforma non abbia connotato l’“altra utilità”, del requisito della patrimonialità<sup>213</sup>.

La patrimonialità della prestazione non rappresenta, infatti, un requisito fondamentale per la realizzazione del reato; tant’è vero che quando il legislatore ha voluto caratterizzare come patrimoniale il corrispettivo dell’accordo, lo ha fatto esplicitamente<sup>214</sup>.

Il non ben definito concetto di “altra utilità”, quale oggetto della controprestazione del politico, crea, tuttavia, il rischio di estendere sistematicamente la norma all’attività politica, soprattutto quando essa sia diretta a realizzare pubblici interessi che possono soddisfare nello

---

<sup>212</sup> E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici*, cit., p. 10.

<sup>213</sup> E. COTTU, *La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 791.

<sup>214</sup> E. COTTU, *La nuova fisionomia*, cit., p. 791.

stesso tempo, gli interessi di un'associazione mafiosa e condizionare anche i rapporti tra politica e magistratura.

Per evitare simili incongruenze e delimitare il campo operativo della fattispecie, si è difatti avanzata la proposta di specificare che le suddette utilità debbano riferirsi agli interessi del sodalizio mafioso in via diretta e immediata; una soluzione diversa, invece, rischia di dar vita a pericolose attenzioni giudiziarie verso esponenti politici che, non hanno richiesto l'appoggio elettorale a soggetti mafiosi con cui eventualmente sono entrati in contatto, ma anzi hanno voluto realizzare soltanto fini di pubblica utilità<sup>215</sup>.

*La promessa di erogazione.*

Interessante è anche la scelta di aver ampliato il novero dei fatti punibili, affiancando alla condotta dell'erogazione quella della promessa di erogazione.

Questa novità sembra piuttosto essere un recepimento normativo degli approdi raggiunti dalla giurisprudenza<sup>216</sup>, che già da tempo interpretava il termine erogazione nel senso di ricomprendere

---

<sup>215</sup> Così, E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici*, cit., p. 12.

<sup>216</sup> Così, G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 17; E. COTTU, *La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 792; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, vol. II, 16<sup>a</sup> ed., a cura di C. F. Grosso, Milano, 2016, p. 138.

anche la mera promessa, a prescindere, dunque, dalla materiale dazione di denaro<sup>217</sup>.

*Il momento consumativo.*

Il nuovo testo, punisce, tanto la promessa del politico di favorire la cosca mafiosa, quanto la promessa della cosca mafiosa che si impegna a sostenere il candidato politico nella competizione elettorale.

L'aver previsto, dunque, la punibilità del semplice accordo e dello scambio delle promesse è un traguardo da sottolineare con forza in chiave antimafia, poiché è stata ampliata al massimo grado l'area del penalmente rilevante, dando vita a un importante strumento normativo di contrasto agli illeciti rapporti tra mafia e politica.

Lo scambio elettorale politico-mafioso è stato così, ricondotto nella categoria dei c.d. reati-accordo, che include delitti il cui disvalore è incentrato sulla stipula di un patto<sup>218</sup>; il reato, dunque, si consuma nel momento dell'accettazione della promessa di voti ed è slegato, per entrambi i soggetti, dalla attualità della prestazione.

---

<sup>217</sup> In tal senso, Cass., sez. I, 2 marzo 2012, n. 32820, Battaglia, in cui si legge: «<il reato di scambio elettorale politico-mafioso, si perfeziona al momento delle reciproche promesse, indipendentemente dalla materiale dazione di denaro, essendo rilevante per quanto riguarda la condotta del politico, la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa>>».

<sup>218</sup> Così G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 284.

Ciò significa che per la sua configurazione è sufficiente dimostrare la stipula del patto di scambio, senza che sia necessario provare né che la volontà degli elettori sia stata coartata mediante il metodo mafioso, né che la promessa remuneratoria da parte del politico sia stata concretamente eseguita<sup>219</sup>.

Viene in evidenza la natura di reato di pericolo del delitto di scambio oltretutto quella di reato-contratto che punisce, cioè, la mera stipula di un accordo a prestazioni sinallagmatiche, in relazione alla pericolosità della fattispecie, che si basa su una presunzione solida per la quale un patto elettorale con metodo mafioso, indipendentemente dalla sua esecuzione, già di per sé rappresenta una fonte di pericolo non solo per l'ordine pubblico, ma anche per un altro fondamentale interesse, quale la libertà di voto dell'elettorato passivo, che deve essere tutelato da intimidazioni mafiose ancor prima che esse riescano a condizionare concretamente il corretto svolgimento delle competizioni elettorali.

---

<sup>219</sup> Così S. FINAZZO, *Scambio elettorale politico-mafioso*, in Dig. disc. pen., Agg., Torino, 2016, p. 7. Sotto la prima formulazione della norma, la tesi del reato-accordo era stata sostenuta da G. FIANDACA, *Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica*, in Foro it., 1993, p. 142, ove l'Autore aveva affermato: «< ai fini della punibilità adesso è sufficiente che il politico accetti dal mafioso la promessa di voti, mentre non è necessario addurre la prova che il mafioso abbia coartato la volontà degli elettori >>».

Tuttavia, perché l'anticipazione della tutela già al momento dello scambio delle promesse, possa dirsi in sintonia con un principio fondante del sistema penale, quale quello di offensività, si dovrebbe legare il disvalore del fatto non ad una mera generica promessa di sostegno durante le elezioni, bensì il disvalore deve ruotare attorno ad un accordo serio, preciso tra i due contraenti che sia sfociato nella concreta iniziativa di accaparrare i voti servendosi delle tipiche modalità mafiose<sup>220</sup>.

Non è stata condivisa a tal riguardo, come meglio si vedrà, la posizione di quella giurisprudenza<sup>221</sup> che ha richiesto, per l'integrazione del reato, la prova circa l'effettivo ricorso da parte del mafioso promittente all'intimidazione, in quanto tale ricostruzione ermeneutica, finirebbe con il contrapporsi all'intenzione del legislatore che, per la consumazione del delitto, ha deliberatamente richiesto la stipula del *pactum sceleris*, indipendentemente dalla sua esecuzione.

#### *La struttura della norma.*

Con la riforma del 2014, il nostro legislatore ha provveduto a modificare anche la struttura della norma.

---

<sup>220</sup> E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici*, cit., p. 7.

<sup>221</sup> Così, Cass., 23 settembre 2005, 39554.

La previgente fattispecie costituiva un esempio emblematico di figura criminosa plurisoggettiva necessaria impropria dal momento che, pur descrivendo un reato-contratto a prestazioni sinallagmatiche, assoggettava a pena soltanto una delle due parti e segnatamente il politico, ma non anche il mafioso procacciatore dei voti; questa scelta legislativa trovava una spiegazione nella presunzione secondo cui la condotta del promittente sarebbe stata comunque punita a norma del terzo comma dell'art. 416-bis c.p.<sup>222</sup>; anche se, però, si trascurava di ricordare che il comma in esame aveva una funzione descrittiva delle caratteristiche dell'associazione mafiosa e non, certamente, una funzione incriminatrice.

L'odierna formulazione, al contrario, rappresenta una fattispecie plurisoggettiva necessaria propria, in cui, chi promette di procurare voti avvalendosi del metodo mafioso, viene punito, non solo per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso, ma anche per la stipula del patto.

*I rapporti con l'art. 416-bis e con il concorso esterno.*

---

<sup>222</sup> Si ricordi che il legislatore del 1992, aveva modificato il terzo comma dell'art. 416-bis, prevedendo un'ulteriore finalità dell'associazione mafiosa, cioè, quella di <<impedire od ostacolare il libero esercizio del voto di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali>>; in tal modo si pensava di aver previsto la punibilità, a titolo di partecipazione, per l'associato mafioso che stipulava accordi con un politico in vista delle elezioni.

Sono stati sollevati problemi circa il rapporto tra la norma in esame e l'art. 416-bis nell'ipotesi frequente in cui il patto di scambio sia stipulato da un partecipe al sodalizio mafioso<sup>223</sup>; in tali casi, si deve indagare se debba essere applicato il solo delitto di partecipazione all'associazione mafiosa che assorbe in sé il disvalore meno grave del delitto di scambio elettorale, oppure se debbano essere ritenuti esistenti entrambi<sup>224</sup>.

La soluzione al problema è stata trovata nel ritenere che il nuovo comma 2 dell'articolo, non estende sempre la propria pena al promittente; esso, non si applicherebbe, cioè, quando la promessa a procacciare i voti provenga da un affiliato mafioso, perché in tal caso la sua punibilità scaturisce soltanto dall'art. 416-bis, che assorbe il meno grave reato di scambio.

A diversa soluzione si giunge, invece, nel caso opposto ove, cioè, il promittente i voti sia un non affiliato che, però, assicuri di procurare consensi elettorali utilizzando il metodo mafioso; solo questa seconda ipotesi, valorizzerebbe l'autonoma funzione

---

<sup>223</sup> Cfr, tra gli altri, G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., pp 296 ss,

<sup>224</sup> G. AMARELLI, *La riforma di reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 12, ivi l'Autore ritiene che sussistono entrambi i delitti, in quanto concorrono tra di loro; mentre la sola applicabilità dell'art. 416-ter viene esclusa sulla base del principio di specialità, dal momento che applicherebbe una irragionevole riduzione di pena per il partecipe all'associazione mafiosa.



incriminatrice dell'art. 416-ter, sottoponendo a pena entrambi i soggetti stipulanti<sup>225</sup>.

Passando ad analizzare il versante dei soggetti attivi del reato, si può constatare che la legge 62/2014 non ha apportato alcuna novità in relazione al beneficiario della promessa di voti; si tratta di un reato comune per cui il patto può essere stipulato anche da un collaboratore del politico, magari senza che quest'ultimo sia consapevole di ciò<sup>226</sup>.

A tale riguardo, non sono state prese in considerazione le indicazioni contenute in uno dei disegni di legge<sup>227</sup> presentati durante il corso dei lavori parlamentari, intese ad estendere l'ambito dei soggetti attivi anche a terzi mediatori, punendo chi, agendo come intermediario, "si adopera per far ottenere la promessa"; infatti, questo risultato è già perseguibile grazie alla generica formulazione del nuovo testo normativo.

---

<sup>225</sup> G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 298. Quanto detto, permette di qualificare come "anfibia", la natura giuridica del reato, nel senso che sarà plurisoggettiva "impropria mascherata" o "propria atipica" quando il promittente è un mafioso e plurisoggettiva propria "classica" quando è un estraneo alla cosca che, però, si avvale del metodo mafioso.

<sup>226</sup> Per quanto riguarda il soggetto attivo prima della riforma, cfr., G. FIANDACA- E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, vol. I, 5<sup>a</sup> ed., Bologna, 2012, p. 499.

<sup>227</sup> Disegno di legge 957 del 19 luglio 2013, consultabile in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00707669.pdf>.

Inoltre, punire il mero adoperarsi per ottenere la promessa, finirebbe, come è stato evidenziato, con il porsi in contrasto alle regole di cui all'art. 115 c.p., a norma delle quali, l'accordo o l'istigazione a commettere un delitto, non seguiti dalla consumazione dello stesso, non sono punibili<sup>228</sup>.

La novità certamente più rilevante sul versante dei soggetti attivi, si ritrova nella scelta di aver esteso la punibilità per il reato *de quo*, anche a soggetti non mafiosi; questa opzione normativa, ha determinato un vero e proprio cambiamento della <<qualità tipologica dello scambio incriminato>><sup>229</sup>, andando oltre anche le intenzioni del legislatore, il quale, spinto dalla “foga punitiva”, ha finito per sanzionare tutto ciò che sembrasse necessario punire per ragioni, certamente, simboliche<sup>230</sup>.

---

<sup>228</sup> In tal senso, E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici*, cit., p. 4.

<sup>229</sup> L. DELLA RAGIONE, *Il nuovo articolo 416-ter c.p. nelle prime due pronunce della Suprema Corte*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 308.

<sup>230</sup> In tal senso si pone G. FIANDACA, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 527, secondo cui, la motivazione di tale scelta deve essere individuata, non tanto, in un minoritario orientamento giurisprudenziale che, sotto la precedente disposizione, aveva assoggettato a pena anche la promessa di voti del mafioso, quanto piuttosto questa volontà del legislatore di sanzionare tutto quello che appariva meritevole di pena, ignorando, comunque, principi fondamentali, quali, innanzitutto quello del *ne bis in idem* sostanziale.

Così come il primo comma, anche il secondo è stato modellato sulla base dello schema del reato comune; il pronome “chi” ivi impiegato, lascia supporre che il promittente non debba necessariamente essere un associato di mafia, ma a differenza del passato, il disvalore dell’accordo non è da individuarsi nella natura di affiliato del promittente, bensì nel contenuto mafioso della sua promessa; si punisce, in definitiva, un patto collusivo che fa riferimento alle modalità mafiose.

Ragionando in tal modo, il promittente può, in linea teorica, essere un esponente mafioso, un mafioso che agisca *uti singuli* oppure ancora un soggetto del tutto estraneo a un sodalizio di tipo mafioso, ma che vanti l’impiego del metodo mafioso nel procacciamento dei voti <sup>231</sup>.

In merito alla suddetta interpretazione, però, non manca chi avanza riserve circa la concreta possibilità che il politico si rivolga a un soggetto del tutto estraneo all’universo mafioso, poiché, si ritiene poco plausibile, dal punto di vista empirico, che una promessa resa da un *extraneus* o da un soggetto operante *uti singuli*, possa essere

---

<sup>231</sup> E. ZUFFADA, *La Corte di Cassazione ritorna sull’art. 416-ter c.p.: una nuova effettività per il reato di “scambio elettorale politico-mafioso”?*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 18 marzo 2016, p. 4.

equiparata alla promessa derivante da un'associazione mafiosa, anche perché, il pericolo per i beni giuridici tutelati dalla norma sarebbe certamente di grado minore rispetto a quello generato dall'attivazione di un gruppo mafioso<sup>232</sup>.

Nonostante le riserve avanzate, questa visione più ampia dei soggetti promittenti i voti, fa sì che venga superata la combinazione mafia-politica, di modo che, ad essere penalmente perseguito, sia non più semplicemente un accordo con il mondo mafioso, ma piuttosto un accordo siglato con chiunque prometta un appoggio elettorale caratterizzato dall'impiego del metodo mafioso<sup>233</sup>.

A favore dell'applicabilità del reato in esame anche ai non mafiosi, militano ancora anche altre indicazioni; innanzitutto l'esperienza insegna come possano esistere patti elettorali stipulati con persone estranee a un gruppo mafioso, in quanto la peculiarità del reato di scambio è ancorata, non al tipo di autore, ma al contenuto della promessa, potendo il metodo mafioso caratterizzare la promessa

---

<sup>232</sup> In tal senso, E. ZUFFADA, *La Corte di Cassazione ritorna sull'art. 416-ter c.p.*, cit., p. 5; G. FIANDACA, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 527, il quale nega l'effetto espansivo del nuovo secondo comma e lo considera addirittura superfluo, ritenendo anche che l'ipotesi del promittente non mafioso, <<appartiene più alla sfera delle congetture astratte che non della realtà effettuale>>.

<sup>233</sup> L. DELLA RAGIONE, *Il nuovo articolo 416-ter c.p.*, cit., p. 308.

di un soggetto non più affiliato, o che operi in contesti diversi da quelli storicamente mafiosi. Superabile appare anche l'obiezione circa la violazione del *ne bis in idem* sostanziale creata dalla doppia punibilità del mafioso tanto a norma dell'art. 416-bis, quanto ai sensi dell'art. 416-ter; infatti, la realizzazione di condotte che integrano una delle varie finalità dell'associazione, si differenzia dalla condotta partecipativa, costituendo un comportamento del tutto diverso.

Se il nuovo comma avesse come suoi destinatari, quindi, soltanto soggetti appartenenti a un clan mafioso, il nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso risulterebbe *inutiliter dato*; tuttavia, per non snaturare lo scopo perseguito dal legislatore con la novella del 2014, si è giunti ad affermare che il nuovo comma debba riferirsi anche alla promessa di procurare voti mediante il metodo mafioso avanzata da un promittente non facente parte di un'associazione di stampo mafioso, anzi è proprio con riferimento a tali soggetti che il nuovo testo dimostra la sua pratica efficacia<sup>234</sup>.

La punibilità delle promesse rese da soggetti non appartenenti a un sodalizio di matrice mafiosa ha, tra l'altro, già trovato esplicita conferma anche in alcune pronunce della Corte di Cassazione; degna di rilievo a tale proposito sembra essere la sentenza "Serino" del

---

<sup>234</sup> G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 313.

2015<sup>235</sup>, riguardante un patto elettorale stipulato tra un candidato a sindaco nelle elezioni comunali a Sarno e alcuni membri di una cosca malavitosa facente capo alla famiglia Serino.

La Cassazione, ritenuta inesistente l'associazione mafiosa, a causa dello scioglimento della cosca e della perdita della sua forza intimidatrice<sup>236</sup>, ha, comunque, ascritto agli imputati il reato di cui all'art. 416-ter c.p.

Con le successive sentenze “Albero”<sup>237</sup> e “Annunziata”<sup>238</sup>, relative rispettivamente al promittente i voti la prima e al politico candidato alla carica di sindaco la seconda, la Corte ha disposto che: <<grazie al comma 2 dell'art. 416-ter c.p., risponde non solo il candidato o il soggetto che si muove per acquisire consenso elettorale, ma anche il soggetto che rende tale promessa [...] quello che conta è che il consenso venga acquisito avvalendosi del metodo mafioso, così che saranno protagonisti anche soggetti che, senza essere intranei, si

---

<sup>235</sup> Cass., sez. VI, 16 ottobre 2015, n. 41801, Serino, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), con nota di E. ZUFFADA, cit.

<sup>236</sup> Era stato dimostrato, infatti, non solo che il clan non era più operante, ma anche che i suoi ex affiliati, avevano provato ad imporre prodotti e forniture a taluni esercizi commerciali, senza però riuscirci.

<sup>237</sup> Cass., sez. VI, 19 maggio 2015, n. 25302, Albero.

<sup>238</sup> Cass., sez. VI, 10 giugno 2015, n. 31348, Annunziata.

pongano quali intermediari dell'associazione mafiosa o comunque, sempre dall'esterno, garantiscano al candidato questo modo d'azione nell'acquisizione del consenso>>>.

Sembra, dunque, definitivamente affermata l'estensione della sfera di operatività del nuovo articolo a comportamenti prima atipici e proprio questo ampliamento ha conferito nuova forza applicativa ad una fattispecie rimasta a lungo inapplicata<sup>239</sup>.

L'autonomia dello scambio elettorale politico-mafioso rispetto alla fattispecie propriamente associativa trova piena conferma anche dal punto di vista sanzionatorio; mentre in precedenza, infatti, la pena comminata dalla norma era definita per *relationem*<sup>240</sup>, dato il rinvio alla pena prevista dall'art. 416-bis, a seguito della novella del 2014, invece, il legislatore si è mosso nella direzione di stabilire un'autonoma cornice edittale per il reato in esame, ricalibrando le pene in sintonia con il principio di ragionevolezza e proporzionalità.

Già nel corso dei lavori parlamentari, erano state avanzate varie proposte in merito alla sanzione da applicare<sup>241</sup>, e alla fine, si è optato

---

<sup>239</sup> In tal senso, G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 318.

<sup>240</sup> E. COTTU, *La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 795.

<sup>241</sup> Da una parte, infatti, si era proposto di uniformare la sanzione del 416-ter a quella prevista dal 416-bis, dall'altra parte, invece, c'era chi sosteneva la necessità di dar vita ad un autonomo trattamento sanzionatorio.

per la definizione di una cornice edittale propria e autonoma da quella dell'art. 416-bis.

Nella precedente formulazione, infatti, la norma, come detto, equiparava il trattamento punitivo per il delitto di scambio a quello previsto dall'art. 416-bis; tutto questo ha sollevato delicate questioni circa il rapporto tra la fattispecie in esame e il concorso esterno in associazione mafiosa, considerando, infatti, che al delitto di scambio verrebbe applicata l'aggravante ex art. 7 l. 152/1991 dell'agevolazione mafiosa, situazione che, invece, non si verifica per il concorrente esterno, a cui l'aggravante non si applica perché rientra tra le condotte punite a titolo associativo, che in quanto tali, agevolano il sodalizio mafioso<sup>242</sup>.

Il risultato sarebbe, dunque, inaccettabile poiché si assisterebbe a una condotta più grave, quale il concorso esterno, punita meno severamente della condotta di scambio che, invece, reca una minor carica offensiva.

La modifica, oltre a rispondere alle polemiche sollevatesi dopo l'entrata in vigore dell'art. 416-ter, specie in alcuni contesti politici, ove, lamentata l'inadeguatezza della dosimetria sanzionatoria rispetto

---

<sup>242</sup> C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio*, cit., p. 132.



alla gravità del fatto, si è parlato persino di un “favore alla mafia”<sup>243</sup>, deve essere letta in relazione all’aumento delle pene previste per il delitto di associazione mafiosa<sup>244</sup>.

La scelta di fondo è stata, in definitiva quella di proporzionare la risposta penale al diverso disvalore dei fatti incriminati; se, infatti, come osservato da taluno<sup>245</sup>, il reato di scambio elettorale debba essere ricostruito in termini di reato di mera condotta, il cui disvalore si fonda nella semplice pericolosità dell’accordo, senza la necessità di una sua realizzazione, ne discende, dunque, che sia logica conclusione prevedere un trattamento sanzionatorio meno severo.

Soluzione questa condivisibile, anche dal punto di vista generalpreventivo; in quanto alla maggiore anticipazione della risposta punitiva da parte dell’ordinamento deve far fronte una sua più lieve entità verso situazioni che, comunque, si pongono come antecedenti a più gravi offese.

---

<sup>243</sup> F. RIPPA, *Alla ricerca della tipicità difficile: le prime applicazioni del ‘nuovo’ delitto di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Indice pen.*, 2016, p. 731.

<sup>244</sup> I. MERENDA, *La rilevanza del metodo mafioso nel nuovo art. 416-ter c.p.: la Cassazione alla ricerca del “compromesso interpretativo”*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 531. La legge 27 maggio 2015, n. 69, ha infatti innalzato le pene per il delitto di cui all’art. 416-bis, stabilendo la reclusione dai 10 ai 15 anni per il partecipe e quella dai 12 ai 18 anni per le figure di vertice dell’associazione (capi, organizzatori, promotori).

<sup>245</sup> In tali termini, F. RIPPA, *Alla ricerca della tipicità difficile*, cit., p. 732.

Tenuto in debito conto tutto ciò e nel rispetto del principio di proporzione tra fatto e pena, il legislatore del 2014 ha ridimensionato la cornice edittale per il reato di scambio elettorale, prevedendo per entrambe le condotte, quella del promittente e quella del promissario, la pena da 4 a 10 anni di reclusione; tuttavia, proprio il profilo sanzionatorio è stato oggetto di un'importante riforma dello scorso anno, considerata necessaria a causa di alcuni aspetti problematici scaturiti dalla dosimetria sanzionatoria, inducendo, dunque, il legislatore ad intervenire sul punto, innalzando ancora una volta, il tetto del *quantum* di pena.

Ebbene, sembrano essere tre le principali motivazioni che possono aver indotto il legislatore a muoversi in questa direzione.

Innanzitutto, la presunta necessità di adeguare la risposta punitiva alla gravità del fatto, per calibrare la forbice sanzionatoria dell'art. 416-ter in maniera aderente all'offensività e gravità del delitto e, quindi, soddisfare bisogni di proporzionalità "intrinseca" della pena.

Altra motivazione potrebbe essere individuata nell'esigenza di avvicinare la pena per il delitto in esame a quella prevista per il concorso esterno; difatti, l'inasprimento da questo punto di vista, servirebbe ad accorciare la distanza tra l'entità delle risposte punitive per due reati, il concorso esterno e lo scambio elettorale appunto,

legati all'area della prossimità mafiosa, il cui grado di disvalore, nella percezione sociale, è sostanzialmente omogeneo.

Molto probabilmente, il fulcro centrale della riforma, è dato da questo secondo aspetto; infatti, con la legge n. 69 del 2015<sup>246</sup>, è stata inasprita la pena per il delitto di associazione mafiosa e, conseguentemente, per il concorso esterno, stabilendo una cornice edittale da un minimo di 10 a un massimo di 15 anni di reclusione: in tal modo, la distanza della forbice edittale, per tali reati, rispetto a quello ex art. 416-ter è sensibilmente aumentata.

L'aumento del minimo e del massimo edittale, servirebbe infine, a produrre effetti anche in ambito processuale, e cioè, negare all'imputato di tale reato, l'accessibilità all'applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'art. 444 c.p.p. , perché se si parte da un minimo di 6 anni di reclusione, non sarà possibile rientrare nel limite di 5 anni come previsto, appunto, dalla norma sul patteggiamento<sup>247</sup>.

---

<sup>246</sup> La legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha, infatti innalzato le pene previste per il delitto di associazione mafiosa, fissando al primo comma la pena della reclusione da un minimo di 10 a un massimo di 15 per coloro che partecipano all'associazione mafiosa.

<sup>247</sup> In tal senso, cfr., G. AMARELLI, *Prove di populismo penale: la proposta di inasprimento delle pene per lo scambio elettorale politico-mafioso. Osservazioni a margine dell'art. 1, comma 5, d.d.l. C. 4368*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2 maggio 2017, p. 5.

La modifica di cui si discute è stata apportata con la legge n. 103 del 2017<sup>248</sup> che ha provveduto ad elevare gli anni di reclusione, fissandoli nella nuova misura di 6 nel minimo e 12 nel massimo, confermando ancora una volta, la necessità di una differenziazione del trattamento punitivo tra il reato di scambio elettorale politico-mafioso e altre realtà associative, prime tra tutte quella di cui al 416-bis, che, avendo ad oggetto due condotte distinte caratterizzate da differente gravità, rendono necessaria una graduazione diversa della risposta punitiva, atteso che lo Stato deve, certamente punire, ma soprattutto punire in maniera proporzionata alla gravità del fatto realizzato<sup>249</sup>.

Sebbene a qualcuno, la modifica del profilo punitivo, sia sembrata avere una natura meramente simbolico-espressiva, tendente, non tanto a risolvere un difetto di proporzione evidenziato dalla forbice sanzionatoria del delitto di scambio, quanto piuttosto, invece, a soddisfare una richiesta emotiva di maggiore rigore verso la “zona grigia” della contiguità politico-mafiosa che affiora in diverse aree

---

<sup>248</sup> Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, consultabile in <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/4/17G00116/sg>.

Il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo nell’ordinamento penale, sia sul piano sostanziale sia su quello processuale.

<sup>249</sup> E. COTTU, *La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 800.

della società civile<sup>250</sup>, si può, tuttavia, salutare con favore la nuova formulazione dell'art. 416-ter, considerata un importante passo avanti nella lotta alla mafia, in grado di mettere in moto la macchina investigativa e giudiziaria dello Stato nel rispetto, comunque, del fondamentale diritto di difesa, costituzionalmente riconosciuto in capo ad ogni individuo.

---

<sup>250</sup> Di intervento avente natura simbolico-espressiva parla, G. AMARELLI, *Prove di populismo penale*, cit., ove l'Autore sostiene, anche sulla base di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 2016, che l'incremento sanzionatorio apportato dalla legge n. 103, non debba essere accettato acriticamente, ma vada esaminato attentamente al fine di verificarne la coerenza con i principi di proporzionalità e finalità rieducativa della pena, in quanto, egli ravvisa dietro la modifica in esame, istanze simbolico-espressive, tipiche di un diritto penale di matrice populista.

#### **4. IL METODO MAFIOSO COME REQUISITO STRUTTURALE DELLA NUOVA FATTISPECIE.**

Tra le varie innovazioni apportate dalla novella del 2014 al delitto di scambio elettorale politico-mafioso, merita, certamente, particolare attenzione, come anticipato, proprio la modifica attinente al richiamo espresso al metodo mafioso caratterizzante la promessa dei voti.

A differenza della precedente formulazione, non si fa più riferimento alla promessa di voti prevista dal 3° comma dell'art. 416-bis c.p., ma è espressamente prevista la promessa di procurare voti “mediante le modalità di cui al 3° comma dell'art. 416-bis”, vale a dire, avvalendosi del vincolo di assoggettamento ed intimidazione che caratterizza il *modus agendi* delle associazioni di stampo mafioso; arricchendo, così, la condotta di una più seria base fattuale, non limitandosi a punire un mero incontro di promesse, ma espressamente colui che accetta la promessa di procacciare voti avvalendosi del metodo mafioso<sup>251</sup>.

---

<sup>251</sup> In tal senso, E. SQUILLACI, *Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, in Arch. pen, 2014, p. 4.

Stando a una lettura fedele del dato normativo, l'accordo illecito dovrebbe necessariamente contemplare l'esplicito riferimento al metodo mafioso, come modalità di adempimento della promessa di procacciamento, inteso, addirittura come requisito *ad substantiam*, in mancanza del quale il patto non potrebbe rientrare tra quelli cui si applica l'art. 416-ter<sup>252</sup>.

Il metodo mafioso, oggi, per espressa volontà normativa, deve caratterizzare la promessa accettata dal politico, per la quale egli si impegna a corrispondere o direttamente corrisponde denaro o altra utilità alla controparte che, invece, assicura di sostenerlo nella campagna elettorale; il nuovo articolo, dunque, ha innalzato il metodo mafioso a elemento centrale del delitto di voto di scambio.

Si rende opportuno richiamare, tuttavia, la formulazione dell'originaria disposizione per poter meglio cogliere la rilevanza del metodo mafioso nell'odierna norma.

Si ricordi, infatti, che la prima formulazione parlava di "promessa di voti prevista dal terzo comma dell'art. 416-bis"; in questi termini, la fattispecie puniva un patto stipulato da due categorie di soggetti: il candidato politico e il rappresentante di un sodalizio

---

<sup>252</sup> Così, F. RIPPA, *Alla ricerca della tipicità difficile*, cit., p. 724.

mafioso; risultava, dunque, chiara la mancata punibilità del mafioso<sup>253</sup>.

Non erano mancate, neppure, le posizioni della giurisprudenza a complicare ulteriormente lo scenario applicativo della norma<sup>254</sup>, nonostante ciò, fino a quando il legislatore puniva solo il patto concluso con la mafia, non era necessario inserire tra i requisiti dell'accordo il metodo mafioso, poiché questo è tratto distintivo e tipico delle associazioni mafiose e la previsione del metodo mafioso quale elemento del patto nel vecchio 416-ter, si sarebbe risolto, in definitiva, in un inutile "pleonasma"<sup>255</sup>.

La diversità del ruolo giocato dal metodo mafioso alla luce del nuovo delitto, si spiega, invece, considerando che oggi, con la norma in esame, il legislatore vuole sanzionare non più soltanto il patto stipulato con la mafia, bensì quello concluso con chiunque prospetti

---

<sup>253</sup> V. MAIELLO, *Il nuovo art. 416-ter c.p. approda in Cassazione*, in Giur. it., 2014, p. 2837.

<sup>254</sup> Per una sintetica esposizione delle posizioni giurisprudenziali circa il metodo mafioso nella precedente formulazione, vedi, F. RIPPA, *La Cassazione scopre il vero volto del nuovo scambio elettorale politico-mafioso*, in Cass. pen., 2016, p. 1619.

<sup>255</sup> V. MAIELLO, *Il nuovo art. 416-ter c.p.*, cit., p. 2839, ove l'Autore afferma: << una cosca mafiosa che non ricorra ad una interlocuzione esterna scandita dall'alone di prevaricazione promanante dal vincolo associativo, capace di determinare soggezione diffusa, rinnega le ragioni della propria peculiarità, sulle quali l'ordinamento costruisce una disciplina derogatoria a vari livelli.>>.



alla controparte politica una promessa di appoggio elettorale caratterizzato dal metodo mafioso<sup>256</sup>.

In questo modo, quindi, il patto assume autonoma rilevanza penale, non perché uno dei due contraenti sia un partecipe all'associazione mafiosa, ma perché il promittente i voti assicura al candidato politico di poter contare, ove necessario, per tener fede al suo impegno, sul concreto impiego della forza di intimidazione tipica del sodalizio di stampo mafioso<sup>257</sup>.

Complementare rispetto a tale innovazione è l'esplicito riferimento alle “modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis”, che viene a svolgere una doppia funzione: da un lato unifica, sul piano dell'offesa, i vari accordi differenziati in base al rapporto intercorrente tra il promittente i voti e il clan mafioso, a seconda cioè che lo stesso promittente ne faccia parte o sia, invece un estraneo o ancora un intermediario; dall'altro, diventa elemento specializzante il reato di scambio, distinguendolo da altre ipotesi delittuose, quali *in primis*, i

---

<sup>256</sup> L. DELLA RAGIONE, *Il nuovo articolo 416-ter c.p. nelle prime due pronunce della Suprema Corte*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 308.

<sup>257</sup> Così G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 14 settembre 2014.

reati elettorali, giustificandone anche il più severo trattamento punitivo<sup>258</sup>.

Un dato su cui si è avuto sin dal principio un consenso unanime è stato quello circa l'irrelevanza dell'impiego del metodo mafioso nel momento di effettiva esecuzione del patto da parte del promittente.

Come si è avuto modo di chiarire, il reato, a seguito della riforma, è stato strutturato sulla base del modello dei reati di mera condotta, richiedendo per la sua consumazione soltanto la semplice stipula del patto avente ad oggetto la promessa di procurare voti con il metodo mafioso, a prescindere, dunque, da qualsiasi atto esecutivo.

Considerando attentamente la norma, si può evincere, infatti, come il richiamo al metodo mafioso contenuto nel primo comma, non si riferisca al suo utilizzo concreto nell'attività di procacciamento, ma, al contrario, rappresenta un requisito modale della promessa e non la caratteristica di una successiva condotta esecutiva; con la conseguenza

---

<sup>258</sup> V. MAIELLO, *Il nuovo art. 416-ter*, cit., p. 2840. In relazione al metodo mafioso, l'Autore ritiene che esso vada considerato in modo diverso a seconda che il patto venga stipulato con un'associazione mafiosa o con un *extraneus*; infatti, nel primo caso, il ricorso al metodo può essere considerato la "causa negoziale" dell'intesa e proprio per questo non può formare oggetto di discussione tra le parti, dando entrambe per scontato l'impiego di queste modalità al fine di adempiere alla promessa. Nel secondo caso, invece, la necessità di una pattuizione esplicita delle modalità mafiose si impone come strumentale proprio per far emergere il disvalore dello scambio.

che, nel caso in cui, il suddetto metodo dovesse essere impiegato nell'opera di rastrellamento dei voti, rappresenterà nient'altro che un mero *post factum* non punibile ex art. 416-ter o, più probabilmente, potrà integrare gli estremi di un autonomo reato elettorale, legato al primo dalla continuazione, imputabile oltre che al promittente quale esecutore materiale, anche al candidato in qualità di concorrente morale<sup>259</sup>.

L'irrelevanza del concreto utilizzo del metodo mafioso nella fase esecutiva dell'accordo è stata ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità, con la sentenza Polizzi, per la quale, ai fini dell'esistenza del reato non sono richiesti specifici atti di violenza o minaccia, bastando soltanto che l'indicazione di voto sia percepita dall'esterno come proveniente dal sodalizio mafioso e in quanto tale, dunque, sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo<sup>260</sup>.

Alla luce di quanto finora detto, si può notare come il metodo mafioso debba costituire specifico oggetto della promessa mafiosa, in modo da permettere al candidato politico di poter contare sul potere di

---

<sup>259</sup> In questi termini, G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale*, cit., p. 15.

<sup>260</sup> Cass., sez. VI, 9 settembre 2014, n. 37374, Polizzi, in *Foro it.*, 2015, pp. 369 ss.

intimidazione mafiosa per ottenere il risultato ambito e che il mafioso, dal canto suo, si impegna a farvi ricorso, se necessario.

Se così non fosse, si giungerebbe all'assurda conseguenza di porre nel nulla un aspetto talmente importante della riforma del 2014, vanificando il significato del suo inserimento nel testo della norma, giungendo a considerare la novella *inutiliter data*<sup>261</sup>.

La scelta di concentrare il disvalore penale del fatto nel metodo illecito, con cui chiunque si impegni a tener fede alla parola data, ha il merito, come affermato da taluno, di attribuire al comportamento incriminato una dimensione lesiva più afferrabile, tanto che è stata avanzata la proposta, da questo punto di vista, di intervenire anche sul piano simbolico, insignificante però, come è noto, dal punto di vista interpretativo, rubricando la fattispecie più che come scambio elettorale politico-mafioso, quanto piuttosto come scambio elettorale con metodo mafioso<sup>262</sup>.

---

<sup>261</sup> G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale*, cit., p. 19.

<sup>262</sup> In tali termini, G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 319.

## **5. IL NUOVO DELITTO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO NELLE PRIME APPLICAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE: GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SULLA RILEVANZA DEL METODO MAFIOSO.**

Anche il nuovo art. 416-ter, all'indomani della sua entrata in vigore, ha dovuto fare i conti con pronunce giurisprudenziali che non hanno mancato di sperimentare interpretazioni viziate, o per l'essere troppo legate al dato letterale del nuovo testo normativo, solo apparentemente rispettose del *nullum crimen* o, all'opposto tese a disconoscere gli effetti di sostanziale innovazione della novella legislativa, recando con sé il rischio di allontanare la fattispecie dagli scopi di politica criminale che il legislatore riformista ha inteso raggiungere<sup>263</sup>.

Se, come detto poc'anzi, nessun dubbio residua circa l'irrilevanza del metodo mafioso nell'esecuzione del patto, altrettanto

---

<sup>263</sup> Così, F. RIPPA, *La Cassazione scopre il vero volto*, cit., p. 1616; ID., *Alla ricerca della tipicità difficile*, cit., p. 726; V. MAIELLO, *Il nuovo art. 416-ter*, cit., p. 2837; di "cortocircuito interpretativo" che rischia di portare a risultati ben lontani dagli obiettivi di politica criminale perseguiti dal legislatore, parla anche I. MERENDA, *La rilevanza del metodo mafioso nel nuovo art. 416-ter*, cit., p. 525.

non può dirsi in merito ad un altro aspetto; quello riguardante, cioè, la questione se il metodo mafioso debba o meno essere sempre oggetto di esplicita pattuizione tra i contraenti come modalità di condizionamento della volontà elettorale.

Il problema non è privo di importanti risvolti pratici: se si da una risposta affermativa, il metodo mafioso diventerebbe un elemento costitutivo della fattispecie la cui esistenza deve essere necessariamente accertata in sede processuale; se, invece, si propende per l'opposta soluzione, si rischia di far rivivere le conclusioni cui era giunta la giurisprudenza sotto la vigenza dell'originario dettato normativo<sup>264</sup>.

Le prime pronunce della Corte di Cassazione hanno mostrato incertezze esegetiche e segnalato l'esistenza di un contrasto interpretativo, ponendosi su posizioni del tutto opposte le une dalle altre.

#### *La sentenza Antinoro.*

---

<sup>264</sup> In merito alla precedente formulazione, parte della giurisprudenza aveva sostenuto che il potenziale utilizzo del metodo mafioso fosse insito di per sé nella natura mafiosa del sostegno promesso dal partecipante, in tal senso cfr. Cass., sez. VI, 19 febbraio 2004, n. 10785, Falco, in Ced., rv, 230397. Altra parte, invece, aveva richiesto che fosse oggetto di espressa pattuizione al momento della conclusione dell'accordo elettorale; cfr., Cass., sez. III, 3 dicembre 2003, Saracino, in Foro it., 2004, p. 508.

La sentenza con la quale la Corte ha applicato per la prima volta l'art. 416-ter nella sua nuova versione è la sentenza Antinoro del 28 agosto del 2014<sup>265</sup>.

Il caso riguardava un procedimento penale a carico di Antonello Antinoro, candidato all'Assemblea Regionale Siciliana e al Senato della Repubblica alle elezioni dell'aprile del 2008, che aveva stipulato un accordo elettorale nello studio di un intermediario con alcuni esponenti del clan mafioso dei Pallavicino, avente ad oggetto la promessa di voti in cambio della dazione di una somma di denaro.

La vicenda, nei precedenti gradi di giudizio era stata particolarmente travagliata; la Procura distrettuale aveva qualificato la condotta dell'agente come ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, il Tribunale di Palermo l'aveva però derubricata nell'ambito del meno grave delitto di corruzione elettorale, mentre, con la decisione impugnata la Corte di Appello, aveva parlato nuovamente di scambio elettorale ex art. 416-ter poiché aveva sposato la tesi per la quale il delitto si riteneva integrato con la semplice accettazione della promessa di voti da parte del politico in cambio del contributo in denaro.

---

<sup>265</sup> Cass., sez. VI, 28 agosto 2014, n. 36382, in G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale*, cit., pp. 2 ss.

Queste incertezze erano dovute, è bene precisarlo, alla mancanza di una sicura linea di confine tra la fattispecie di cui al 416-ter e le ipotesi di corruzione elettorale; la situazione è stata poi ulteriormente complicata dal fatto che, nelle more del giudizio è intervenuta la modifica del reato di scambio, che ha espressamente previsto il riferimento esplicito al metodo mafioso, imponendo, dunque, alla Corte il compito di risolvere il problema della qualificazione giuridica del fatto.

La Cassazione, accogliendo il ricorso dell'imputato contro la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Palermo, ha ritenuto non più valida l'interpretazione dell'art. 416-ter fatta dal giudice di secondo grado, osservando che, il mutamento normativo, che richiama l'uso del metodo mafioso, sarebbe sintomo di un rilevante effetto innovativo sulla struttura del fatto tipico: nel senso, precisamente, che per l'integrazione della fattispecie, non è più sufficiente il patto tra politico e mafioso, ma è necessario che l'accordo abbia espressamente ad oggetto il procacciamento dei voti, nei modi, con i metodi e secondo gli scopi del sodalizio criminale, rappresentando tali modalità



un nuovo elemento costitutivo del fatto, mancante, invece, nella precedente formulazione<sup>266</sup>.

Per sostenere tali affermazioni, la Corte, si ricollega anche alla volontà del legislatore manifestata durante i lavori parlamentari; in una delle varie proposte di legge<sup>267</sup>, infatti, era stato precisato che la rilevanza del patto doveva prescindere dall'effettivo ricorso al metodo mafioso, in quanto elemento estraneo alla natura di reato di pericolo riconosciuta alla fattispecie.

Il testo, successivamente approvato dalla Camera dei Deputati il 16 luglio 2013 ha però, riaffermato la *voluntas legis* di attribuire

---

<sup>266</sup> Così, G. FIANDACA, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 528, F. RIPPA, *La Cassazione scopre il vero volto*, cit., p. 1621, L. DELLA RAGIONE, *Il nuovo articolo 416-ter*, cit., p. 310, G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale*, cit., p. 7, G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 325.

<sup>267</sup> Si allude al disegno di legge C. 204 a firma di Burtone, presentato il 15 marzo 2014 alla Camera, ove era stato affermato che il rilievo penale dello scambio avrebbe dovuto congedarsi dal riferimento al metodo mafioso. In quel disegno di legge, era stato proposto di formulare l'art. 416-ter nel seguente modo: "Chiunque, fuori dalle previsioni di cui all'art. 416-bis, terzo comma, anche senza avvalersi delle condizioni ivi previste, in occasione di consultazioni elettorali ottenga, da parte di soggetti appartenenti a taluna delle associazioni di tipo mafioso punite a norma dell'art. 416-bis ovvero da parte di singoli affiliati per conto delle medesime, la promessa di voti, ancorché in seguito non effettivamente ricevuti, in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la pena prevista dal primo comma del citato art. 416-bis". In tal senso, cfr. G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 271.

rilevanza al metodo mafioso, elevandolo ad elemento costitutivo del fatto, allo scopo, come si legge in sentenza, di non <<punire il semplice accordo politico-elettorale del candidato o di un suo incaricato con il sodalizio mafioso, bensì quell'accordo avente ad oggetto l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale con le modalità intimidatorie tipicamente connesse al suo modo di agire>>.

La Corte perviene alla conclusione per cui le modalità di procacciamento dei voti debbano formare oggetto del patto di scambio politico-mafioso, di modo che il candidato possa contare sul concreto impiego della forza di intimidazione e che il sodalizio mafioso si impegni a utilizzarla se necessario, con esclusione, quindi, di quei patti, che se anche stipulati con un interlocutore mafioso, non facciano nessun richiamo alle modalità mafiose.

Nel caso di specie, poi la Cassazione, considerando che la novella legislativa ha incorporato un elemento aggiuntivo della tipicità che si proietta sul contenuto dello scambio di promesse, ha annullato la sentenza impugnata, rinviandola ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo perché si procedesse ad un nuovo giudizio per verificare se, alla luce della modifica, fosse possibile assumere ancora

la fattispecie nell'ambito del 416-ter oppure ricollegarla ad altra ipotesi di reato.

La Corte ha parlato di una parziale *abolitio criminis*, poiché il fatto rientrerebbe nel raggio di azione del 416-ter solo quando risulti che il metodo mafioso sia stato oggetto della negoziazione, restandone fuori, invece, nel caso contrario; da qui la logica conseguenza di considerare penalmente irrilevanti le condotte pregresse consistenti in accordi politico-mafiosi non contemplanti, però, le modalità tipicamente mafiose di procacciamento dei voti<sup>268</sup>.

Come si può ben immaginare, di fronte a principi del genere, ribaditi dalla Suprema Corte, le critiche a questo orientamento giurisprudenziale, non si sono fatte attendere; le immediate reazioni dottrinarie hanno, infatti, dato vita a un dibattito con posizioni non omogenee<sup>269</sup>.

---

<sup>268</sup> L. BARONE, *Il reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in Cass. pen., 2015, p.126; S. FINAZZO, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 8; G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale*, cit., p. 8.

<sup>269</sup> L. DELLA RAGIONE, *Il nuovo articolo 416-ter*, cit., p. 312. Critiche alla sentenza sono state mosse anche dalle principali testate giornalistiche, riportate sui siti internet e profili social di alcuni partiti politici, suscitando notevole clamore nell'opinione pubblica, preoccupata da quello che è stato descritto come un pericoloso arretramento dello Stato nelle strategie politico-criminali in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso, cfr., sul punto, G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale*, cit., p. 2.

È stata contestata innanzitutto, la tesi secondo cui per la consumazione del delitto sotto la previgente disposizione, fosse stato sufficiente stipulare il patto senza accordare nessun rilievo al metodo mafioso, considerando davvero poco plausibile che un candidato politico, stipulasse un accordo elettorale con un clan mafioso senza che fosse implicito il potenziale ricorso da parte di quest'ultimo alle tipiche modalità mafiose nell'opera di condizionamento di voto degli elettori, specie se si pone a mente che il suddetto metodo è insito nella natura stessa dell'associazione mafiosa e, dunque, neppure bisognoso di esplicitazione. Se queste affermazioni sono esatte, si dovrebbe ritenere che il legislatore della riforma nel fare riferimento ai metodi mafiosi nella raccolta dei voti, non avrebbe introdotto un elemento nuovo nella fattispecie, bensì, più semplicemente, avrebbe espresso in termini più chiari un requisito che già si ritrovava nell'originaria previsione del reato<sup>270</sup>.

---

<sup>270</sup> Così, G. FIANDACA, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., pp. 528 ss. A sostegno delle sue argomentazioni, l'Autore richiama la giurisprudenza precedente (quale ad es. la sentenza Cassata del 25 marzo 2003), che, nella vigenza della vecchia norma, esigeva che il patto facesse esplicito riferimento al metodo mafioso nel procacciamento dei voti, affermando che: «<un tale filone sarebbe stato privo di qualsiasi ragion d'essere se la fattispecie incriminatrice originaria non avesse già incluso tra gli elementi costitutivi del patto di scambio l'uso almeno potenziale dell'intimidazione mafiosa>>».

Criticata è anche l'opzione ermeneutica per la quale il patto debba necessariamente fare riferimento alle modalità mafiose in sede di definizione dello stesso, essendo la "mafiosità" desumibile da altri fattori, primo tra tutti, la qualità criminale del promittente i voti; è, infatti, poco realistico che un candidato politico concordi con un esponente mafioso con precisione le modalità da attuare in vista dell'appoggio elettorale, ma, sembra più aderente alla realtà che il politico nello scambiare promesse con il clan mafioso, tralasci di considerare i modi di un eventuale uso del potere mafioso, non solo per non rendersi complice di questi atti, ma prima ancora per non invadere il terreno di competenza della mafia, di cui è gelosa titolare<sup>271</sup>.

Ritenere, infatti, che con la specificazione del metodo mafioso, la nuova norma abbia voluto colpire soltanto quegli accordi che mettano "nero su bianco" l'intento di avvalersi del metodo mafioso,

---

<sup>271</sup> In questi termini, G. FIANDACA, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 529; F. RIPPA, *Alla ricerca della tipicità difficile*, cit., p. 727; L. DELLA RAGIONE, *Il nuovo art. 416-ter*, cit., p. 313, ivi, l'Autore sostiene che, anche dopo la riforma, la centralità all'interno della fattispecie è da ricercare nello scambio delle promesse, mentre il riferimento alle "modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis>>> è giustificato dall'esigenza di individuare la parte qualificante dell'accordo, cioè l'organizzazione mafiosa; quindi l'impegno assunto dal clan mafioso contiene in *re ipsa* la forza intimidatrice tipica della mafia.

rischierebbe di non riuscire a colpire le ipotesi più allarmanti di scambio elettorale politico-mafioso<sup>272</sup>.

*La sentenza Polizzi.*

A distanza di pochi giorni dal deposito della sentenza Antinoro, la sesta sezione della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del novellato art. 416-ter con la sentenza Polizzi del 9 settembre 2014<sup>273</sup>.

Il caso risale alle elezioni regionali siciliane del 2012 allorché Pietro Luca Polizzi aveva ricevuto dall'imprenditore Aldo Licata, dietro pagamento di una somma di denaro, che poi lo stesso Polizzi aveva versato nelle mani di due esponenti di Cosa Nostra, l'incarico di procurare voti a favore della sorella dello stesso Licata, candidata alle elezioni regionali.

La Corte, nel caso in esame, ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero contro l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva annullato il provvedimento di applicazione di custodia cautelare in carcere per uno dei soggetti accusati.

Il Tribunale era giunto a tale conclusione sulla base di una interpretazione dell'art. 416-ter secondo cui, per l'integrazione del

---

<sup>272</sup> Così, F. RIPPA, *Alla ricerca della tipicità difficile*, cit., p. 727

<sup>273</sup> Cass., sez VI, 9 settembre 2014, n. 37374, Polizzi, in *Foro it.*, 2015, pp. 369 ss., con nota di S.

delitto non è sufficiente la promessa di denaro a una consorteria mafiosa, reputando necessario, invece, il ricorso da parte dei mafiosi all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, metodi che il Tribunale non aveva ravvisato nel caso di specie.

La Cassazione, invece, ha aderito alla tesi del Pubblico Ministero ricorrente, sostenendo che, per la consumazione del reato *de quo* non sia richiesto l'esercizio del metodo mafioso, cioè singoli atti di intimidazione e sopraffazione in danno agli elettori, ma il reato si consuma con la conclusione dell'accordo, molto prima, dunque, dell'effettiva acquisizione dei voti; il metodo mafioso viene considerato dalla pronuncia in esame, un mero *post factum* rispetto alla condotta tipica, punibile semmai con riguardo a diverse e ulteriori fattispecie delittuose.

La Corte ha individuato la *ratio* della disposizione nell'esigenza di neutralizzare il pericolo di alterazione del processo democratico a causa dell'intervento del potere mafioso nella competizione elettorale, ribadendo che il delitto si atteggia a reato di pericolo e non richiede né l'attuazione né l'esplicita programmazione di una campagna elettorale attuata avvalendosi del metodo mafioso, ma quello che rileva è il comportamento di chi, per esigenze elettorali promette denaro a un

sodalizio mafioso, consapevole della sua natura e dei suoi metodi tipici<sup>274</sup>.

A differenza della precedente sentenza Antinoro in cui il metodo mafioso era stato elevato a requisito costitutivo del nuovo reato, con la pronuncia ora in esame, la Corte ha ritenuto sufficiente per la sussistenza del reato che la promessa di voti provenga da un'associazione mafiosa la cui azione sia percepita dal corpo elettorale sostenuta dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva; essendo, dunque, la potenzialità lesiva della condotta, data dalla mercificazione del libero consenso democratico.

Altro nodo cruciale della sentenza Polizzi lo si ricava dall'affermazione per la quale la linea di demarcazione che separa la fattispecie di scambio elettorale dalle ipotesi di corruzione e coercizione elettorale è proprio la qualità mafiosa del promittente i voti; non assumendo rilievo l'esercizio concreto della prevaricazione o intimidazione, in quanto basta che l'indicazione di voto sia percepita come proveniente dal clan mafioso; dato che, si è ragionato nel senso di ritenere il 416-ter come patto con la mafia, questo ragionamento

---

<sup>274</sup> Vedi, L. BARONE, *Il reato di scambio*, cit., p. 127; F. RIPPA, *La Cassazione scopre il vero volto*, cit., p. 1622.



renderebbe superfluo l'esplicita indicazione della volontà di procedere con il metodo mafioso nell'opera di accaparramento dei consensi<sup>275</sup>.

Anche di fronte a questi nuovi approdi giurisprudenziali, si sono fatti avanti diversi atteggiamenti altalenanti; a chi, infatti, tentava di individuare una linea di continuità tra la sentenza Polizzi e la sua antecedente, la sentenza Antinoro, si è contrapposto, invece, chi ha segnalato il cambio di rotta della Cassazione, ponendo le due pronunce in rotta di collisione tra di loro.

Chi, all'indomani della sentenza Polizzi ha parlato di "strabismo" nell'agire della Corte<sup>276</sup>, ha poi cercato di ricondurre ad unità le due decisioni, affermando come l'ultima pronuncia non contraddice la prima, ma la riconferma, sancendo in modo complementare che il delitto è integrato anche se, concretamente, per l'esecuzione del patto, il promittente non faccia uso effettivo del metodo mafioso.

Questa decisione, non nega la rilevanza del metodo mafioso come sancito nella sentenza Antinoro, ma semplicemente, ritiene

---

<sup>275</sup> F. RIPPA, *Alla ricerca della tipicità difficile*, cit., p. 727, ID., *La Cassazione scopre il vero volto*, cit., p. 1623, L. DELLA RAGIONE, *Il nuovo art. 416-ter*, cit., p. 312.

<sup>276</sup> In tal senso, G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale*, cit., p. 16.

sufficiente che il mafioso procuri voti anche alludendo di potersi avvalere della forza di intimidazione e, quindi, quello che viene messo in risalto è la sua disponibilità, manifestata al momento della stipula del *pactum sceleris*, di ricorrere a metodi mafiosi.

Questo orientamento, tuttavia, risulta essere incompatibile con l'attuale testo normativo che ha elevato ad elemento costitutivo del fatto tipico, la promessa anche indiretta di ricorrere eventualmente al metodo mafioso nel procacciamento dei voti e questa scelta, si spiega proprio nella volontà del legislatore di superare uno dei punti maggiormente controversi della precedente formulazione<sup>277</sup>.

Al contrario, qualcun altro ha salutato con favore la tesi prospettata dalla nuova statuizione della Corte, ritenendo che l'assunto per il quale, nella stipula del patto tra i due contraenti è implicita la possibilità di avvalersi del metodo mafioso nell'appoggio elettorale, rimane valido anche per la nuova formulazione del reato<sup>278</sup>.

---

<sup>277</sup> , L. DELLA RAGIONE, *Il nuovo art. 416-ter*, cit., p. 313; G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale*, cit., p. 19.

<sup>278</sup> In questi termini, G. FIANDACA, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 528. In senso contrario, cfr., F. RIPPA, *Alla ricerca della tipicità difficile*, cit., pp. 727 ss, ove si afferma che, se fosse sufficiente una indicazione implicita del ricorso al metodo mafioso, si correrebbero due rischi; da un lato si estenderebbe la punibilità, se, sulla base di una presunzione assoluta, si pretendesse di affermare una corrispondenza tassativa tra la natura mafiosa del patto e l'appartenenza

Concludendo sulle prime due decisioni esaminate, si è messo in evidenza che esse convergono nel considerare la fattispecie di scambio quale reato di pericolo che si consuma nell'atto della stipula del patto, convergono pure nel richiedere che l'accordo sia qualificato, altrimenti non ci sarebbe alcuna differenza dalla comune fattispecie di reato elettorale, ma, nonostante ciò, arrivano a soluzioni divergenti sulla rilevanza del metodo mafioso nella struttura dell'illecito; la sentenza Antinoro, conclude nella direzione della necessaria esplicitazione delle modalità mafiose nel procacciamento dei voti, con la conseguenza che, dal punto di vista intertemporale, si è determinata un'ipotesi di *abolitio criminis*; la sentenza Polizzi, invece, dal canto suo, richiedendo che le modalità mafiose, possano desumersi implicitamente dalla serietà dell'accordo, nulla aggiungendo la specificazione del metodo mafioso alla tipicità dell'originario 416-ter,

---

del promittente a un clan, anche perché è possibile che il patto sia stipulato con un soggetto di origine mafiosa ma che non voglia attuare la promessa mediante l'uso dell'intimidazione; dall'altro lato questa interpretazione non tiene conto del fatto che alla luce del secondo comma della nuova fattispecie, il promittente i voti può anche non far parte di alcuna associazione mafiosa. Risulta così non più sostenibile la tesi che ricava la natura mafiosa del patto dalla veste criminale del promittente, in quanto corrisponde solo parzialmente alla tipicità della norma.

conclude nel senso di una successione di legge penale nel tempo, con conseguente applicazione della disciplina più favorevole al reo<sup>279</sup>.

*Il recente approccio sincretico.*

A distanza di un anno dalle sentenze esaminate prima, la Corte di Cassazione, raccogliendo le indicazioni provenienti da più parti, con un approccio “sincretistico”, è riuscita a comporre le due tesi concorrenti che fino ad allora si contrapponevano l’una all’altra e ha optato per una interpretazione in grado di valorizzare la diversità delle situazioni concrete sussumibili nella nuova norma<sup>280</sup>.

Le sentenze della Corte cui si fa riferimento sono la sentenza *Albero, Annunziata e Serino*, risalenti al 2015 e relative alla medesima vicenda<sup>281</sup>; le tre sentenze si sono pronunciate, infatti, in merito ad un patto elettorale stipulato in occasione delle elezioni comunali della cittadina di Sarno, allorché un candidato alla carica di sindaco ha incontrato alcuni membri della cosca mafiosa dei Serino, definendo

---

<sup>279</sup> L’art. 2 c.p., che disciplina la successione di leggi penali nel tempo, al quarto comma stabilisce: <<Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile>>.

<sup>280</sup> F. RIPPA, *Alla ricerca della tipicità difficile*, cit., pp. 728, E. ZUFFADA, *La Corte di Cassazione ritorna sull’art. 416-ter c.p.*, cit., p. 8.

<sup>281</sup> Sentenza *Albero* del 19 maggio 2015, n. 25302; *Annunziata* del 10 giugno 2015, n. 31348 e *Serino* del 16 ottobre del 2015, n. 41801.

con gli stessi un accordo elettorale, promettendo in cambio dell'aiuto ricevuto durante la competizione elettorale, favori e vantaggi in relazione a future iniziative imprenditoriali<sup>282</sup>.

Nelle pronunce in esame, la Corte giunge alla “quadratura del cerchio”, mediante un metodo interpretativo che tenta di considerare il tenore letterale della norma e di ricondurlo a un preciso contesto, cercando di proporre una visione di insieme dei vari elementi della fattispecie, mediante una lettura “olistica” nella quale ogni parte interagisce con le altre per individuare un unitario modello descrittivo<sup>283</sup>.

I giudici di legittimità, dopo aver ribadito che l'oggetto dell'accordo deve riguardare le modalità di condizionamento del voto mediante metodi mafiosi e che la “causa negoziale” dell'accordo è proprio il riferimento all'utilizzo del metodo mafioso, hanno evidenziato, però, come dal punto di vista probatorio, la matrice mafiosa del patto operi diversamente a seconda della caratura del soggetto promittente.

---

<sup>282</sup> Ricostruisce la vicenda in questi termini, E. ZUFFADA, *La Corte di Cassazione ritorna sull'art. 416-ter c.p.*, cit., pp. 1 ss.

<sup>283</sup> F. RIPPA, *Alla ricerca della tipicità difficile*, cit., pp. 728; G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 330.

Le principali novità della riforma, si è detto, essere state l'ampliamento del novero dei soggetti attivi<sup>284</sup> e l'espresso riferimento al metodo mafioso; proprio questo, ad avviso dei giudici, porta a riconoscere una <<complementarietà teleologico-funzionale tra questi due aspetti dell'incriminazione>>, poiché, l'espressa menzione metodo mafioso troverebbe la sua spiegazione e origine, appunto, nella più ampia cerchia dei possibili procacciatori di voti<sup>285</sup>.

Sulla base di queste argomentazioni, la Corte è giunta a prevedere conclusioni diverse circa la rilevanza del metodo mafioso nello scambio elettorale; nel senso che, qualora il promittente sia un mafioso, il ricorso alla forza di intimidazione si può considerare immanente nella stipula dell'accordo, sarebbe addirittura controproducente richiedere, in sede di definizione del patto, l'esplicitazione delle modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis, poiché è la fama criminale del promittente che lo rende appetibile sul

---

<sup>284</sup> La Corte ha affermato, infatti, che il legislatore riformista con la locuzione "chi promette" non ha delimitato il ruolo soggettivo al solo intraneo, ma quello che conta è che il consenso venga acquisito nella mera prospettazione negoziale e non nel risultato; così che saranno protagonisti attivi anche soggetti che dall'esterno di un sodalizio mafioso, garantiscano al candidato l'eventuale impiego delle modalità mafiose nell'acquisizione del consenso elettorale.

<sup>285</sup> F. RIPPA, La Cassazione scopre il vero volto, cit., p. 1626.

piano elettorale e che spinge il candidato alla definizione dell'accordo<sup>286</sup>.

La questione diventa più complicata, invece, nell'ipotesi in cui l'interlocutore del politico non sia qualificabile come mafioso, ipotesi che tra l'altro, era quella verificatasi nel caso di specie<sup>287</sup>.

In situazioni del genere, occorre una prova chiara e diretta della pattuizione delle modalità mafiose espressa dal promittente con una dichiarazione con cui renderà edotta la parte politica dei modi mediante i quali intenda dare esecuzione alla sua promessa, non essendo possibile presumerle sulla base della sua caratteristica soggettiva.

---

<sup>286</sup> Così, F. RIPPA, *La Cassazione scopre il vero volto*, cit., p. 1626 ss, I. MERENDA, *La rilevanza del metodo mafioso nel nuovo art. 416-ter*, cit., p. 528, F. RIPPA, *Alla ricerca della tipicità difficile*, cit., p. 729. Questa soluzione è stata recepita anche da una recente sentenza, Cass., sez. VI, 3 marzo 2016, n. 16397, in cui è stato affermato che quando il soggetto promittente è persona intranea a un sodalizio mafioso, non è necessario che l'accordo contempra necessariamente il ricorso alla forza di intimidazione, poiché, in tal caso, esso si può considerare immanente all'illecita pattuizione.

<sup>287</sup> Nel caso Serino, infatti, l'imputato era chiamato a rispondere di associazione mafiosa oltre che del delitto ex art. 416-ter. In questo caso, però, i giudici di merito hanno disconosciuto la qualità mafiosa del promittente perché nel momento attuale, il sodalizio di cui egli era parte, aveva perso quel "patrimonio criminale" tipico delle consorterie mafiose, potendosi semmai qualificare nei termini di una semplice associazione per delinquere.

La soluzione da ultimo prospettata, appare coerente non solo con il tenore letterale della norma, poiché incentra l'incriminazione sull'informazione della natura mafiosa del patto, ma è coerente anche con la realtà fattuale; è evidente, infatti, che questa informazione il più delle volte non verrà comunicata, ma sarà comunque nota al politico, qualora il promittente agisca in nome e per conto dell'associazione mafiosa; diventa, invece, un elemento da esplicitare necessariamente allorché il promittente non sia o non voglia considerarsi partecipe al gruppo mafioso, in quanto, non desumibile in tal caso per *facta concludentia*; ovviamente, entrambe le situazioni prospettate, finiscono per avere dei riflessi sul dolo del candidato politico, dovendo la sua colpevolezza essere graduata in relazione alla natura e alla posizione del suo intermediario<sup>288</sup>.

---

<sup>288</sup> In tal senso vedi, F. RIPPA, *La Cassazione scopre il vero volto*, cit., p. 1627 ss, I. MERENDA, *La rilevanza del metodo mafioso nel nuovo art. 416-ter*, cit., p. 528, F. RIPPA, *Alla ricerca della tipicità difficile*, cit., p. 730; ; G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 333; E. ZUFFADA, *La Corte di Cassazione ritorna sull'art. 416-ter c.p.*, cit., pp. 9 ss. in relazione al dolo, si dovrà dimostrare che il candidato sia consapevole che la controparte si propone il reclutamento dei voti mediante le modalità ex art. 416-bis terzo comma. La fattispecie per la sua integrazione richiede necessariamente la conoscenza da parte di entrambi i contraenti delle caratteristiche oggettive che connotano l'accordo. Così, se la controparte è un mafioso, il candidato si rappresenta e accetta il possibile ricorso al metodo mafioso; diversamente se, invece, il promittente non possieda tale qualità soggettiva; in tal caso, la prova del dolo diventa più



Tirando le somme, gli ultimi arresti della Corte di Cassazione mostrano come la stessa Corte abbia saputo sfruttare al meglio le potenzialità della nuova figura di reato di scambio elettorale politico-mafioso, facendo sì che le indicazioni ivi contenute siano state accolte con favore<sup>289</sup>.

La soluzione, definita “sincretistica”, infatti, è sembrata in grado di coniugare le richieste repressive delle collusioni mafia-politica con una puntuale attività esegetica; soluzione che, è riuscita ad assicurare le istanze punitive e legalitarie a cui, in precedenza, i vari approcci interpretativi non erano riusciti a dare una sicura risposta.

Si può, dunque, affermare, in definitiva che la Suprema Corte, anche con il nuovo rilievo attribuito al metodo mafioso nell’economia della fattispecie, sia riuscita a dotare di un minimo di effettività l’art. 416-ter, dando nuova vita a una norma che, a causa della criticabile

---

rigorosa, richiedendo una dimostrazione chiara e immediata dell’intesa relativa alle modalità mafiose nella raccolta dei voti, in quanto, non essendo il promittente parte integrante di un sodalizio mafioso, dovrebbe lasciar intendere al politico la sua disponibilità a ricorrere a violenze e minacce pur di garantire il pacchetto di voti richiesto.

<sup>289</sup> Un giudizio positivo sulle ultime pronunce della Corte è espresso da E. ZUFFADA, *La Corte di Cassazione ritorna sull’art. 416-ter c.p.*, cit., p. 12; F. RIPPA, *La Cassazione scopre il vero volto*, cit., p. 1629.

tecnica con cui era stata adottata, era esposta al serio rischio di rimanere nella sostanza disapplicata.

## **CAPITOLO TERZO**

### **IL METODO MAFIOSO NELLE NUOVE MAFIE**

SOMMARIO: 1. Ultimo comma dell'art. 416-bis c.p. e problemi applicativi.– 2. Le Mafie straniere e l'espansione delle mafie al Nord. – 2.1. L'espansione delle mafie tradizionali al Nord. – 3. La complessa vicenda di “Mafia capitale”.

#### **1. ULTIMO COMMA DELL'ART. 416-BIS C.P. E PROBLEMI APPLICATIVI.**

Giunti a questo punto, un'attenta considerazione si impone come necessaria e riguarda il modo in cui il metodo mafioso, oggetto del presente lavoro, si manifesta ed opera nell'ambito di quelle consorterie criminali diverse dai sodalizi mafiosi tradizionali, quali le c.d. “mafie straniere” da una parte e, dall'altra, l'importante e allarmante fenomeno, diffusosi negli ultimi decenni, concernente l'espansione delle mafie storiche, specialmente nelle regioni del Centro e Nord Italia, ma non solo; in aree geografiche e contesti socio-culturali, dunque, distanti dai tradizionali luoghi nati delle associazioni mafiose e ritenuti per molto tempo immuni dai possibili condizionamenti di tipo mafioso.

Punto di partenza per questa ulteriore indagine, è rappresentato

sicuramente dall'ultimo comma dell'art. 416-bis, oggetto di rilevanti modifiche in un arco temporale abbastanza ravvicinato; il legislatore è infatti intervenuto una prima volta nel 2008, con la legge n. 125<sup>290</sup>, aggiungendo le parole “anche straniera” e una seconda volta, a distanza di due anni, nel 2010, con la legge n. 50<sup>291</sup>, che ha, invece, esteso le medesime disposizioni anche alla ‘ndrangheta.

A seguito di tali interventi normativi, l'ultimo comma dell'art. 416-bis, è così formulato: <<Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso>>.

La *ratio* dell'ultimo comma può sicuramente individuarsi nell'intento del legislatore di reprimere non solo le associazioni mafiose tradizionalmente intese, ma ogni tipologia di associazione che, pur estranea in base a parametri sociologici alla mafia

---

<sup>290</sup> Legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha convertito in legge il c.d. decreto sicurezza, d.l. 23 maggio 2008, n. 92. La medesima legge ha anche modificato la rubrica dell'articolo aggiungendo ad essa l'espressione “anche straniera”.

<sup>291</sup> Legge 31 marzo 2010, n. 50 che ha, anch'essa, convertito in legge il d.l. 4 febbraio 2010, n. 4.

tradizionale, operi comunque con metodi di stampo mafioso<sup>292</sup>.

Il legislatore, così, avrebbe voluto richiamare l'attenzione dell'interprete, sulla convergenza di tali fenomeni in un unico grande e complesso fenomeno criminale, per ricercare aspetti comuni che lo caratterizzano.

Anche per queste previsioni, i dubbi e i problemi interpretativi non sono tardati ad arrivare; anzi, già, tra i primi commentatori della norma, è sorto un vivace dibattito.

Un primo quesito si è incentrato sulla portata dell'espressione "comunque localmente denominate".

Si potrebbe pensare, a primo impatto, che la disposizione sostiene una lettura ambientale del fenomeno mafioso, per la quale, sarebbe improbabile la costituzione di un'associazione mafiosa fuori dal suo "habitat naturale".

A siffatta lettura osta, però, la *ratio legis* che è proprio quella di estendere l'applicazione della fattispecie alle mafie non tradizionali o che estendono il loro potere in nuovi territori<sup>293</sup>.

---

<sup>292</sup> Così, A. BARAZZETTA, *Art 416-bis*, in E. DOLCINI-G.L. GATTA, (diretto da), *Codice penale commentato*, Tomo II, IV ed., Milano, 2015, p. 1660.

<sup>293</sup> In tali termini, S. PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie fra paradigma socio-criminologico e paradigma normativo*, in *Indice pen.*, 2013, p. 83.

Altro dubbio è generato dalla circostanza per cui il legislatore nell'ultimo comma ha richiamato soltanto la forza di intimidazione, lasciando del tutto omesse le due fondamentali condizioni di assoggettamento ed omertà; pertanto, l'omessa indicazione potrebbe alludere al fatto che assoggettamento ed omertà non siano elementi necessari per le nuove forme criminali.

A ben vedere, tuttavia, neanche questo ragionamento merita di essere accolto; se, infatti, si tiene a mente la relazione intercorrente tra forza intimidatrice, da un lato, e assoggettamento e omertà, dall'altro, se ne deduce che entrambe le condizioni devono considerarsi effetti della forza di intimidazione del vincolo associativo, per cui, la menzione della sola forza intimidatrice, rilevabile nell'ultimo comma, è sufficiente, di per sé, a richiamare automaticamente i due parametri dell'assoggettamento e dell'omertà<sup>294</sup>.

A sostegno della tesi che esclude l'estensione del 416-bis a sodalizi che non generano assoggettamento e omertà, si è anche detto che non era questa la volontà del legislatore, quella cioè di allargare in tal modo il raggio di azione della norma, anche perché, se il legislatore avesse coltivato tale intenzione, non si sarebbe certamente servito di un comma di chiusura e ancora perché una interpretazione del genere,

---

<sup>294</sup> G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p. 168.

si porrebbe in contrasto con il principio di legalità per difetto di tassatività<sup>295</sup>; ragion per cui si è giunti a ritenere che, ai fini dell'estensione operata dall'ultimo comma dell'art 416-bis, s'intendono richiamati tutti gli elementi caratteristici del metodo mafioso<sup>296</sup>, essendo di fronte a un caso in cui la legge *minus dixit quam voluit*.

La disposizione del comma in esame, parla di “scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”; ecco che si pone un ulteriore interrogativo: questa espressione deve intendersi come un richiamo diretto alle finalità descritte nel terzo comma o, invece, indica scopi in qualche modo diversi?

È da rigettare una interpretazione estensiva, non solo per il rischio di indeterminatezza della fattispecie<sup>297</sup>, ma anche perché lo

---

<sup>295</sup> Così, G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 96; A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 104.

<sup>296</sup> G. TURONE, *Il delitto*, cit., p. 168. A sostegno di tale tesi, si è tra l'altro, richiamato l'art. 13 della l. 13 settembre 1982, n. 646, che ha esteso il campo di applicazione delle misure di prevenzione <<alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso>>, richiamando, dunque, non solo la forza di intimidazione, bensì il metodo mafioso nella sua globalità.

<sup>297</sup> S. PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera*, cit., p. 85.

sforzo definitorio del legislatore sarebbe stato inutile, rilevando come una mera descrizione esemplificativa<sup>298</sup>.

Viene preferita, invece, una considerazione restrittiva della formulazione anche partendo dal tenore letterale; non c'è, infatti, sul piano semantico, alcun ostacolo a considerare il termine “corrispondente” nel senso di “identico”<sup>299</sup>.

Se, dunque, viene preferita l'opzione ermeneutica che individua nell'ultimo comma dell'art. 416-bis, i medesimi requisiti previsti nel terzo comma, si giunge a ritenere la disposizione sostanzialmente superflua<sup>300</sup>, in quanto, la punibilità dell'associazione comunque localmente denominata sarebbe subordinata agli stessi requisiti dell'associazione mafiosa.

---

<sup>298</sup> Così, A. INGROIA, *L'associazione*, cit., p. 104.

<sup>299</sup> Critico in tal senso appare, G. SPAGNOLO, *L'associazione*, cit., p. 96. In senso opposto si pone, invece, A. INGROIA, *L'associazione*, cit., pp. 105 ss, secondo cui, più che la preoccupazione per l'applicazione restrittiva della norma, l'ultimo comma, svela la convinzione che il terzo comma descriva non l'associazione di tipo mafioso, ma l'associazione mafiosa-tipo, un modello di associazione, cioè, non ravvisabile al di fuori dei contesti tipicamente mafiosi, ma riferibile solo ai sodalizi classificabili nella categoria sociologica di “mafia”.

<sup>300</sup> G. SPAGNOLO, *L'associazione*, cit., p. 97; A. INGROIA, *L'associazione*, cit., p. 107, G. FIANDACA, *Commento all'art. 1 legge 13 settembre 1982, n. 646*, in *Legisl. pen.*, 1983, p. 268; S. PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera*, cit., p. 86.



A ben guardare, però, l'ultimo comma dell'art. 416-bis, non può essere tacciato di superfluità, nella misura in cui è in grado di definire al meglio l'ambito di applicazione della norma, evitando che possa di fatto restare disapplicata alle entità associative, diverse dalle consorterie mafiose siciliane, che pure presentano gli elementi tipici di un sodalizio mafioso.

Il comma di chiusura del 416-bis, riflette, pertanto, una chiara preoccupazione, avvertita già dal legislatore nel lontano 1982; il quale, se da un lato, ha adottato come modello-tipo per elaborare la norma, il fenomeno mafioso in senso stretto, operante in Sicilia, dall'altro lato, però, ha sganciato la previsione normativa da tale fenomeno, come si evince dall'uso della locuzione "associazione di tipo mafioso" in luogo di quella "associazione mafiosa" adoperata nella proposta di legge La Torre, fornendo un'interpretazione giuridicamente autentica della nozione di "associazione di tipo mafioso".

Nonostante i vari dubbi, le ambigue perplessità sollevate dal comma esaminato e nonostante pure, si sia usata l'immagine esemplificativa di un "detonatore"<sup>301</sup> al fine di evidenziare le criticità

---

<sup>301</sup> L'immagine è ripresa da D. NOTARO, *Art. 416-bis e metodo mafioso*, cit., p. 1496, che attribuisce al comma in esame, la funzione di evidenziare i vizi strutturali di indeterminatezza e

sorte, si può, tutto sommato, convenire su un punto fermo e cioè che, al di là delle imperfezioni tecniche, quella che viene introdotta dal testo di questo comma, è una nozione di associazione mafiosa in senso lato, in grado di ricomprendere la mafia siciliana, la camorra, la 'ndrangheta e ogni altra forma associativa che persegua le finalità di cui al terzo comma e operi avvalendosi di quegli strumenti dell'intimidazione, dell'assoggettamento e dell'omertà, strumenti, senza ombra di dubbio, tipicamente mafiosi; per cui, in conclusione si può certamente affermare che, la "mafiosità" o meno di un'organizzazione criminosa non può essere assolutamente individuata sulla base di un criterio geografico-sociologico, ma deve essere desunta dalla concreta ricorrenza di quegli elementi caratteristici che sommati insieme danno vita al famigerato metodo mafioso<sup>302</sup>.

---

carezza di tassatività che affliggono la norma, ponendosi come pungolo per stimolare il legislatore ad intervenire con formule più rigorose o, quanto meno, mediante un'opera di revisione in linea con l'evolversi della loro dimensione criminologica.

<sup>302</sup> In tal senso, R. CAPPITELLI, *Brevi osservazioni intorno alla nozione di "associazione di tipo mafioso" e all'interpretazione dell'art. 416-bis ultimo comma, c.p.*, Nota a Cass., sez. I pen., 1° luglio 2010, n. 24803, in Cass. pen., 2011, p. 1741.

## **2. LE MAFIE STRANIERE E L'ESPANSIONE DELLE MAFIE AL NORD.**

Come si è precedentemente detto, nel 2008 il nostro legislatore è intervenuto aggiungendo sia alla rubrica che all'ultimo comma dell'art. 416-bis c.p. la locuzione “anche straniera”, nella consapevolezza di voler dare una risposta forte all'allarme sociale generato da fenomeni criminali di origine straniera nella nostra Penisola, ove, si è registrato nel corso degli anni, la crescente presenza di attività criminali estranee al fenomeno mafioso italiano<sup>303</sup>.

Dalla morte di Falcone e Borsellino le mafie italiane sono sicuramente cambiate; un po' per via della c.d. globalizzazione del crimine<sup>304</sup> che vede le mafie trarre vantaggio dall'indebolimento dello Stato, ma anche e soprattutto per via di un'ulteriore novità da

---

<sup>303</sup> Dalla relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, relativa al 2017, emerge come le principali mafie straniere operanti in Italia sono: i sodalizi albanesi e slavi, la criminalità cinese, i gruppi criminali africani, i gruppi dell'est Europa e dei Balcani e la criminalità sudamericana, ognuno dei quali operativo in settori diversi tra di loro, che spaziano dal narcotraffico, alla prostituzione, all'immigrazione clandestina, al riciclaggio e al contrabbando come nel caso della mafia cinese.

<sup>304</sup> Di globalizzazione del crimine, aveva parlato anche il giudice Falcone già nel 1990, allorquando aveva evidenziato la capacità delle organizzazioni criminali mafiose sparse nel mondo, di allearsi tra di loro.

considerare: la presenza, sempre più massiccia sul nostro territorio delle “mafie straniere”<sup>305</sup>.

Tale situazione dipende, senz’altro anche dai continui movimenti migratori, soprattutto clandestini, che trovano nel nostro Paese, fertile terreno di conquista e facile punto di arrivo; si evidenzia, infatti, come l’ingresso e la permanenza illegale giocano un ruolo decisivo nell’incrementare la delinquenza: è proprio la criminalità organizzata che spesso costringe lo straniero aiutato a porre in essere determinate fattispecie criminali<sup>306</sup>.

Fatte queste premesse, ci si deve interrogare circa il modo in cui queste organizzazioni criminali operano concretamente e mettere in luce, per quello che qui interessa, l’atteggiamento con cui la giurisprudenza affronta queste diverse realtà mafiose, particolarmente bisognerà rilevare l’effettivo impiego o meno del metodo mafioso da parte di soggetti criminali stranieri.

Tema di fondamentale importanza per rispondere all’interrogativo riguardante il metodo mafioso, è quello di individuare il momento in cui l’organizzazione criminale straniera si trasforma in associazione di stampo mafioso.

---

<sup>305</sup> A. LEOGRANDE, *Mafia, antimafia, nuove mafie*, in [www.lostraniero.net](http://www.lostraniero.net), 2009, p. 1.

<sup>306</sup> S. PETRALIA, *La criminalità organizzata*, cit., p. 67.

Se, in relazione alle mafie tradizionali<sup>307</sup> operanti da tempo immemore sul nostro territorio, non ci sono particolari problemi, dubbi e perplessità caratterizzano, invece, le nuove mafie, tra cui appunto quelle straniere, per le quali sarà necessario accertare in modo particolarmente rigoroso, il momento evolutivo in cui la consorteria di matrice straniera abbia acquisito una “capacità intimidatoria” per effetto di precedenti atti di violenza, senza la necessità di reiterazione degli stessi, in quanto quel che conta è che gli stessi atti minacciosi e violenti si basino su una capacità intimidatoria già acquisita.

Perché, dunque, il delitto di associazione mafiosa possa trovare applicazione nei confronti di sodalizi stranieri, è indispensabile che essi impieghino effettivamente il metodo mafioso nel territorio italiano; a ragionare diversamente si finirebbe, infatti, per espandere l’area di tipicità della fattispecie in modo azzardato.

Si potrebbe immaginare che il termine “straniere”, previsto dall’ultimo comma, si riferisca a organizzazioni criminali che agiscono sì in Italia, ma limitandosi ad usare il metodo mafioso soltanto nelle loro terre di origine; tale ricostruzione, però, non sembra

---

<sup>307</sup> È qui sufficiente richiamare quanto detto a suo tempo, nel I capitolo, circa il momento di passaggio da un’associazione per delinquere semplice ad una di tipo mafioso, ricordando che un’associazione mafiosa ha sempre alle sue spalle un precedente sodalizio-matrice, con un programma diretto in parte a produrre la carica intimidatoria autonoma.

accettabile dato che farebbe venir meno il carattere strumentale del metodo mafioso rispetto al programma associativo<sup>308</sup>.

Il fatto che poi, però, nella quotidiana attività criminale si faccia ricorso a violenza o minaccia, certamente, non vuol significare che manchi una tale capacità intimidatoria, poiché il mantenimento della caratura criminale può dipendere dal ricorso alla violenza o alla minaccia; un simile ragionamento è stato seguito, ad esempio, dai giudici del Tribunale di Bari<sup>309</sup>, in un caso relativo ad un'associazione criminale di cinesi levantini, in cui gli stessi giudici non hanno ravvisato gli estremi del reato ex 416-bis in conseguenza della mancanza di un'autonoma forza intimidatrice dell'organizzazione.

Questa mancanza viene desunta, nel caso di specie, dai giudici anche dalla circostanza per cui alcune vittime avevano collaborato con gli organi inquirenti, ma anche per il fatto che l'intimidazione era tutta interna al gruppo e anche di bassa intensità, tant'è vero che

---

<sup>308</sup> In tal modo, S. PETRALIA, *La criminalità organizzata*, cit., p. 91, ivi l'Autore rigetta tale interpretazione ricorrendo anche ad un'ulteriore argomentazione; egli fa leva, cioè, sul contrasto che si creerebbe tra la stessa interpretazione e le regole circa l'applicazione della legge penale nello spazio, in particolare l'art 6 comma 2 c.p.

<sup>309</sup> Tribunale Bari, 28 marzo 2003, Chen Jan Zhong, in *Foro it.*, 2004, p. 6.

l'associazione di cinesi non si opponeva a un altro sodalizio cinese operante nella stessa zona e in settori comuni ai suoi<sup>310</sup>.

Sulla stessa scia di quanto affermato dai giudici di Bari, si è posto anche il Tribunale di Rimini<sup>311</sup> che ha escluso la configurabilità di associazione mafiosa in relazione a un gruppo di russi operativo nel territorio riminese, dedito al controllo, anche in forme violente, della vendita di oggettistica da parte di connazionali sordomuti.

Con la sentenza in esame, i giudici del Tribunale di Rimini condividono le argomentazioni svolte dai colleghi baresi circa la necessità di un impiego effettivo del metodo mafioso, ma prendono le distanze dal rilievo che il Tribunale di Bari aveva accordato alla mancanza di atti di sopraffazione verso la popolazione barese per escludere il delitto ex 416-bis.

Nel caso in cui, però, le ipotesi di sopraffazione riguardavano cittadini stranieri, quale appunto era il caso di specie, i giudici hanno valorizzato il contesto socio-economico con riferimento al quale va eseguita la verifica circa l'esistenza o meno degli elementi tipici del metodo mafioso.

---

<sup>310</sup> Così, C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416-bis?*, in *Dir. pen. cont.*, – Riv. trim., n. 1, 2015, p. 359.

<sup>311</sup> Tribunale Rimini, 14 marzo 2006, *Abbiassov e altri*, in *Foro it.*, 2007, p. 510.

Bisognerebbe, perciò, porre attenzione a determinati elementi, idonei ad indicare il reale conseguimento in patria, da parte del sodalizio, di un effettivo prestigio mafioso, la cui persistenza in Italia dipende dall'intensità dei rapporti che, sia le vittime che gli affiliati mantengono con la comunità di origine, in quanto l'assoggettamento e l'omertà possono riflettersi all'estero per via del timore di azioni ritorsive ai danni dei familiari rimasti in patria<sup>312</sup>.

Il Tribunale di Rimini ha escluso anche in questo caso la sussistenza di un'associazione mafiosa, desumendo la mancanza di un'effettiva forza intimidatrice non solo sul territorio italiano, ma anche nel territorio di provenienza del sodalizio, poiché nessuno aveva la consapevolezza di trovarsi di fronte a un sodalizio criminale, tanto più che nei rapporti con i sordomuti di diverse etnie il gruppo qui incriminato operava, ad avviso dei giudici, facendo ricorso a trattative negoziali piuttosto che ad azioni violente.

Se, come visto nelle due sentenze esaminate, è stata esclusa la "mafiosità" e quindi si è escluso di essere di fronte a vere e proprie mafie straniere, a diversa soluzione sono giunte alcune sentenze della Corte di Cassazione che meritano di essere prese in considerazione.

---

<sup>312</sup> Così, C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord*, cit., p. 360 e S. PETRALIA, *La criminalità organizzata*, cit., p. 105.



È opportuno segnalare una sentenza del 2001<sup>313</sup> che ha applicato il delitto di associazione mafiosa a un gruppo criminale di nazionalità cinese operante in Toscana e dedito al controllo violento delle attività dei connazionali.

La Corte si ricollega in questo caso ai lavori preparatori dell'art. 416-bis, ricordando come durante gli stessi, si passò da un modello volto a colpire la mafia, tradizionalmente intesa, a un altro che si dirige a punire gruppi anche numericamente esigui e con zone d'influenza limitate, come testimonia lo stesso ultimo comma dell'art. 416-bis<sup>314</sup>.

Ad avviso dei giudici di legittimità, anche di fronte a sodalizi stranieri non particolarmente di grandi dimensioni, è possibile ravvisare gli estremi del delitto ex 416-bis, in quanto il punto cruciale rimane la necessità di accertare la forza di intimidazione del vincolo associativo; sulla base di tali considerazioni, il reato di associazione mafiosa ben può essere commesso da organizzazioni, che senza estendere il proprio controllo su tutti quelli che vivono o lavorano in una data zona, rivolgono la loro azione minacciosa a danno dei componenti di una collettività anche straniera, a condizione,

---

<sup>313</sup> Cass. 30 maggio 2001, Hsiang Khe Zi, in Foro it., 2004, p. 6.

<sup>314</sup> In questi termini, C. VISCONTI, *Mafie straniere*, cit., p. 356.

ovviamente, che si avvalgano dei metodi tipicamente mafiosi, creando assoggettamento e omertà nelle potenziali vittime.

La Cassazione ravvisa ancora il delitto di associazione mafiosa in un ulteriore caso sottoposto al suo esame, riguardante le attività criminali di alcuni gruppi di nigeriani in competizione tra di loro per assumere il controllo delle comunità nigeriane insediate a Torino, che, perseguendo solo un programma delittuoso, non avevano mostrato l'attitudine a creare un controllo generalizzato sullo spazio economico ed istituzionale in cui operavano<sup>315</sup>.

Con una pronuncia del 2007<sup>316</sup>, infatti, la Suprema Corte, avallando la ricostruzione operata dai giudici di merito, giunge a pronunciare sentenza di condanna per associazione di tipo mafioso nei confronti di un'organizzazione, denominata EIYE, facente parte del gruppo criminale radicato in Nigeria e presente in molti paesi europei, avente ad oggetto la commissione di vari reati.

Il metodo mafioso, nel caso in esame, è stato individuato nel “rispetto di rigide norme interne e nell'obbedienza alle direttive provenienti dall'alto con la previsione di sanzioni anche corporali nel caso di inosservanza”.

---

<sup>315</sup> S. PETRALIA, *La criminalità organizzata*, cit., p. 111.

<sup>316</sup> Cass. 13 marzo 2007, I.E.I, in C. VISCONTI, *Mafie straniere*, cit., p. 357.

Tenendo fede ai principi enunciati nella decisione del 2001, la Corte ribadisce che, ai fini dell'integrazione del delitto *de quo*, il sodalizio criminale deve esercitare il proprio controllo, non tanto su tutti i soggetti che si trovano in un certo luogo, quanto, piuttosto, su un numero indeterminato di persone, immigrate o fatte immigrare clandestinamente, allo scopo di realizzare le situazioni di assoggettamento e omertà, avvalendosi dei metodi tipicamente mafiosi.

Alla luce di quanto detto, è possibile trarre alcune considerazioni sull'applicabilità dell'art. 416-bis alle c.d. mafie straniere, in merito alle quali, la capacità di diffusione della forza di intimidazione tiene conto della condizione vulnerabile e di minorata difesa della comunità vittima dei soprusi criminali.

In tal modo, le forme di criminalità di matrice straniera, si presentano ben lontane dal classico modello di mafia con cui, sia il legislatore, sia la giurisprudenza, si sono confrontati; si badi, però, che quanto affermato non può portare all'irragionevole conclusione per la quale l'art. 416-bis non possa applicarsi alle organizzazioni illecite straniere, anche perché, *ictu oculi*, una siffatta conclusione metterebbe nel nulla l'intervento legislativo operato dal legislatore nel 2008, che, invece, ha espressamente sancito la volontà di ricomprendere sotto la fattispecie anche le mafie straniere.

Come più volte ribadito, dunque, perché un gruppo criminale di origine straniera possa realizzare il reato di associazione mafiosa sarà sufficiente, ma anche e soprattutto necessario, che esso integri gli elementi costitutivi richiesti dal terzo comma dell'art. 416-bis.

Date le difficoltà riscontrate dall'interprete nel ricondurre volta per volta, le mafie straniere nel paradigma normativo dell'associazione mafiosa, si potrebbe andare alla ricerca di strategie da adottare per contrastare il crescente radicamento in Italia della criminalità straniera.

Tra le proposte avanzate in tal senso, non sono mancate quelle volte a rafforzare gli strumenti per una migliore comprensione non solo della realtà in cui il gruppo associativo opera concretamente, ma soprattutto si è posto l'accento sulla necessità di comprendere e studiare meglio la cultura, gli usi, le tradizioni dei Paesi di origine delle vittime e dei componenti del gruppo, cercando pure di instaurare, dal lato delle istituzioni, rapporti con le potenziali vittime per superare la diffidenza che lo straniero nutre verso le medesime istituzioni e verso il Paese che lo ospita che, generalmente lo identifica come un problema sociale piuttosto allarmante<sup>317</sup>.

---

<sup>317</sup> In tal modo, cfr., S. PETRALIA, *La criminalità organizzata*, cit., p. 114. Tra i problemi avvertiti dall'Autore nella conoscenza delle componenti straniere presenti sul nostro Paese, viene

## **2.1. L'ESPANSIONE DELLE MAFIE TRADIZIONALI AL NORD.**

Oltre al fenomeno delle mafie straniere, un altro campanello d'allarme che manifesta una pericolosità sempre più crescente negli ultimi anni, è rappresentato dall'importante fenomeno consistente nell'espansione e nell'insediamento delle tradizionali associazioni mafiose in contesti geografici e socio-culturali diversi da quelli di origine, ritenuti, normalmente, estranei alle infiltrazioni mafiose; ci riferiamo, in modo particolare, al noto fenomeno delle c.d. "locali", cioè, quelle filiazioni della 'ndrangheta operanti in varie regioni del nord Italia e anche all'estero, rimaste, nella gran parte dei casi, collegate alla originaria consorte calabrese.

L' "esportazione" dei modelli mafiosi in contesti lontani dalle terre di origine, non deve sorprendere più di tanto; se, infatti, la mafia

---

incluso anche quello riguardante l'organizzazione degli interpreti, dal momento che, a volte, si registrano episodi di infedeltà, altre volte sono i particolari linguistici di alcuni dialetti stranieri a rendere complicata l'attività di traduzione, per la quale spesso ci si affida a soggetti identificabili nella comunità d'origine e per questo maggiormente passibili di intimidazione. Per far fronte a tali inconvenienti, l'Autore, *de iure condendo*, prospetta la previsione di autonome fattispecie associative per specifici reati, ai quali sono dediti questi sodalizi, al pari di quanto già previsto dall'ultimo comma dell'art. 416.

fosse stata un fenomeno tipico delle sole regioni meridionali, si sarebbe estinta con l'avvio della modernizzazione, cosa che non è accaduta, ma anzi, ha determinato un effetto del tutto opposto, consentendole di attecchire e operare anche in terre generalmente considerate immuni da tale fenomeno<sup>318</sup>.

Considerata la questione dal punto di vista sociologico, la presenza oggi di cosche mafiose in zone del nord, non deve essere addebitata soltanto ai flussi migratori di soggetti meridionali verso il nord che hanno interessato il nostro Paese nel corso dei decenni, bensì, le mafie hanno avuto la possibilità di insediarsi in quei territori ove la società settentrionale, compreso anche l'apparato burocratico, hanno dato ad esse le condizioni favorevoli per potersi sviluppare<sup>319</sup>.

Anche se l'espansione delle tradizionali mafie in aree lontane dalla terra di origine può dirsi fenomeno tutto sommato di recente evoluzione, esso era stato già previsto dallo sguardo lungimirante del famoso scrittore siciliano Leonardo Sciascia con la sua suggestiva “teoria della palma”, con cui lo scrittore equiparando la crescita delle mafie a quella delle palme, aveva già a suo tempo, previsto la futura

---

<sup>318</sup> Così, G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 40.

<sup>319</sup> Si pensi al traffico di stupefacenti monopolizzato da cosche mafiose o anche al riciclaggio di denaro sporco, ma soprattutto alle relazioni che anche le assemblee politiche locali hanno instaurato con i gruppi mafiosi al fine di perseguire i propri obiettivi.

infiltrazione mafiosa in terre che sembravano essere al riparo da tale rischio<sup>320</sup>.

Passando ad affrontare i problemi che sorgono su un piano strettamente giuridico, la questione principale è data dalla possibilità o meno di fare ricorso all'art. 416-bis c.p., per contrastare la colonizzazione dei territori settentrionali da parte delle mafie classiche, in modo particolare della 'ndrangheta<sup>321</sup>.

L'interrogativo di fondo riguarda quali condizioni debbano valutarsi ai fini dell'applicabilità della fattispecie di associazione di tipo mafioso nelle ipotesi delle c.d. "mafie delocalizzate", ovvero nei casi di cosche mafiose insediate in aree non tradizionali; chiedendosi, dunque, se sia sufficiente ai fini della configurabilità del reato *de quo* la prova che il sodalizio presenti connotati di "mafiosità" nell'organizzazione interna o, se, invece, sia necessaria la prova dell'esteriorizzazione del metodo mafioso, quale riflesso

---

<sup>320</sup> G. PANSA, *I casalesi a Cuneo*, in L'Espresso, 25 settembre 2008.

<sup>321</sup> F. SERRAINO, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416-bis c.p.*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 265.

dell'avvalersi “della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva”<sup>322</sup>.

Volendo fornire una risposta a tali perplessità, si possono analizzare alcune pronunce della Cassazione intervenute sul punto.

Un prima questione affrontata dalla giurisprudenza penale ha riguardato l'insediamento della 'ndrangheta in Lombardia; con le sentenze del 5 giugno 2014, n. 30059 e 21 aprile 2015, n. 34147<sup>323</sup>, la Corte ha riconosciuto la presenza sul territorio lombardo di un'associazione di stampo 'ndranghetista, denominata “Lombardia” che si era, a sua volta, strutturata in articolazioni territoriali dette “locali”, ognuna dotata di una propria autonomia.

La Cassazione è partita dall'idea secondo cui la 'ndrangheta costituisca un fenomeno unitario, composta da varie proiezioni esterne, legate da un nesso di “dipendenza funzionale” con la casa madre calabrese; questo rapporto intercorrente tra la 'ndrangheta calabrese e le consorzierie stabilite in Lombardia, è stato definito dai giudici di legittimità come una specie di contratto di <<franchising>>,

---

<sup>322</sup> C. VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” a Nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 5 ottobre 2015; L. BARONE, *Associazione di tipo mafioso e concorso esterno*, in Cass. pen., 2016, p. 92.

<sup>323</sup> Cass., sez. II, 21 aprile 2015, n. 34147, relativa al processo “Infinito” in Dir. pen. cont., 5 ottobre 2015, con nota di C. VISCONTI.



nel senso che l'organizzazione calabrese avrebbe incoraggiato l'espansione del <<marchio 'ndrangheta>> oltre i confini regionali e nel caso in esame, la <<Lombardia>> poteva sì agire in piena autonomia nella gestione delle sue attività, ma a patto che mantenesse integro il rapporto con la casa madre calabrese, che si esprimerebbe non con un potere gerarchico della cosca sita in Calabria, bensì con l'emanazione da parte di quest'ultima di regole che le locali lombarde avrebbero dovuto rispettare per poter mantenere il <<marchio di fabbrica>><sup>324</sup>.

Nonostante i rapporti con la casa madre, la Cassazione ha ravvisato la volontà delle locali lombarde di acquisire una posizione di autonomia piena dalla 'ndrangheta calabrese e ha ravvisato la sussistenza del delitto di associazione mafiosa nei confronti delle locali lombarde, dato che erano state in grado di sprigionare, per il solo fatto della loro esistenza, una capacità di intimidazione attuale, effettiva, ed obiettivamente riscontrabile.

Mentre in Lombardia il radicamento della 'ndrangheta risulterebbe sufficientemente assodato, come dimostrato dal fatto che non si è più di fronte a una criminalità organizzata importata ma, al contrario, il fenomeno è ben radicato nel territorio lombardo e

---

<sup>324</sup> F. SERRAINO, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento*, cit., p. 270.

nell'hinterland milanese<sup>325</sup>, più controversa è apparsa, invece, la ricostruzione del fenomeno 'ndranghetistico in Piemonte, in cui non è stata riconosciuta l'operatività di associazioni di matrice 'ndranghetista.

Con una sentenza del 2013<sup>326</sup> la Cassazione, pur avendo accertato nella provincia di Torino fatti di intimidazione indicativi dell'esistenza di un'organizzazione criminale riconducibile a soggetti di origine calabrese, ha però, annullato con rinvio, la sentenza di condanna per il delitto ex art. 416-bis emessa in sede di appello, basandosi sulle gravi carenze che la motivazione della sentenza presentava in merito alla prova del radicamento dell'associazione sul territorio torinese che impedirebbe, ad avviso della Corte, la sussistenza degli elementi del metodo mafioso<sup>327</sup>.

In merito alla mancanza del requisito del contesto territoriale, la Corte ha richiesto al giudice del rinvio di accertare l'esistenza non

---

<sup>325</sup> A tal proposito, cfr., A. ALESSANDRI, (A cura di), *Espansione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa al Nord*, Torino, 2017, che analizza il fenomeno dell'espansione delle organizzazioni di stampo mafioso nei territori del Nord Italia, offrendo, in modo particolare, un'analisi del quadro generale dei processi celebrati a Milano relativi al delitto di associazione mafiosa in un arco temporale compreso tra il 2000 e il 2015.

<sup>326</sup> Cass., sez V, 20 dicembre 2013, n. 14582, D'Onofrio.

<sup>327</sup> Così, F. SERRAINO, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento*, cit., p. 272.

tanto di fenomeni criminali riconducibili allo schema della ‘ndrangheta calabrese, bensì di ricercare fenomeni che potessero essere inquadrati in un contesto organizzato su quel determinato territorio<sup>328</sup>.

A conclusioni diverse perviene, invece, altra sentenza della Corte nell’ambito del procedimento c.d. “Minotauro”<sup>329</sup>, in esito al quale è stata confermata la condanna per associazione mafiosa emessa nei precedenti gradi di giudizio nei confronti di alcune locali insediate in Piemonte, in quanto è stato dimostrato sia l’elemento strutturale, sia l’elemento strumentale del metodo mafioso.

La Corte ha affermato che queste diramazioni, pur operando in ambiti propri, si erano riconosciute come parte di un tutto, non solo come ‘ndrangheta; a fronte di questa unitarietà delle locali piemontesi, i giudici di legittimità hanno concluso che l’analisi sul metodo mafioso debba essere condotta guardando al sistema nel suo complesso.

---

<sup>328</sup> Per una completa ricostruzione della fattispecie, cfr., C. VISCONTI, *Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell’art. 416-bis?*, in *Dir. pen. cont.*, – Riv. trim., n. 1, 2015, pp. 364 ss.

<sup>329</sup> Cass., sez II, 23 febbraio 2015, n. 15412, Agresta e altri.

L'art. 416-bis è stato applicato ad un'organizzazione 'ndranghetista, sempre radicata in Piemonte, con altra sentenza della Cassazione, intervenuta nel processo c.d. "Albachiara"<sup>330</sup>.

In questa pronuncia, la qualificazione di un sodalizio, operante in aree non tradizionali, come associazione mafiosa viene fatta dipendere da una diversa interpretazione della norma in base alle caratteristiche socio-criminologiche del fenomeno<sup>331</sup>; precisamente, si è affermato che se l'organizzazione criminale si presenta come una <<struttura autonoma e originale>> che voglia utilizzare le stesse modalità delle classiche mafie, si dovranno, in tal caso, accertare concretamente i presupposti costitutivi del delitto ex art. 416-bis e quindi accertare se la nuova organizzazione abbia già ingenerato nell'ambiente circostante un clima di diffusa soggezione.

Viceversa, nell'ipotesi diversa in cui, il nuovo aggregato criminale si presenti in stretto collegamento con la casa madre, il reato di associazione mafiosa, sarà integrato solo provando il collegamento organico con la consorterìa mafiosa di base.

---

<sup>330</sup> Cass., sez. II, 3 marzo 2015, Bandiera e altri, in Dir. pen. cont., 5 ottobre 2015, con nota di C. VISCONTI.

<sup>331</sup> F. SERRAINO, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento*, cit., p. 277.

In questa sentenza, dunque, la Corte ha valorizzato l'elemento strutturale senza neppure preoccuparsi di dover dimostrare l'esistenza concreta della forza intimidatrice, poiché essa viene assicurata dalla fama di cui già gode l'associazione madre<sup>332</sup>.

Più di recente, invece, la Corte, in un caso relativo alla costituzione di una diramazione dell'associazione mafiosa fuori dal territorio di origine, ha ribadito la necessità che la nuova articolazione sprigioni nel nuovo contesto territoriale una forza intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile<sup>333</sup>.

Le sentenze passate in rassegna, come visto, si incentrano sul delicato problema di poter qualificare come associazioni mafiose quei gruppi criminali di matrice 'ndranghetista che operano fuori dai normali contesti territoriali, molto spesso limitandosi a ripetere gli

---

<sup>332</sup> Conclusione questa confermata ulteriormente dalla sentenza n. 31666 del 2015, c.d. sentenza Albachiara, secondo cui, il reato ex art. 416-bis è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora, però, emerga il collegamento della nuova struttura con quella madre del sodalizio di riferimento e il modulo organizzativo presenti i tratti distintivi di tale sodalizio.

<sup>333</sup> Cass., sez I, 17 giugno 2016, n. 55359, in *dejure*. Nella fattispecie la Corte ha annullato una sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che aveva qualificato come mafiosa una organizzazione operante in Germania, in assenza della prova dell'esternazione del metodo mafioso, ma solo sulla base del collegamento degli imputati con esponenti della 'ndrangheta calabrese e dell'adozione dei tipici rituali di quest'ultima.

schemi, i ruoli, i rituali dell'associazione-madre, senza esteriorizzare *in loco* una propria forza intimidatrice e in relazione a queste situazioni la giurisprudenza tende a parlare di “mafie silenziose”.

Con l'espressione “mafia silente” si intende una particolare manifestazione del potere intimidatorio delle organizzazioni criminali che possono palesarsi mediante messaggi intimidatori indiretti o larvati o, addirittura, senza nessun avvertimento diretto, avvalendosi semplicemente della fama criminale conseguita nel corso del tempo nei territori d'origine e poi diffusa in altri contesti geografici<sup>334</sup>.

Sono due le modalità silenziose di manifestazione del metodo mafioso: una prima larvata e indiretta che rappresenta un chiaro avvertimento circa l'interesse dell'associazione verso un dato comportamento del destinatario; la seconda forma, invece, si caratterizza per l'assenza di qualsiasi messaggio, ma la pretesa silente viene avvertita come pressante dalla persona offesa. Questa forma di manifestazione può, comunque, sussistere allorché il sodalizio

---

<sup>334</sup> In tal senso, R. M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 10 novembre 2015, p. 1.

abbia raggiunto una tale carica intimidatoria da rendere superfluo qualsiasi avvertimento, anche implicito<sup>335</sup>.

Il fenomeno delle mafie silenziose ha suscitato anch'esso dubbi circa l'applicabilità del 416-bis, dando vita a contrasti tra due opposte visioni; a coloro che ritengono sufficiente il collegamento esistente tra i nuovi gruppi criminali e l'associazione-madre, si contrappone, invece, chi chiede una effettiva manifestazione del metodo mafioso nei luoghi di nuovo insediamento di questi sodalizi.

Richiedere l'estrinsecazione della capacità intimidatoria da parte delle nuove consorterie mafiose, significa configurare l'art. 416-bis come reato associativo a struttura mista, per la cui integrazione è necessario, dunque, oltre al vincolo associativo anche un'attività esterna che possa essere obiettivamente accertata.

La preferenza per una tale ricostruzione è accordata anche richiamandosi alla lettera della norma che, in virtù dell'uso della locuzione "si avvalgono", si ritiene richieda inequivocabilmente

---

<sup>335</sup> R. M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente*, cit., p. 2. La prima forma di manifestazione può essere esemplificata dal caso in cui l'affiliato chieda denaro per l'assistenza a compagni in carcere; in tal caso la condotta della vittima è determinata dalla consapevolezza della "mafiosità" del richiedente. Come esempio della seconda forma, invece, ci può riportare l'ipotesi, avanzata dallo stesso Autore, della partecipazione a una gara d'appalto di un noto boss mafioso che determina l'abbandono da parte di altri soggetti interessati.

l'impiego effettivo della forza di intimidazione; come anche può desumersi dalla natura strumentale riconosciuta al metodo mafioso rispetto al perseguimento degli scopi.

L'orientamento restrittivo, qui esaminato, trova ulteriore conferma anche nell'esigenza di tutelare il principio di materialità del fatto-reato desumibile dall'art. 25 Cost., ma anche per evitare il ricorso a quelle concezioni dei fenomeni criminali di tipo sociologico, non sempre mutuabili in ambito giuridico<sup>336</sup>.

In base a siffatte considerazioni, si comprende bene la critica mossa al concetto di “mafia silente”<sup>337</sup>, in quanto è logicamente incongruo definire “silente” un'associazione mafiosa per la quale si chiede la prova di una esteriorizzazione del metodo mafioso; infatti, si è anche notato che se la mafia è “silente” non è mafia in senso giuridicamente rilevante<sup>338</sup>.

---

<sup>336</sup> F. SERRAINO *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento*, cit., p. 285; C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord*, cit., p. 373.

<sup>337</sup> Cfr., in tal senso, Cass., sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141, in Cass. pen., 2007 con nota di G. BORRELLI.

<sup>338</sup> C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord*, cit., p. 369.



L'altro orientamento<sup>339</sup> sorto in relazione al fenomeno delle mafie silenti, invece, per l'integrazione del delitto, considera sufficiente riscontrare la forza di intimidazione in via meramente potenziale, purché, però, si accerti una organizzazione dalla struttura tipicamente mafiosa collegata al sodalizio mafioso di riferimento; questo collegamento, difatti, renderebbe superflua la manifestazione della capacità criminale da parte delle singole diramazioni.

Il presupposto di tali affermazioni, viene individuato nell'unitarietà della 'ndrangheta che giustificerebbe l'uso da parte delle locali della fama criminale dell'associazione di origine, di cui tutte farebbero parte; spostando così l'attenzione dal metodo mafioso a quelle caratteristiche, definite "indicatori di mafiosità"<sup>340</sup>, idonei di per sé stessi a far accertare l'esistenza della carica intimidatrice del sodalizio.

La tesi estensiva, sul piano dogmatico, potrebbe trovare una giustificazione se si consideri l'art. 416-bis come reato associativo "puro" o "a struttura semplice", per la cui sussistenza basterebbe

---

<sup>339</sup> Tra le sentenze della Corte che si sono pronunciate in tal senso, si ricordi: Cass., sez. II, 11 gennaio 2012, Pronestì, Cass., sez. I, 10 ottobre 2012, Garceea, inedita.

<sup>340</sup> C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord*, cit., p. 374.

riscontrare l'esistenza del gruppo criminale organizzato in forma non embrionale e secondo modalità interne tipicamente mafiose<sup>341</sup>.

Se, mentre la tesi restrittiva aveva inteso la locuzione “si avvalgono” nel senso di un uso effettivo del metodo mafioso, quest'ultima corrente di pensiero, invece, opta per un'interpretazione teleologica del sintagma letterale, nel senso di “intendono avvalersi”, anticipando di fatto la tutela penale e ribadendo, così, la natura di reato di pericolo che si è inteso dare alla fattispecie in esame.

Di fronte alla dialettica sul problema dell'applicabilità dell'art. 416-bis alle mafie delocalizzate, è opportuno considerare anche l'ulteriore soluzione, definita <<sincretistica>>, che si pone in posizione intermedia tra i due orientamenti prima prospettati e che è stata precisata anche dalla Corte regolatrice la quale ha avanzato la proposta di ridefinire il concetto di “mafia silente”, intendendola non come una associazione criminale in cui il metodo mafioso sia estraneo o solo potenziale, bensì come <<sodalizio che adopera tale metodo in modo silente, senza ricorrere a forme eclatanti, ma avvalendosi di quella forza di intimidazione, per certi aspetti ancora più temibile, che

---

<sup>341</sup> C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord*, cit., p. 374; F. SERRAINO *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento*, cit., p. 296; R. M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente*, cit., pp. 2 ss.

deriva dal non detto, dall'accennato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere>><sup>342</sup>.

A ben vedere, dunque, la Cassazione sembrerebbe aver scoperto una terza via, a norma della quale, nelle aree non tradizionali di insediamento mafioso, l'accertamento del requisito strumentale del metodo mafioso richiede la prova di un effettivo impiego della forza di intimidazione da parte del sodalizio, senza però che sia necessario accertare la prova del radicamento territoriale del gruppo, cioè dello stato di assoggettamento e omertà dei consociati quale elemento ambientale obiettivamente verificabile.

---

<sup>342</sup> Cass., sez. II, 30 gennaio 2015, n. 15412, inedita.

### 3. LA COMPLESSA VICENDA DI “MAFIA CAPITALE”.

Una vicenda giudiziaria che ha fatto e continua tutt’oggi a far parlare di sé per il grande clamore mediatico suscitato e di cui sembra opportuno, nell’ottica del presente lavoro, esaminare gli aspetti, anche per le importanti conseguenze che ne sono derivate sul piano squisitamente giuridico, è senza ombra di dubbio l’importante inchiesta della procura di Roma, nota col nome di “Mafia Capitale”<sup>343</sup>.

L’episodio giudiziario, conclusosi in primo grado il 20 luglio del 2017<sup>344</sup>, è giunto al termine dopo oltre duecento udienze e con la condanna di quarantuno imputati, tutti coinvolti nelle vicende addebitate.

Il caso è particolare in quanto il Tribunale di Roma, con la sentenza dello scorso luglio ha escluso il carattere mafioso alle associazioni criminali perseguite di cui, invece, la Procura aveva riconosciuto la qualità mafiosa.

---

<sup>343</sup> La vicenda giudiziaria è stata denominata “Mafia Capitale” dal Procuratore Capo di Roma, Giuseppe Pignatone.

<sup>344</sup> Tribunale di Roma, sent. 20 luglio 2017, n. 11730.

In realtà, la Cassazione aveva confermato con le sentenze “gemelle”<sup>345</sup> pronunciate nella fase cautelare, la ricostruzione giuridica avanzata dalla Procura romana.

Il profilo giuridico maggiormente controverso nel processo e che ha contribuito ad amplificare l’eco mediatica della vicenda, è rappresentato proprio dall’applicabilità del reato di associazione di tipo mafioso a un gruppo criminale “non tradizionale”, ossia non riconducibile o non appartenente ad una organizzazione mafiosa “storica”<sup>346</sup>.

Prima di procedere all’analisi delle questioni sottese alla vicenda, è opportuno ricostruire, sia pure in sintesi, il quadro accusatorio relativo ai fatti che hanno formato oggetto del processo.

Le indagini della Procura di Roma, iniziate nel 2010, avevano accertato ipotizzate attività eversive, in relazione alla temuta ricostituzione di una banda armata da parte di alcuni soggetti sospettati di rapina per fini eversivi.

---

<sup>345</sup> Cass., sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535 e Cass., sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24536 in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), con nota di C. VISCONTI, *A Roma una c’è mafia. E si vede...*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9 giugno 2016, pp. 1 ss.

<sup>346</sup> Così, E. ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma “Mafia Capitale” non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie “storiche”*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 29 novembre 2017, p. 1.

Dai risultati investigativi era emersa la figura di Massimo Carminati, già noto alla giustizia per la sua partecipazione all'associazione per delinquere nota come "banda della Magliana", considerata vicina a Cosa nostra e alla camorra e anche per il suo passato nel gruppo terroristico di ispirazione neofascista dei "Nuclei armati rivoluzionari".

Le indagini avevano svelato rapporti che Carminati intratteneva con Salvatore Buzzi, la cui figura assumeva rilievo in quanto partecipe a un gruppo criminale che, mediante rapporti con pubblici ufficiali e ricorrendo a pratiche corruttive, era riuscito ad aggiudicarsi diversi appalti pubblici della Capitale.

Gli inquirenti ritenevano che le due organizzazioni facenti capo a Carminati e Buzzi, si fossero unite in un solo gruppo criminale, la cui multiforme attività si era articolata essenzialmente in tre diversi "rami": un ramo criminale, dedito ad episodi di estorsione e usura, operativo presso un distributore di benzina in Corso Francia; un ramo imprenditoriale, relativo al settore dell'edilizia e del movimento della terra attraverso imprenditori apparentemente insospettabili e infine l'ultimo ramo, quello riguardante i rapporti con la pubblica

amministrazione al fine di orientare in modo illecito appalti e commesse pubbliche<sup>347</sup>.

La Procura romana, considerando che l'associazione risultante da questa "fusione" tra i due gruppi criminali, aveva acquisito una carica intimidatoria autonoma, grazie al ricorso frequente alla violenza nell'attività di recupero crediti e all'autorevolezza di Carminati nel mondo criminale, decideva così, di contestare il reato di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis; motivando anche sulla base della circostanza che l'associazione capeggiata da Carminati si fosse evoluta da un livello di criminalità tutto sommato elementare, ad un livello più complesso, con una progressiva infiltrazione negli ambienti imprenditoriali e della pubblica amministrazione mediante una vera e propria affiliazione di soggetti appartenenti al c.d. "mondo di sopra", quello degli appalti e dei colletti bianchi, disposti a collaborare con il gruppo di Carminati<sup>348</sup>.

---

<sup>347</sup> Così, E. ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia*, cit., p. 2; A. APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di "Mafia Capitale": tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in Cass. pen., 2016, p. 127.

<sup>348</sup> L. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9 giugno 2016, p. 22.

La conferma circa la qualificazione dei fatti, così ricostruiti, in termini di associazione di tipo mafioso, è arrivata dalla Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Roma.

La Corte, con le due sentenze<sup>349</sup> rese nei rispettivi procedimenti *de libertate*, ha affrontato anche il tema della compatibilità dell'associazione mafiosa rispetto a gruppi criminali, caratterizzati per il regolare ricorso a pratiche corruttive nell'acquisizione e gestione degli appalti pubblici e che solo all'occorrenza disponevano di una capacità di intimidazione legata allo spessore criminale del capo dell'associazione.

È opportuno, a questo punto, ricostruire i principi a cui la Corte si è ispirata per ricondurre l'associazione di Carminati e Buzzi nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso.

Innanzitutto, i giudici di legittimità, riferendosi agli elementi costitutivi dell'associazione mafiosa, hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>350</sup> per il quale la fattispecie ex art. 416-

---

<sup>349</sup> Sent. 24535 e sent. 24536 del 10 aprile 2015, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9 giugno 2016, con nota di C. VISCONTI, *A Roma una mafia c'è. E si vede*.

<sup>350</sup> La Corte ha richiamato il noto caso Teardo relativo a un piccolo gruppo di politici e amministratori della regione ligure che negli anni '80 furono rinviiati a giudizio, con l'accusa di aver costituito un'organizzazione mafiosa nel settore degli appalti. Il processo si concluse, però,



bis può applicarsi non soltanto alle mafie di grandi dimensioni, ma anche a piccole organizzazioni criminali che assoggettano un limitato territorio o uno specifico settore di attività, avvalendosi, però, del tipico metodo mafioso<sup>351</sup>.

Da questa affermazione, la Corte ha fatto derivare due importanti conseguenze: in primo luogo ha ribadito che la qualifica di un'associazione come mafiosa deve essere valutata in base al modo in cui le attività criminali si esplicano e, in secondo luogo, che ogni entità associativa mafiosa deve essere studiata e considerata in base alle sue caratteristiche.

In relazione al metodo mafioso, tuttavia, i giudici hanno ritenuto sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, che l'associazione dimostri di volersi avvalere di tale metodologia, prescindendo dall'effettiva utilizzazione di atti di intimidazione, in quanto, quello che rileva è il "timore" suscitato dall'associazione.

Così argomentando, l'assoggettamento e l'omertà, degradano a mere conseguenze possibili dell'uso della forza intimidatrice e

---

con la condanna per associazione a delinquere. Cfr. Corte d'Appello Genova, 17 dicembre 1990, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 324 ss., con nota di A. MADEO, *Associazione di tipo mafioso e pubblici ufficiali concussori: un binomio incompatibile?*.

<sup>351</sup> L. BARONE, *Associazione di tipo mafioso e concorso esterno*, in Cass. pen., 2016, p. 99; E. ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia*, cit., p. 4.

indicano gli obiettivi che l'associazione tende a realizzare. Corollario di quanto detto è che il raggiungimento di una carica intimidatoria autonoma, il cui riflesso esterno si mantiene ancora nei limiti di una soglia prodromica rispetto a future condizioni di omertà e assoggettamento, è già di per sé sufficiente per una diagnosi di mafiosità di un sodalizio formatosi di recente<sup>352</sup>.

Sulla base di tali argomenti, la Cassazione ha ritenuto integrato il delitto di associazione di tipo mafioso nel caso di specie, facendo propria la tesi accusatoria secondo la quale l'alone di intimidazione dell'organizzazione sarebbe stato acquisito attraverso le attività di recupero crediti, anche grazie alla notorietà criminale di Carminati, e poi sarebbe stato sfruttato nel rapporto con il mondo imprenditoriale e politico.

Particolarmente interessante è apparsa alla Corte la circostanza per la quale la forza intimidatrice non è stata impiegata per condizionare le scelte dei pubblici amministratori, ma è stata impiegata al fine di aggregarli al proprio apparato per realizzare in via diretta gli illeciti interessi; è stata proprio la reiterazione dell'attività corruttiva a giocare un ruolo importante nelle strategie di infiltrazione

---

<sup>352</sup> L. BARONE, *Associazione di tipo mafioso e concorso esterno*, in Cass. pen., 2016, p. 100; E. ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia*, cit., p. 5.

del gruppo criminale nell'apparato istituzionale favorendo un dialogo con la pubblica amministrazione.

Per altro verso invece, il metodo mafioso sarebbe stato impiegato oltre che nell'attività di recupero crediti nei confronti dei debitori ancor di più, per determinare la sostanziale emarginazione dell'imprenditore non corrotto dalla possibilità di accedere e partecipare alle commesse pubbliche, mediante la creazione di una *conventio ad excludendum*<sup>353</sup>.

Dopo aver argomentato sulla compatibilità tra l'associazione mafiosa e il metodo corruttivo, la Corte ha ritenuto opportuno fissare un principio di diritto particolarmente interessante, secondo il quale «perché si configuri il delitto di associazione mafiosa, la forza di intimidazione espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento e omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l'incolumità personale, quanto anche e soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Tale forza intimidatrice può essere acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell'assegnazione di appalti, concessioni,

---

<sup>353</sup> L. BARONE, *Associazione di tipo mafioso e concorso esterno*, in Cass. pen., 2016, p. 102.

tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza da parte di chi non aderisce al sodalizio>>>.

Le due sentenze “gemelle” della Cassazione non hanno ricevuto unanime riscontro; mentre da una parte si è apprezzato lo sviluppo argomentativo della Corte che in tal modo avrebbe permesso la repressione degli intrecci tra criminalità politico amministrativa e criminalità organizzata<sup>354</sup> in maniera efficace, d'altra parte, è stata contestata la tendenza a svalutare gli elementi del metodo mafioso<sup>355</sup> e soprattutto, l'accostamento operato tra metodo mafioso e metodo corruttivo, sottolineandosi l'inconciliabilità logico-giuridica tra metodologia mafiosa e metodologia corruttiva.

La circostanza che, nella vicenda esaminata, il sodalizio avrebbe operato sotto le vesti di “un comune corruttore” basterebbe in altri termini, ad evidenziare l'anomalia nella ricostruzione della Corte, poiché, la corruzione si colloca dal punto di vista fenomenico, nell'area opposta alla soggezione mafiosa, presupponendo una posizione di parità tra due soggetti, che in tal caso è stato un rapporto

---

<sup>354</sup> In tal modo, C. VISCONTI, *A Roma una mafia c'è*, cit., p. 5.

<sup>355</sup> L. FORNARI, *Il metodo mafioso*, cit., pp. 22 ss.

di parità effettiva, in cui la forza intimidatrice non viene in rilievo, neppure a livello potenziale<sup>356</sup>.

Il Tribunale di Roma, accogliendo solo in parte le richieste dei pubblici ministeri, ha ricondotto le due entità criminali non sotto la fattispecie di associazione di tipo mafioso, ma nella meno grave figura di associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 c.p., argomentando proprio intorno al controverso tema del metodo mafioso.

Dopo aver ribadito che l'elemento specializzante dell'associazione mafiosa è proprio il metodo mafioso, secondo il Tribunale, per l'integrazione del delitto ex 416-bis non è indispensabile che l'associazione abbia origine mafiosa o sia collegata alla mafia, ma l'associazione deve comunque esprimere il metodo mafioso nell'ambiente in cui opera, in modo da creare intorno a sé un alone di intimidazione diffusa, che <<si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da un associato>><sup>357</sup>.

---

<sup>356</sup> Per una critica approfondita agli argomenti addotti dalla Corte nelle sentenze esaminate, cfr., A. APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di "Mafia Capitale"*, cit., p. 131 ss.

<sup>357</sup> Emerge la differenza con quanto affermato dalla Cassazione, che aveva fatto discendere l'alone di intimidazione dalla figura criminale di Carminati, per la sua passata partecipazione nella banda

A differenza della Cassazione, i giudici di *prima cure* hanno anche escluso la fusione tra i due sodalizi, il primo attivo sul versante del recupero crediti e il secondo nel settore degli appalti. Un elemento significativo in tal senso è stato ravvisato nelle diverse cautele adottate dagli imputati, nel senso che, mentre nelle attività di usura ed estorsione i partecipi non hanno adottato particolari strategie per sottrarsi alle forze dell'ordine, ben diversa è apparsa la situazione con riferimento al gruppo di Salvatore Buzzi, che nell'intrattenere rapporti con la sfera della politica e della pubblica amministrazione, aveva adottato strumenti sofisticati, quali disturbatori di radiofrequenze, allo scopo di agire indisturbato, al riparo dai controlli delle forze di polizia<sup>358</sup>.

L'analisi del Tribunale capitolino continua con l'interrogativo circa la possibilità o meno di individuare il carattere mafioso dei due gruppi in virtù della vicinanza, in passato, di Carminati alla "banda della Magliana" e ai N.A.R.<sup>359</sup>, giungendo, però, ad un esito

---

della Magliana, che nelle conversazioni con i sodali, non aveva mancato di richiamare la sua caratura criminale.

<sup>358</sup> E. ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia*, cit., p. 9.

<sup>359</sup> Si trattava dei "Nuclei armati rivoluzionari" che erano gruppi terroristici di ispirazione neofascista.

negativo<sup>360</sup>.

A tale interrogativo ha fatto seguito un'analisi delle due organizzazioni criminali per escludere in entrambe il carattere mafioso; con riferimento all'associazione dedita alle estorsioni capeggiata da Massimo Carminati, la mafiosità è stata esclusa per il fatto che, i gravi atti intimidatori si collocavano in un contesto relazionale e territoriale particolarmente limitato da non riuscire a determinare, nella collettività, uno stato di timore e conseguentemente inidoneo a generare assoggettamento e omertà.

Ma nemmeno il gruppo di Salvatore Buzzi è stato qualificato di stampo mafioso; dopo aver evidenziato che tale sodalizio era nato in un momento antecedente rispetto alla cosca di Carminati, i giudici hanno giustificato l'ingresso di Carminati nel gruppo di Buzzi non riferendosi alla volontà dello stesso Buzzi di avvalersi di metodi violenti o minacciosi, ma al contrario, riferendosi al contesto politico romano di quel tempo, nel senso che, considerati i rapporti di Carminati con l'amministrazione capitolina, Buzzi avrebbe avuto tutto

---

<sup>360</sup> Rispetto alla "banda della Magliana", i giudici hanno accertato non solo l'estinzione, ma anche il fatto che il carattere mafioso della banda era stato già escluso in passato in un processo che aveva visto imputati i membri di questa associazione. La vicinanza di Carminati ai Nar, è apparsa anch'essa priva di rilievo anche perché, ad avviso dei giudici, si tratterebbe di una formazione politica ormai non più esistente.

l'interesse alla vicinanza con l'altro sodalizio che gli avrebbe garantito un canale di accesso privilegiato con i pubblici ufficiali.

Sulla esclusione della mafiosità delle due associazioni, sembra aver giocato un ruolo importante la mancata fusione tra le due entità<sup>361</sup> che avrebbe impedito all'associazione di guadagnare una fama criminale al di fuori del limitato e rispettivo ambito di operatività; mentre, si opinerebbe diversamente nell'opposta ipotesi in cui fosse stata provata la fusione: in tal caso, infatti, sarebbe stato più difficile escludere la configurabilità dell'associazione mafiosa per l'evidente motivo che ci si troverebbe di fronte a un sodalizio che si avvale del metodo mafioso nei confronti di un numero indeterminato di potenziali vittime.

Escluso, quindi, il carattere mafioso delle due associazioni, la chiave di lettura dell'intero processo è stata individuata nel distorto rapporto tra imprenditoria e politica che ha dato vita a un sofisticato regime corruttivo, terreno di facile riproduzione di quel c.d. "mondo di mezzo", un <<mondo in cui tutti si incontrano ... tutto si incontra ... anche la persona che sta nel sovramondo ha interesse che qualcuno

---

<sup>361</sup> Così, E. ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia*, cit., p. 16.



del sottomondo gli faccia delle cose che non le può fare nessuno...>><sup>362</sup> .

Niente mafia a Roma, dunque, ma solo una criminalità che, pur di beneficiare dei vantaggi derivanti da appalti e gare pubbliche, non esita a ricorrere a metodi violenti ed intimidatori.

Una decisione questa che ha messo la parola fine, almeno in primo grado, a una vicenda giudiziaria tra le più seguite in Italia negli ultimi anni, soprattutto per il clamore mediatico suscitato, ma che non ha certamente mancato di accendere qualche critica e perplessità sull'atteggiamento adottato dai giudici romani che non avrebbero guardato in faccia la realtà delle nuove mafie che ormai da anni cercano di evitare atti violenti, eclatanti, consapevoli che questi allarmano l'opinione pubblica e attirano l'attenzione di polizia e magistratura; preferendo ricorrere, piuttosto, alla corruzione che di per sé non è rivelatrice della presenza mafiosa, ma che favorisce, senza alcun dubbio, quella mescolanza fra mondo mafioso e mondo "altro" che è alla base della forza delle mafie<sup>363</sup>.

---

<sup>362</sup> A. APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di "Mafia Capitale"*, cit., p. 126.

<sup>363</sup> Così, L. ABBATE, *Perché su Mafia Capitale è stata fatta giustizia a metà*, in *L'Espresso*, 24 luglio 2017.

La vicenda, dunque, definita soltanto in primo grado, non è certamente conclusa; restano da considerare i futuri sviluppi che discenderanno dagli ulteriori gradi di giudizio<sup>364</sup>, con un unico interrogativo: sarà riconfermata la lettura dei fatti come offerta dai giudici del Tribunale, oppure si procederà nella direzione di considerare “Mafia Capitale” una mafia a tutti gli effetti?

---

<sup>364</sup> Il secondo grado di giudizio dovrebbe, difatti, avere inizio il 5 marzo.

## CONCLUSIONI

La presente tesi ha preso in considerazione uno degli aspetti da sempre più controversi nella disciplina delle associazioni di natura mafiosa, vale a dire le problematiche scaturenti dall'elemento caratterizzante la fattispecie in esame: il metodo mafioso.

Per affrontare adeguatamente il tema, si è partiti dall'esame della norma del codice penale che si occupa della criminalità mafiosa e, cioè, l'art. 416-bis; dopo aver individuato le ragioni che hanno indotto il legislatore ad intervenire sul fenomeno mafioso, con un'apposita *figura criminis*, si è passati all'analisi della disposizione normativa e quindi al cuore della stessa, rintracciandolo nella formulazione del terzo comma ove è definito ed esplicitato il metodo mafioso.

Si è focalizzata l'attenzione sul modo in cui esso viene impiegato dalle cosche mafiose e sull'espressione “*si avvalgono della forza di intimidazione*” che ha dato luogo a diverse interpretazioni, tutte incentrate a dare una risposta all'interrogativo di fondo, e cioè, se con questa espressione si intenda che l'associazione debba avvalersi concretamente nello svolgimento delle sue attività illecite, di atti di

intimidazione, oppure, esso possa semplicemente essere oggetto di una mera intenzione di farvi ricorso.

Facendo leva sulla forma verbale impiegata dalla norma incriminatrice e considerando il carattere strumentale del metodo mafioso, anche ricollegandosi a principi giurisprudenziali, è prevalso un orientamento propenso a richiederne un impiego effettivo e concreto da parte dell'associazione mafiosa nello svolgimento delle sue attività.

A diverse conclusioni si è giunti, invece, per la rilevanza del metodo mafioso nell'originario delitto di scambio elettorale politico-mafioso, frutto di una riforma del 1992; anche per tale disposizione, si è posto l'interrogativo circa il ruolo e l'importanza da attribuire nell'economia della fattispecie.

La pessima formulazione legislativa ha, certamente, contribuito a dar vita alle più svariate interpretazioni sulla rilevanza da attribuire al metodo mafioso, e a coloro che ne valorizzavano l'importanza, si sono contrapposti quelli che, invece, facendo leva sul carattere sinallagmatico dell'accordo, negavano ogni rilievo all'uso delle modalità mafiose.

La situazione appare ben diversa nell'odierna fattispecie del medesimo delitto, riformulata *ex novo* nel 2014, ove, nell'ottica di

recuperare il delitto dall'angusto spazio di operatività nel quale l'infelice formulazione della precedente norma lo aveva relegato, il metodo mafioso è stato elevato a requisito strutturale del reato, che, per espressa previsione normativa deve caratterizzare la promessa accettata dal candidato politico in modo da permettergli di poter fare affidamento sul potere di intimidazione mafiosa per ottenere l'ambita vittoria elettorale, e impegnando, contemporaneamente il promittente mafioso a farvi ricorso, ove necessario, nel procacciamento dei voti.

La "quadratura del cerchio" ancora una volta si ottiene grazie alla giurisprudenza di legittimità, che, con recenti pronunce, adotta un modello "sincretistico", con il quale è riuscita a rianimare una norma, quale appunto l'art. 416-ter, che, a causa della criticabile tecnica con la quale è stata formulata, rischierebbe, nuovamente, di essere posta nel nulla; tra l'altro, per mezzo della soluzione da ultimo adottata, si è riusciti a coniugare le richieste, sempre più pressanti, di reprimere le insane relazioni mafia-politica con una rispettosa e puntuale attività esegetica.

Per finire, il problema del metodo mafioso è stato trattato in relazione alle nuove realtà mafiose costituite dal radicamento sulla nostra Penisola delle mafie straniere da un lato, e dall'insediamento delle tradizionali mafie, soprattutto la 'ndrangheta, in città

setteentrionali, dunque, in contesti e scenari politici, sociali e culturali lontani e diversi da quelli in cui, normalmente esse agiscono.

Anche qui il problema è stato affrontato con gli opportuni richiami giurisprudenziali, che hanno dato risposte diverse a seconda del relativo contesto esaminato, senza approdare a un punto fermo che possa essere preso come modello di riferimento per le successive vicende.

Punti fermi che non sono stati riscontrati neppure nella vicenda che è stata esaminata per ultima, quella relativa alla nota inchiesta giudiziaria di “Mafia Capitale”, una vicenda che ha messo in luce, ancora una volta, la difficoltà di parlare e, soprattutto, di riscontrare l’ombra della mafia in luoghi lontani e diversi da quelli in cui da sempre, l’immaginario collettivo, ma non solo, individua come culla e dimora delle cosche mafiose.

Emblema di quanto detto, è la sentenza del Tribunale di Roma del 20 luglio 2017, che, nel definire il primo grado di giudizio, ha sconfessato l’originaria tesi della Procura romana ad avviso della quale, nella Capitale era attiva ed operante una vera e propria associazione mafiosa.

Sconfessando la convinzione degli inquirenti, e individuando nei due gruppi criminali indagati due semplici associazioni per

delinquere, i giudici romani hanno dimostrato di muoversi con estrema cautela nelle complesse realtà mafiose, specie, se, come in tal caso, ci si trovi di fronte ad un'associazione che opera in un contesto non riconducibile alla mafia siciliana o alla 'ndrangheta calabrese.

La questione, per il momento, resta ancora aperta; per scoprire se davvero a Roma esiste una mafia che opera avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, bisognerà attendere gli sviluppi dei successivi gradi di giudizio.

Ad ogni modo la vicenda citata serve a porre l'interrogativo sulla attualità della definizione dell'associazione di tipo mafioso contenuta nell'art. 416-bis, rispetto alle nuove realtà associative mafiose.

La fattispecie incriminatrice si conferma, sicuramente, uno strumento normativo assai duttile, in grado di poter essere applicata a delle realtà criminose in continuo mutamento.

Tuttavia, però, se finora il fenotipo mafioso pretendeva l'accertamento della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle due conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà, adesso, in relazione alle nuove entità mafiose, si può osservare come a seconda dei "tipi di autore" e degli scopi perseguiti, da un lato tale

accertamento non è più richiesto, e dall'altro, alle condizioni di assoggettamento e omertà, in vari casi, si sostituiscono valutazioni di pura utilità, incentrate sulla convenienza all'accordo e alla pratica corruttiva.

In tal modo, la fattispecie del 416-bis viene allontanata da quella che era l'intenzione del legislatore del 1982, per essere, invece, applicata non solo a sistemi mafiosi propriamente intesi, ma anche a sistemi corruttivi o estorsivi.

L'impressione, quindi, anche sulla base della vicenda di "Mafia Capitale" è che si stia assistendo a un pericoloso allontanamento dal perimetro della fattispecie di associazione mafiosa; allontanamento allarmante perché finisce col determinare la perdita di qualsiasi capacità connotativa del concetto di mafia, tanto che, come autorevolmente affermato, "se tutto diventa mafia, la mafia non esiste più".

Se, quindi, oggi si assiste a una "mafia" che, nella sua attività, non ricorre più, necessariamente, a concreti atti violenti o minacce eclatanti, ma percorre la strada della corruzione, avvalendosi di un metodo di persuasione economica o di rassegnazione, inglobando la vittima nel sistema criminale, riuscendo, tra l'altro a realizzare i suoi scopi anche senza impugnare una pistola, non pare azzardata la



proposta di intervenire sulla fattispecie normativa, adeguandola alla realtà della nuova “generazione mafiosa”; intervento, questo, che potrebbe realizzarsi anche con la previsione di un’ulteriore norma che, costruita sulla previsione del metodo corruttivo, possa colpire i colletti bianchi che agevolano o fanno affari con la mafia.

L’auspicio è che, il legislatore, rendendosi conto del nuovo e cangiante volto della mafia, intervenga al più presto, per cercare, quantomeno di contrastare il dilagare del nuovo fenomeno mafioso-corruttivo, con la speranza, comunque, di poter assistere, un domani, alla fine della mafia e, soprattutto, che le belle parole del giudice Falcone non restino lettera morta.

## INDICE BIBLIOGRAFICO

L. ABBATE, *Perché su Mafia Capitale è stata fatta giustizia a metà*, in *L'Espresso*, 24 luglio 2017.

A. ALBERICO, *L'aggravante dell'agevolazione mafiosa ed il problema della sua estensione concorsuale*, in *Indice pen.*, 2017, p. 223.

A. ALBERICO, <<Giudizi di fatto>> e contiguità mafiosa nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, in *Cass. pen.*, 2014, p. 521.

A. ALESSANDRI, (A cura di), *Espansione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa al Nord*, Torino, 2017.

G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso- Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?*, in *Riv. trim. Dir. Pen. Cont.*, 2014, n. 2, p. 4.

G. AMARELLI, *Prove di populismo penale: la proposta di inasprimento delle pene per lo scambio elettorale politico-mafioso. Osservazioni a margine dell'art. 1, comma 5, d.d.l. C. 4368*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2 maggio 2017.

G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 14 settembre 2014.

G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali, dommatici ed applicativi*, Roma, 2016.

F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, vol. II, 16<sup>a</sup> ed., a cura di C. F. Grosso, Milano, 2016.

A. APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di “Mafia Capitale”:* *tra l’emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 125.

S. ARDITA, *Partecipazione all’associazione mafiosa e aggravante speciale dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Concorso di aggravanti di mafia nel delitto di estorsione. Problemi di compatibilità tecnico-giuridica e intenzione del legislatore*, nota a *Cass.*, sez. un. pen., 27 aprile 2001, n. 10, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2669.

A. BARAZZETTA, *Sub. Artt. 416-bis ss.*, in E. DOLCINI- G. MARINUCCI (fondato da), E. DOLCINI- G.L. GATTA, (diretto da), *Codice penale commentato*, tomo II, IV ed., Milano, 2015, p. 1639.

L. BARONE, *Associazione di tipo mafioso e concorso esterno*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 90.

L. BARONE, *Il reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 124.

G. BORRELLI, *Il “metodo mafioso”, tra parametri normativi e tendenze evolutive*, Nota a Cass., sez. V pen., 13 febbraio 2006, n. 19141, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2781.

R. CAPPITELLI, *Brevi osservazioni intorno alla nozione di “Associazione di tipo mafioso” e all’interpretazione dell’art. 416-bis, ultimo comma, c.p.*, Nota a Cass., sez. I pen., 1° luglio 2010, n. 24803, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1734.

V. CARBONE, *Sull’aggravante del metodo mafioso (art. 7 L. 12 luglio 1991, n. 230)*, in *Giur. it.*, 2012, p. 1403.

M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 877.

A. CORVI, *Partecipazione e concorso esterno: un’indagine sul diritto vivente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 242.

A. CORVI, *Requisiti e limiti della “partecipazione” nel reato di associazione a delinquere*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 593.

E. COTTU, *La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso, tra istanze repressive ed equilibrio sistematico*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 789.

G. DE CESARE, voce *Mafia*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, Milano, 1975.

G.A. DE FRANCESCO, voce *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. pen.*, vol. I, Torino, 1987.

G.A. DE FRANCESCO, *Commento agli artt. 11-bis e 11-ter d.l. 8 giugno 1992, n. 306*, in *Legisl. pen.*, 1993, p. 122.

L. DE LIGUORI, *La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso*, in *Cass. pen.*, 1988, p. 1609.

C. DE ROBBIO, *La c.d. <<aggravante mafiosa>>: circostanza prevista dall'art. 7 del d.l.g. n. 152 del 1991*, in *Giur. merito*, 2013, p. 1616.

G. DE VERO, *La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 42.

L. DELLA RAGIONE, *Il nuovo art. 416-ter c.p. nelle prime due pronunce della Suprema Corte*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 307.

S. DI PAOLA, *In tema di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Foro it.*, 2015, VI, p. 369.

R. FEBBRAI, *Patto elettorale tra associazione mafiosa e politico: quale rilevanza prima del d.l. n. 306 del 1992*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 1227.

G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, vol. I, 5<sup>a</sup> ed., Bologna, 2012.

G. FIANDACA, *Commento all'art. 1 legge 13 settembre 1982 n. 646*, in *Legisl. pen.*, 1983, p. 257.

G. FIANDACA, *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Foro it.*, 1985, III, p. 301.

G. FIANDACA, *Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica*, in *Foro it.*, 1993, V, p. 137.

G. FIANDACA, *Scambio elettorale politico-mafioso: un reato dal destino legislativo e giurisprudenziale avverso?*, in *Foro it.*, 2015, IX, p. 522.

S. FINAZZO, voce *Scambio elettorale politico-mafioso*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., Torino, 2016.

G.M. FLICK, *L'associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art. 416-bis c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, p. 849.

I. FONZO - F. PULEIO, *Lo scambio elettorale politico-mafioso. Un delitto fantasma?*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1908.

L. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo di intimidazione" derivante da un contesto criminale? Di "mafia" in "mafia", fino a "Mafia Capitale"*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9 giugno 2016.

A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993.

A. INGROIA, voce *Associazione di tipo mafioso*, in *Enc. dir.*, Milano, 1997.

G. INSOLERA, *Ripensare l'antimafia: il sistema penale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9 maggio 2014.

A. LEOGRANDE, *Mafia, antimafia e nuove mafie*, in [www.lostraniero.net](http://www.lostraniero.net), 2009.

A. MADEO, *Associazione di tipo mafioso e pubblici ufficiali concussori: un binomio incompatibile?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 339.

V. MAIELLO, *Il nuovo art. 416-ter c.p. approda in Cassazione*, in *Giur. it.*, 2014, p. 2836.

- I. MERENDA, *La rilevanza del metodo mafioso nel nuovo art. 416-ter c.p.: La Cassazione alla ricerca del “compromesso” interpretativo*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 522.
- D. NOTARO, *Art. 416-bis c.p. e “metodo mafioso”, tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 1481.
- G. PANSA, *I casalesi a Cuneo*, in *L'Espresso*, 25 settembre 2008.
- M. PELISSERO, *Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso*, in *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico*, a cura di M. Pelissero, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, Torino, 2010.
- S. PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie fra paradigma socio-criminologico e paradigma normativo*, in *Indice pen.*, 2013, p. 65.
- E. RECCIA, *L'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di “inafferrabilità” del penalmente rilevante*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2015, n. 2, p. 251.
- F. RIPPA, *Alla ricerca della tipicità difficile: le prime applicazioni del ‘nuovo’ delitto di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Indice pen.*, 2016, p. 702.



F. RIPPA, *Il riferimento al “metodo mafioso” nell’odierna versione dell’art. 416-ter c.p.*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 1616.

M. RONCO, *L’art. 416-bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in AA.VV., *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di B. Romano e G. Tinebra, Milano, 2013, p. 31.

M. RONCO, *Lo scambio elettorale politico-mafioso*, in AA.VV., *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di B. Romano e G. Tinebra, Milano, 2013, p. 147.

B. ROSSI, *La differenza tra partecipazione e concorso esterno in associazione mafiosa*, nota a *Cass. pen.*, sez. II, 4 agosto 2015, n. 34147, in *Cass. pen.*, 2016, p. 1526.

F. SERRAINO, *Associazioni ‘ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell’art. 416-bis c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 264.

G. SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, 5<sup>a</sup> ed., Bari, 1997.

R.M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 10 novembre 2015.

E. SQUILLACI, *Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, in *Arch. pen.*, 2014, p. 1.

E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Arch. pen.*, 2013, p. 1.

E. SQUILLACI, *La circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa nel prisma del principio costituzionale di offensività*, in *Arch. pen.*, 2011, p. 1.

G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2008.

C. VISCONTI, *“La mafia è dappertutto”. Falso!*, Bari, 2016.

C. VISCONTI, *A Roma una mafia c'è. E si vede...*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 15 giugno 2015.

C. VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al Nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 5 ottobre 2015.

C. VISCONTI, *Il reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Indice pen.*, 1993, p. 273.

C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416-bis?*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2015, n. 1, p. 353.

C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2013, n. 3, p. 123.

E. ZUFFADA, *La Corte di Cassazione sull'art. 416-ter c.p.: una nuova effettività per il reato di "scambio elettorale politico mafioso"?*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 18 marzo 2016.

E. ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma "Mafia capitale" non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell'art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie "storiche"*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 29 novembre 2017.